



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 19 MAGGIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

(foglio uso bollo massimo 61 battute)

- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto

- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, n. 17:

Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, n. 18:

Modifica all'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12: (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive")...... Pag. 19

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, n. 19:

Istituzione dell'Osservatorio sulla ricostruzione. Pag. 19

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 275:

Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86, art. 25 – Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti. Pag. 21

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 276:

Linee guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, stan-

dards, elenco e disciplina degli audit. Pag. 25

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 281:

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2010. Pag. 91

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 294:

L.R. n.86 dell'11.9.1996 – Intervento a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della terza Età – Anno 2009 - Ripartizione ed assegnazione fondi. Pag. 138

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 295:

L.R. 25.11.1998 N.138 e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 16.11.999 n. 104): “Interventi di sostegno dell'editoria Abruzzese” Piano 2010. Pag. 140

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 26.04.2010, n. 40:

Nomina Commissario ad Acta – L.R. del 21/11/2007 n. 37 “Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo”, art. 1, comma 13-17 bis. Pag. 156

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DA5/38:

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Orga-
nizzazioni di Volontariato dell'Associazione
"Anawim" 67064 Pereto (AQ)..... Pag. 158**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI
IDROGRAFICI. DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
*SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE
DI INTERESSE LOCALE*

DETERMINAZIONE 29.03.2010, n. DC8/74:

**Concessione di finanziamenti in c/capitale
finalizzati alla realizzazione di asili nido e
micro-nidi pubblici, nell'ambito del Piano
straordinario per lo sviluppo dei servizi socio
educativi per prima la infanzia di cui
all'Avviso Pubblico approvato con delibera
di Giunta Regionale n. 458 del 24 agosto
2009 - Approvazione Piano di riparto dei
fondi e assegnazione risorse annualità 2007 e
2008. Pag. 159**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI
IDROGRAFICI. DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
*SERVIZIO OPERE MARITTIME E QUALITA'
DELLE ACQUE MARINE*

DETERMINAZIONE 16.04.2010, n. DC14/18:

**Individuazione e classificazione ai sensi
del D.Lgs. 116/08 delle acque di mare desti-
nate alla balneazione – Decreto Interministe-
riale di attuazione del 30.03.2010 -**

**Adempimenti regionali per la stagione bal-
neare 2010..... Pag. 171**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED
ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DH7/290/
Usi Civici:

**L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre
civiche. Comune di Cansano (AQ)... Pag. 176**

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DH7/297/
Usi Civici:

**L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre
civiche. Comune di Rivisondoli (AQ).....
..... Pag. 178**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI CHIETI*

DETERMINAZIONE 20.04.2010, n. DH9/46:

**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e
commercializzazione prodotti agricoli" -
D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo
ciclo di presentazione delle domande dal
28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n.
126 del 01/03/2010. Ditta:CIERI VINI s.r.l.
con sede in Comune di Ortona (CH). Con-
cessione contributo in conto capitale.
..... Pag. 180**

DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DH9/47:

**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e
commercializzazione prodotti agricoli" -
D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo**

ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta: Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo- Soc. Coop. - con sede in Comune di Ortona (CH). Concessione contributo in conto capitale. Pag. 181

**DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DH9/48:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta: Soc. Coop. Progresso Agricolo - con sede in Comune di Crecchio (CH). Concessione contributo in conto capitale..... Pag. 181**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA - TERAMO**

**DETERMINAZIONE 13.04.2010, n. DH12/92:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta: AZIENDA VITIVINICOLA LEPORE di LEPORE GASPARRE e C. s.n.c. Colonnella (TE) Contrada Civita. Domanda n. 84750316550 - Concessione contributo in conto capitale..... Pag. 182**

**DETERMINAZIONE 16.04.2010, n. DH12/100:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.**

Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: ORTOFRUTTICOLA PATATICOLA DOMANDA N° 84750301222 del 25/06/2009. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta GARDEN FRUIT S.R.L. con sede in Comune di MARTINSICURO (TE). Concessione contributo in conto capitale. Pag. 183

**DETERMINAZIONE 20.04.2010, n. DH12/101:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA DOMANDA N° 84750323226 del 30/06/2009. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS con sede in Comune di SILVI (TE). Concessione contributo in conto capitale..... Pag. 184**

**DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DH12/103:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: Vitivinicola. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta CANTINE TORRI SRL con sede in Comune di TORANO NUOVO (TE). Domanda n. 84750312302 - Concessione contributo in conto capitale. Pag. 185**

**DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DH12/104:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e**

commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: Olivicola-olearia. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta: Oleificio ALESI con sede in Comune di CIVITELLA DEL TRONTO (TE). Domanda n. 84750304820 - Concessione contributo in conto capitale Pag. 186

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE

DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DL25/15:

Catalogo regionale dei corsi di cui all'art. 15, L.R., nr. 111/95. Aggiornamento. Corsi per "Addetto ai Servizi di Controllo delle Attività di Intrattenimento e di Spettacolo in Luoghi Aperti al Pubblico o in Pubblici Esercizi" in attuazione dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 Ottobre 2009. 1°elenco..... Pag. 187

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE. DIRITTO ALLO STUDIO, ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE

DETERMINAZIONE 28.04.2010, n. DL24/32:

Gara di appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Percorsi integrati di simulazione di impresa e divulgazione finale dei loro risultati" Progetto speciale Simulazione d'impresa - PO FSE Abruzzo 2007/2013 - Asse 4. Piano operativo 2007-2008 (rif. D.G.R. n. 988/2008 e D.G.R. n. 352/2009). Risultanze esiti della Commis-

sione giudicatrice di cui alle DD. n. DL/5 del 12.1.2010 e n. DL/6 del 14.1.2010. Pag. 192

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DG11/45:

Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo. Aggiornamento ed integrazione..... Pag. 193

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DR4/64:

Decreto Legislativo 03.04.2006, N° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., art. 208 - comma 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Ditta PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. - sede legale C. da Blanzano n. 15 - PENNE (PE). Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne (PE) – località Ponte S. Antonio. Provvedimenti. Pag. 203

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DI3/27:

Deposito di oli minerali sito nel Comune dell'Aquila. Ditta: CELI CALCESTRUZZI S.p.A. – MASSA D'ALBE (AQ). Autorizzazione provvisoria all'esercizio. Pag. 205

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DI3/28:

Deposito di oli minerali sito in CHIETI SCALO (CH). Ditta: IACOVONE ALFREDO & FIGLI S.r.l. – Pescara. Autorizzazione all'esercizio..... Pag. 206

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI COLONNELLA (TE)

Avviso di approvazione Variante Generale al P.R.E. in Variante al P.R.P.
..... **Pag. 206**

LUIGI E GAETANO IMPERATO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
VIA G. BOVIO 473 - 65124 PESCARA

Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio di elettrodotto interrato in media tensione ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale 20 settembre 1988,

nr. 83 Pag. 207

OLEODINAMICA SANGRO S.R.L.
C.DA SALETTI, ZONA IND.LE ATESSA
66041 (CH)

Avviso relativo all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una tratta di linea elettrica in MT per concessione impianto Fotovoltaico con potenza pari a 134, 75 kW.
..... **Pag. 208**

SOLAR FARM S.R.L.

VIA CONFORTI, 5 - 43123 PARMA

Progetto di costruzione ed esercizio di elettrodotto MT 20kV in percorso interrato, localizzato in Strada Provinciale 59, loc. Chiareto, 64100 Teramo (TE). **Pag. 209**

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, n. 17:

**Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11
“Nuove norme in materia di Commercio” e
disposizioni per favorire il superamento della
crisi nel settore del commercio.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Modifiche all'art. 1, comma 3 della
L.R. 11/2008**

1. La lettera m) del comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (*Nuove norme in materia di Commercio*) è sostituita dalla seguente:

“m) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari autorizzati secondo quanto stabilito nel comma 34.”.

2. La lettera q) del comma 3 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituita dalla seguente:

“q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di ali-

menti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera o)”.

Art. 2

**Modifiche all'art. 1, comma 13 della
L.R. 11/2008**

1. Il comma 13 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“13. (*Ambiti di applicazione per tipologia*).

Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l'ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettere d) ed e), per le nuove aperture, l'ampliamento e i trasferimenti di insediamenti commerciali di cui al comma 3 lett. f), nonché per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lett. d) del medesimo comma.”.

Art. 3

**Modifiche all'art. 1, comma 24 della
L.R. 11/2008**

1. Il comma 24 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“24. (*Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita*). L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere autorizzati, per una sola volta, soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56. L'ampliamento non può essere superiore al trenta per cento della superficie già esistente e nell'ac-

corpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo ed al terzultimo periodo del comma 52. È consentito l'ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita autorizzata, senza accorpamento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l'apertura in comune di un unico punto vendita.”.

Art. 4

Modifiche all'art. 1, comma 35 della L.R. 11/2008

1. Il comma 35 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“35. (*Vendita all'ingrosso*). Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti Uffici camerali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente”.

Art. 5

Modifiche all'art. 1, comma 44 della L.R. 11/2008

1. Il comma 44 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“44. (*Vendita di farmaci*). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e m) possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione come previsto all'articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), convertito con modifi-

cazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248. La superficie minima destinata alle attività di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:

- a) non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera d);
- b) non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera e);
- c) non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui al comma 3, lettere f) e g).

Sono fatte salve tutte le attività avviate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.”

Art. 6

Modifiche all'art. 1, comma 55 della L.R. 11/2008

1. Il comma 55 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“55. (*Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita*). L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi di cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande superficie di vendita di cui al comma 3 lettera f). In tal caso alla Conferenza di Servizi partecipano anche i Comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano. Nell'accorpamento, l'esercizio risultante può ubicarsi in uno qualsiasi dei Comuni dell'area da cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento, prescindendo dalla dimensione demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilità urbanistica e nelle zone di cui al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In caso di cessione dell'attività commerciale e della relativa

autorizzazione amministrativa da utilizzare ai fini dell'accorpamento, l'imprenditore cedente ed i suoi familiari fino al 2° grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilità, contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale, della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di tutti i titoli autorizzatori posseduti, prevista al comma 139 lett. e). Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ceduta sia una società, tale dichiarazione di impegno deve essere resa dal legale rappresentante, sia in proprio sia per l'ente rappresentato, dal socio illimitatamente responsabile e dai loro familiari fino al 2° grado di parentela. Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei centri interessati da fenomeni di marginalità economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16 lettera c).”.

Art. 7

Modifiche all'art. 1, comma 61 della L.R. 11/2008

1. Il comma 61 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“61. *(Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita)*. Contestualmente all'indizione della Conferenza di Servizi il Comune trasmette alla Provincia ed alla Giunta Regionale, Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo del Commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso Comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 11/2008, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni in ma-

teria di Beni Ambientali, Valutazione d'Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia, nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:

- a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;
- b) le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38 lettere d) ed e);
- c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.”.

Art. 8

Modifiche all'art.1, comma 79 della L.R. 11/2008

1. Il comma 79 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“79. *(Definizione di vendita straordinaria)*. Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dai commi da 80 a 85.”.

Art. 9

**Modifiche all'art. 1, comma 80 della
L.R. 11/2008**

1. Il comma 80 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“80. (*Le vendite di liquidazione*). Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione dell'azienda o ramo dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. Per effettuare la vendita di liquidazione l'interessato deve darne comunicazione al Comune almeno sette giorni prima dell'inizio, con lettera raccomandata, fax, e-mail, indicando l'ubicazione dei locali e il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo in cui resta chiuso successivamente alla liquidazione che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. Dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito. È fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando. È vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale

nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale. È vietata l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto.”.

Art. 10

**Modifiche all'art.1, comma 85 della
L.R. 11/2008**

1. Il comma 85 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“85. (*Pubblicità dei prezzi*). I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del secondo periodo del presente comma. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. L'obbligo della pubblicità dei prezzi è soddisfatto dal venditore al dettaglio di autoveicoli, motoveicoli, macchine, pezzi di ricambio per autoveicoli, per motocicli e macchine, materiale per impianti elettrici e materiali di costruzione, met-

tendo a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quelle di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce ed il corrispondente prezzo al pubblico.”.

Art. 11

Integrazione all'art. 1, comma 91 della L.R. 11/2008

1. Dopo la lettera k) del comma 91 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è aggiunta la seguente:

“k bis) pizzeria al taglio o al banco come attività non artigianale.”

Art. 12

Modifiche all'art. 1, comma 94 della L.R. 11/2008

1. Il comma 94 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“94. *(Programmazione regionale per il rilascio delle autorizzazioni, da parte dei Comuni)*. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 93, la programmazione della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni si esplicita sulla base degli indirizzi che ogni Comune definisce, in base ai criteri di programmazione di cui ai commi da 95 a 97. Nell'ambito di uno stesso territorio comunale, il competente Ente territoriale può fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realtà economiche, sociali e territoriali diversificate. I Comuni emanano entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della L.R. n. 11/2008 i criteri di programmazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni di cui ai commi da 99 a 101 possono essere rilasciate soltanto dopo l'emanazione dei criteri comunali di programmazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai Comu-

ni con popolazione inferiore a mille abitanti, calcolata sulla base dell'ultimo censimento effettuato.”.

Art. 13

Modifiche all'art. 1, comma 97 della L.R. 11/2008

1. Al comma 97 dell'Art. 1 della LR 11/2008 dopo le parole “di programmazione” è soppressa la parola “*parametri*” e dopo le parole “si individuano” sono sopprese le parole “*parametri numerici differenziati per aree o zone del territorio comunale*”.

Art. 14

Modifiche all'art. 1, comma 98 della L.R. 11/2008

1. La lettera a) del comma 98 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituita dalla seguente:

“a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi), grandi superfici di vendita non alimentari che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la

semplice musica di accompagnamento e compagnia;”.

Art. 15

Modifiche all'art. 1, comma 121 della L.R. 11/2008

1. Il comma 121 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“121. *(Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)*. L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi previa richiesta scritta e la riapertura dell'esercizio è soggetta a preventiva comunicazione della data di riattivazione. Qualora l'attività di cui al presente comma sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui allo stesso comma non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti preadottivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamenteabili come previsto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'attività

può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.”.

Art. 16

Modifiche all'art. 1, comma 124 della L.R. 11/2008

1. Il comma 124 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“124. *(Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all'autorità comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione. Il subentrante può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della comunicazione. Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- a) gli estremi dell'autorizzazione;
- b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- c) il possesso dei requisiti di cui ai commi dal 6 al 10;
- d) il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.”.

Art. 17

Modifiche all'art. 1, comma 125 della L.R. 11/2008

1. Il comma 125 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“125. *(Subingresso per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*. Il subentrante consegna all'autorità comunale l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la nuova intestazione. Entro

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorità comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla nuova intestazione dell'autorizzazione. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui ai commi da 6 a 10, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli aventi diritto che non intendano proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare all'autorità comunale la cessazione dell'attività o la sospensione dell'attività che non può comunque essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.”.

Art. 18

Modifiche all'art.1, comma 129 della L.R. 11/2008

1. Il comma 129 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“129. *(Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio).* I Comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Le dero-

ghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di 32 giornate domenicali o festive.”.

Art. 19

Modifiche all'art. 1, comma 130 della L.R. 11/2008

1. Il comma 130 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“130. *(Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio).* Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali ovunque ubicati e autorizzati a norma del comma 34.”.

Art. 20

Modifiche all'art. 1, comma 131 della L.R. 11/2008

1. Il comma 131 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:

“131. La chiusura è obbligatoria nella giornata di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre, per tutti i Comuni con l'eccezione di quelli di cui al comma 130, nonché di tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica”.

Art. 21

Modifiche all'art. 1, comma 132 della L.R. 11/2008

1. Il comma 132 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“132. *(Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al detta-*

glio). Nei Comuni dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, al fine di armonizzare le decisioni dei singoli Comuni e consentire un effettivo servizio ai consumatori, i Comuni individuano le giornate di deroga in sede di Conferenza dei Servizi a cui partecipano i Comuni della medesima area del QRR interessati, oltre che le rappresentanze di cui al comma 129 e i rappresentanti della Grande Distribuzione. La Conferenza dei Servizi viene convocata dal Dirigente responsabile di settore del Comune più grande presente nell'area del QRR entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. La Conferenza dei Servizi elabora un calendario delle deroghe garantendo la rotazione dell'apertura domenicale e festiva, possibilmente per tutto l'anno, e per ogni Comune. La Conferenza dei Servizi decide il calendario delle deroghe per tutti i Comuni dell'area del QRR dove operano esercizi delle grandi superfici di vendita, con voto palese e a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni partecipanti. In assenza di decisione il responsabile del procedimento invia il verbale della Conferenza alla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo. Entro il termine del 30 novembre, nel rispetto delle decisioni assunte in Conferenza dei Servizi, i Comuni emettono le rispettive ordinanze sindacali e le inviano alla Direzione Attività Produttive della Regione Abruzzo.”.

Art. 22

Modifiche all'art. 1, comma 133 della L.R. 11/2008

1. Il comma 133 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:
“133. *(Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio)*.”

glio). La Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, sentite le associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, in via sostitutiva provvede a disciplinare le deroghe alla chiusura domenicale e festiva per quei Comuni che, nei termini di cui al comma 132, non abbiano adottato i provvedimenti di loro competenza.”.

Art. 23

Modifiche all'art. 1, comma 134 della L.R. 11/2008

1. Il comma 134 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:
“134. *(Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio)*. In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i Comuni, sentite le Associazioni di cui al primo periodo del comma 126, concedono ulteriori deroghe che comunque non possono superare le 4 giornate domenicali o festive”.

Art. 24

Modifiche all'art. 1, comma 135 della L.R. 11/2008

1. Il comma 135 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:
“135. *(Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio)*. Tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale, comprese quelle artigiane, rispettano l'orario di apertura e di chiusura del centro.”.

Art. 25

**Integrazione all'art. 1, comma 136 della
L.R. 11/2008**

1. Dopo la lettera i) del comma 136 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è aggiunta la seguente lettera:

“i bis) commercio all'ingrosso.”.

Art. 26

**Modifiche all'art. 1, comma 139 della
L.R. 11/2008**

1. Il comma 139 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“139. *(Sanzioni e revoche per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa)*. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, da 17 a 28, da 75 a 78, da 126 a 136, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l'Amministrazione Comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente comma, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 36, da 80 a 83 e 85 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità così come previsto dal comma 66;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta, ai sensi del secondo periodo del presente comma, nell'ultimo triennio;
- e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma 55.”

Art. 27

**Modifiche all'art. 1, comma 140 della
L.R. 11/2008**

1. Il comma 140 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

“140. *(Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila e alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni dei commi dal 93 al 135 e del comma 137 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura decade qualora il titolare:

- a) non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;
- c) non comunichi l'eventuale richiesta di sospensione dell'attività di cui al comma 121 e non comunichi la data della riattivazione."

Art. 28

Modifiche all'art.1, comma 141 della L.R. 11/2008

1. Il comma 141 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

"141. (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Nella fattispecie di cui al comma 140 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e 17-quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi del comma 137 della presente legge, l'Autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui ai commi da 99 a 101 della presente legge per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato."

Art. 29

Modifiche dell'art. 1, comma 152 della L.R. 11/2008

1. Il numero 2) della lettera a) del comma 152 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2) tutti gli articoli del Titolo X (Commercio al dettaglio su aree pubbliche)."

Art. 30

Modifiche all'art. 1, comma 153 della L.R. 11/2008

1. Il comma 153 dell'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:

"153. (Criteri e parametri di ripartizione inerenti la legge regionale 5 maggio 1998, n. 39). I contributi di cui alla L.R. 05/05/1998 n. 39 (Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse) che la Regione può concedere alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 recante (Interventi della Regione Abruzzo a favore del commercio al dettaglio) e successive modifiche, e che hanno sede legale e sono operanti nella Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripartiti, tra le diverse Cooperative, nel modo seguente:

- a) per il 20% in proporzione dei contributi concessi dalla Regione per la formazione del patrimonio sociale in base alla L.R. 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dalle singole cooperative;
- c) per il 40% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente."

Art. 31

Modifica all'art. 1 comma 155 della L.R. 11/2008

1. Al comma 155 dell'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008 n. 11 le parole "5 giornate" sono sostituite con le parole "7 giornate".

Art. 32

Deroga al regime delle vendite promozionali

1. Per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti il commercio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 82 (*le vendite promozionali*) della L.R. 11/2008, possono effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell'anno e senza limiti sulle referenze presenti nel punto vendita.

Art. 33

Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita

1. Per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentite richieste di autorizzazione per l'apertura di grandi superfici di vendita di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 11/2008.
2. Sono fatte salve le richieste di autorizzazione, relative all'apertura di grandi superfici di vendita, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, complete di tutta la documentazione, per le quali si applicano le norme in base alle quali le domande sono state prodotte.

Art. 34

Disposizioni in materia di chiusura domenicale e festiva

1. Per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 129 dell'art. 1 della L.R. n. 11/2008.
2. Entro il periodo di cui al comma 1 gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura

domenicale e festiva, escluse le giornate obbligatorie di chiusura di cui all'art. 1, comma 131, della L.R. 11/2008, per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con apposita Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Nella fase di prima applicazione della presente legge la Conferenza dei Servizi di cui al comma 132 dell'art. 1 della L.R. 11/2008 è convocata, per la definizione dei calendari delle deroghe, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Nel caso in cui i Comuni, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, deliberino usufruendo delle deroghe previste dal presente articolo, nonché di ulteriori deroghe previste dall'art. 23, gli stessi, limitatamente alla grande distribuzione, si impegnano ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva, e a sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilità del settore.

Art. 35

Abrogazioni

1. Sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la lettera a) del comma 6 dell'art. 1 della LR 11/2008;
 - b) il comma 2 dell'art. 36 della L.R. 1/2010.

Art. 36

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 12 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, n. 18:

Modifica all'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12: (Integrazione all'art. 15 della L.R. 141/1997 recante "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive").

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 1 della L.R. n. 12/2007

1. Alla lettera c bis) di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'art. 15 della L.R. n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative",

così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive"), le parole "l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno 2010".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 12 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, n. 19:

Istituzione dell'Osservatorio sulla ricostruzione.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e compiti dell'Osservatorio sulla ricostruzione

1. La Regione Abruzzo istituisce l'Osservatorio sulla ricostruzione di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei Programmi di recupero predisposti dai Comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da Enti e soggetti privati, al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i

tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie, e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti.

3. L'Osservatorio, attraverso i dati raccolti, verifica l'avanzamento dei programmi e degli interventi di ricostruzione della Regione e degli Enti Locali:
 - a) nei territori dei Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, individuati dai Decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;
 - b) nei territori di tutti gli altri Comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico.

Art. 2

Attività dell'Osservatorio

1. Nell'ambito delle finalità e dei compiti di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge le seguenti attività:
 - a) attività di monitoraggio, come strumento di controllo e di governo di tutta la ricostruzione, che consenta di fornire in tempo reale i dati sullo stato di avanzamento fisico degli interventi;
 - b) proposte ed iniziative inerenti la programmazione e pianificazione dei programmi;
 - c) attività di diffusione come strumento atto a garantire la divulgazione affidabile, globale e analitica, di tutte le informazioni sulla ricostruzione;
 - d) tracciabilità del finanziamento a partire dall'individuazione del beneficiario, dei

professionisti incaricati del programma-progetto, dell'iter approvativo dell'intervento da parte degli organi competenti, della modalità della gara d'appalto e dell'esito della stessa, di eventuali sub-appalti e fornitori dei materiali per importi superiori a 10 mila euro per ogni tipologia di merce, di cui bisogna conoscere sede legale ed operativa, di stati di avanzamento, di perizie di variante in corso, della rendicontazione e della certificazione del collaudo finale.

Art. 3

Assetto organizzativo

1. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale, che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determina le linee guida per l'attività, la dotazione di strumenti, risorse finanziarie e personale.
2. Pur conservando propria autonomia organizzativa l'Osservatorio sulla ricostruzione si avvale dell'attività dell'attuale Sezione regionale Osservatorio Contratti pubblici per Lavori, Servizi e Forniture.

Art. 4

Il sito Internet

1. Il sito Internet dell'Osservatorio sulla ricostruzione fornisce dati e informazioni relative allo stato di attuazione della ricostruzione e di tutte le fasi della tracciabilità del finanziamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d).
2. Tale attività è realizzata attraverso la gestione e lo sviluppo di un sito Internet per la presentazione on - line di tutto ciò che riguarda la ricostruzione, la realizzazione di rapporti di monitoraggio periodici, la promozione di confronti e dibattiti con gli operatori della comunicazione e della stampa, la

produzione di indagini conoscitive, materiale divulgativo, prodotti multimediali e pubblicazioni specifiche sul post - terremoto.

3. L'attivazione del sito Internet e la sua messa in linea è determinata dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 3.
4. Il sito Internet dell'Osservatorio sulla ricostruzione costituisce un'apposita sezione del sito già istituito con la L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (legge finanziaria regionale 2010).

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 12 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 275:

Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86, art. 25 – Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 ad oggetto: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione;

Premesso che:

- la legge regionale n. 86/99 stabilisce il principio della indennizzabilità dei danni procurati al patrimonio zootecnico regionale dai cani randagi o inselvatichiti;
- l'art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 1, stabilisce infatti che l'indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvatichiti è corrisposto alle aziende agricole e zootecniche che abbiano subito la perdita del bestiame e che questa deve essere accertata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., d'intesa con gli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste;
- l'art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 2, prevede che la Giunta regionale debba determinare, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvatichiti
- l'art. 25 della predetta legge regionale n. 86/99, al comma 3, stabilisce che l'indennizzo per le perdite di bestiame può essere erogato solo nel caso in cui il bestiame sia allevato in ottemperanza alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nelle singole province;

Preso atto che la precitata legge regionale sostituisce ed abroga espressamente la precedente 11 febbraio 1992, n. 15 per l'applicazione della quale la Giunta regionale aveva adottato il precedente provvedimento n. 874 del 24.02.1993 al fine di stabilire i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o

inselvaticiti;

Considerato che con altra precedente Deliberazione n. 835 del 13.08.2007, la Giunta regionale, al fine di evitare errate interpretazioni applicative generate da una deliberazione adottata per effetto di una legge regionale abrogata, aveva proceduto a riapprovare ex novo i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti;

Ritenuto che, essendo trascorsi oramai dieci anni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, è oggi possibile disporre della diretta esperienza maturata da parte di tutti gli addetti alla procedura accertativa per la corresponsione degli indennizzi di che trattasi, sia a livello di apparato regionale, sia a livello di addetti ASL, sia a livello delle strutture del Corpo Forestale dello Stato;

Valutate pertanto tutte le sollecitazioni delle parti interessate, si ritiene opportuno procedere a rideterminare i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti degli addetti alle procedure accertative, valutative e liquidative dei danni in parola, migliorando così l'efficacia e l'efficienza complessiva dell'azione amministrativa;

Rilevato peraltro, che il Corpo Forestale dello Stato ha fatto presente, in più occasioni, che le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale si applicano esclusivamente nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e, comunque, nulla dispongono a proposito di allevamenti di animali, ma stabiliscono invece solo alcune norme inerenti la custodia degli animali al pascolo;

Considerato, in definitiva, che occorre procedere alla revisione della modalità accertative di che trattasi, riconsiderando sempre e comun-

que nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 86/99, l'apporto ed il coinvolgimento del Corpo Forestale dello Stato;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di revocare la propria precedente deliberazione n. 835 del 13.08.2007;
2. di approvare, in applicazione dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86, i criteri e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni causati da cani randagi o inselvaticiti, meglio precisati nella guida riportata a pagina seguente;
3. di dare atto che a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della presente deliberazione, le istanze in sospeso presso il competente Servizio veterinario della Direzione Politiche della Salute saranno soddisfatte direttamente dal Servizio, mentre non saranno più accettate, con la stessa decorrenza, nuove istanze;
4. di dare atto che le risorse economiche per il pagamento diretto degli indennizzi da parte delle ASL regionali saranno anticipate, nei limiti della disponibilità dei fondi in bilancio, ad inizio di ogni anno dal Servizio Veterinario regionale alle singole ASL interessate sulla base della spesa storica riferita agli ultimi tre anni e che, alla fine di ogni anno, le ASL regionali dovranno rimettere un preciso rendiconto economico;
5. di dare atto che l'indennizzo erogato per danni da cani randagi non è cumulabile con nessuna altra misura da parte di altre Strut-

ture della Regione Abruzzo o di altri Enti, Organismi e Associazioni per le medesime finalità;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Segue allegato

GUIDA CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO, LA VALUTAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI DA CANI RANDAGI O INSELVATICHI

1. L'indennizzo previsto dall'art. 25 della legge regionale 21 settembre 1999, n. 86 a favore delle aziende agricole e zootecniche che abbiano subito la perdita del bestiame da parte di cani randagi o inselvaticiti, sarà corrisposto solo per i capi animali e solo nella misura del 50% del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, riferito alla data dell'aggressione;
2. L'indennizzo sarà corrisposto previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente documento ed a condizione che l'azienda richiedente sia registrata sul sistema informativo informatizzato regionale (SIVRA-BDR);
3. L'indennizzo sarà corrisposto:
 - 3.1 per gli animali uccisi identificabili, quindi dotati di marchio di identificazione (contrassegno auricolare, tatuaggio, dispositivo elettronico o altro);
 - 3.2 per gli animali non dotati di marchio, se rientranti nei limiti fissati dall'art. 6 del D.P.R. 30 aprile 2006, n. 317 per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina e dal D.M. 5 agosto 2006 e sue modifiche ed integrazioni per la specie equina;
 - 3.3 per gli animali non dotati di marchio, se il marchio stesso è andato perduto per effetto dell'aggressione e qualora vi sia, in tal senso, una espressa dichiarazione del veterinario pubblico;
4. L'indennizzo sarà corrisposto solo sulla base della seguente documentazione, da conservare a cura dei competenti Servizi delle Aziende Sanitarie Locali regionali:
 - 4.1 domanda dell'interessato redatta in carta semplice e indirizzata al Servizio Veterinario della ASL competente territorialmente. La domanda deve contenere generalità, indirizzo, codice fiscale dell'allevatore, denominazione, ubicazione e codice identificativo dell'azienda ed il codice IBAN sul quale effettuare il versamento dell'indennizzo;
 - 4.2 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che gli animali uccisi ed oggetto dell'aggressione dei cani randagi o inselvaticiti risultavano, al momento dell'aggressione, ben custoditi;
 - 4.3 attestato del Sindaco del Comune competente per territorio dal quale risulti che, alla data dell'aggressione erano presenti sul territorio cani randagi o inselvaticiti;
 - 4.4 attestato del Servizio Veterinario della ASL competente territorialmente e/o verbale del sopralluogo del Veterinario pubblico dal quale risulti:
 - che l'aggressione è dovuta a cani randagi o inselvaticiti;
 - la specie animale uccisa;
 - il codice identificativo dell'animale;
 - le modalità di smaltimento degli animali uccisi;
 - che gli animali vittime dei cani randagi erano sottoposti ai controlli delle malattie;
 - che il richiedente non ha contravvenuto alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U. del R.D. 27.7.1934, n. 1265, della legge 2.6.1988, n. 218 e dal Reg. di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 2 1954, n. 320;
 - 4.5 certificato delle Guardie forestali competenti per territorio dal quale risulti che gli animali vittime dei cani randagi o inselvaticiti erano o meno allevati/custoditi al pascolo e, in caso affermativo, che l'allevamento e/o la custodia degli animali avveniva in ottemperanza alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nelle singole province, per quanto di competenza;
5. La liquidazione dell'indennizzo sarà effettuata ai richiedenti direttamente dal Servizio Veterinario della ASL competente territorialmente, che renderà, senza richiesta, le somme annualmente spese al Servizio Veterinario regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. Il Servizio Veterinario regionale effettuerà le dovute compensazioni nella determinazione delle somme da corrispondere nel nuovo anno, per cui potrà procedere ad anticipare le somme alle ASL solo dopo aver ottenuto la rendicontazione relativa all'anno precedente.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 276:

Linee guida relative ai controlli ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards, elenco e disciplina degli audit.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, ed in particolare quanto disposto dagli artt. 8 e 10;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Vista la decisione della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabi-

lisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in particolare, l'art. 2 che individua, tra l'altro, le Regioni quali Autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004;

Ritenuto che in attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare e delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, sia opportuno garantire modalità uniformi in ordine alla programmazione, esecuzione e rendicontazione del controllo ufficiale attuato dalle Autorità competenti regionali e locali;

Considerato che la definizione di modalità comuni, oltre a consentire il raggiungimento di un livello uniforme delle attività di controllo ufficiale sul territorio regionale, costituisce elemento di trasparenza nei confronti degli operatori del settore alimentare, così come richiesto dal reg. CE 882/2004;

Ritenuto necessario, per quanto sopraesposto, procedere all'approvazione delle Linee guida contenute nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopraesposto, procedere all'approvazione del programma di formazione di cui all'allegato B), parimenti allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Preso atto che in data 27.01.2010, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha

approvato il documento allegato C) quale parte integrante al presente provvedimento, relativo ai “criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo da parte delle regioni e delle province autonome in materia di sicurezza alimentare”

Richiamata la sopra citata decisione della Commissione n. 2006/677/CE, ed in particolare i punti 5.2 “Trasparenza”, 5.3 “Indipendenza” e 6.6 “Competenza degli auditor”;

Ritenuto che gli auditor che si occuperanno degli audit debbano essere prevalentemente individuati nell’ambito del personale dipendente del sistema sanitario regionale e della Direzione della Giunta Regionale competente in materia;

Ritenuto che per attuare quanto previsto dalla decisione 2006/677/CE debbano essere definiti i criteri di qualifica, e le modalità per il mantenimento della stessa, degli auditor, degli ispettori e degli esperti tecnici che si occuperanno delle verifiche del controllo ufficiale eseguito dalle Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare e debbono essere pubblicizzati con idonee modalità gli elenchi delle varie tipologie di auditor, di ispettori e di esperti tecnici individuati quali esecutori delle verifiche;

Ritenuto che per favorire l’implementazione dei sistemi di audit ed assicurare un supporto metodologico e di indirizzo, al fine di garantire che gli auditor lavorino in modo coerente e affidabile, sia necessario assicurare un coordinamento degli auditor regionali che si occuperanno degli audit condotti dall’Autorità competente regionale verso le Autorità competenti territoriali;

Vista la Deliberazione di G.R. n.100 dell’11.02.2008 recante all’oggetto “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008/2010 – previsto dal

Reg. (CE) n.882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21.05.2007”;

Vista la Determinazione Dirigenziale DG/11/54 del 31.03.2008 “Libro delle Regole - Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC) 2008-2010;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA


per le motivazioni riportate in narrativa:

1. di approvare le “Linee guida per l’audit nel controllo degli operatori del settore alimentare” di cui all’**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il “Programma di formazione di auditor, ispettore ed esperto tecnico in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e requisiti per l’esercizio delle attività” di cui all’**Allegato B**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di prendere atto dell’**allegato C**, relativo ai “criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo da parte delle regioni e delle province autonome in materia di sicurezza alimentare”;
4. di istituire l’elenco regionale degli Auditors presso il Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo;

5. di incaricare il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, della costituzione, della eventuale suddivisione in sezioni, della validazione e della pubblicazione dell'elenco regionale degli Auditors e la relativa modulistica e documentazione per accedere all'elenco in questione;
7. di stabilire che la formazione del personale dipendente del sistema sanitario regionale e della Direzione della Giunta Regionale competente in materia venga effettuata attraverso specifici corsi, organizzati dal competente servizio della Direzione Politiche della Salute anche attraverso Enti, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati all'uopo deputati;
8. di precisare che per la formazione del personale della Direzione Politiche della Salute, devono essere prioritariamente utilizzate le risorse derivanti dai fondi della L.R. 20/2006;
9. di pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo)*.

Seguono allegati

Documento composto da n. 13 fasciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla dell-
 berazione n. 276 del 12 APR 2010
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)



ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO VETERINARIO

**LINEE GUIDA PER L'AUDIT NEL CONTROLLO DEGLI
 OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE**

Premessa

Il documento riguarda l'utilizzo della tecnica di audit di cui alla norma UNI ISO EN 19011 applicata al controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare come previsto dal Regolamento CE 882/04 e dalla decisione CE 277/2006, nonché dalla delibera di G.R. Abruzzo n° 100 dell'11.2.2008. Il documento si divide in due parti:

- La prima è relativa agli aspetti concettuali dell'audit applicato alla valutazione degli operatori del settore alimentare (OSA) per quanto riguarda l'efficacia e l'adeguatezza del loro sistema produttivo agli standard di sicurezza della legislazione alimentare.
- La seconda parte descrive le fasi operative della conduzione dell'audit presso l'OSA. Concettualmente la valutazione di un OSA mediante audit avviene una volta definiti i requisiti generali (elementi di sistema) e i requisiti specifici della fase della filiera in cui l'OSA opera.

I requisiti generali sviluppati dal presente documento sono riconducibili alle seguenti attività: formazione e addestramento del personale, attività di verifica interna, sistema di rintracciabilità, sistema documentale. Per gli OSA che operano in una fase post-produzione primaria si devono aggiungere gli standard del sistema HACCP e quelli del sistema di gestione dei pre-requisiti all'HACCP (SOP – GMP - GHP).

L'auditor deve raccogliere evidenza della presenza del sistema di gestione e della sua efficacia e valutarne l'adeguatezza e la capacità di miglioramento del sistema stesso nonché la capacità di mantenere questi aspetti nel tempo. Per fare ciò l'auditor deve possedere qualificazione (formazione, addestramento, valutazione) e eseguire la raccolta di evidenze nell'ambito del sistema produttivo dell'OSA su cui costruire una valutazione oggettiva.

Ai fini della valutazione esistono tecniche di indagine diretta e di verifica di specifici requisiti, e tecniche di indagine indiretta che desumono la valutazione attraverso l'incrocio di aspetti trasversali e generali al sistema produttivo dell'OSA. Per rendere il più oggettiva possibile la valutazione effettuata sull'OSA, l'autorità competente deve adottare procedure formalizzate di controllo ufficiale (es. check-list).

Nella parte che descrive la conduzione dell'audit sono elencate le fasi operative che devono essere percorse: avvio dell'audit, pianificazione, conduzione delle attività di audit, preparazione del rapporto, svolgimento di azioni successive.

Nel documento sono inoltre presenti un glossario di termini e definizioni, un piccolo prontuario dell'auditor su tecniche di comportamento e tecniche di indagine, e un modello di rapporto di audit.

Introduzione

Il documento affronta uno dei principali problemi emersi nella messa a punto dei controlli ufficiali così come nel Regolamento CE 882/04 è previsto debba fare l'autorità competente. Uno dei requisiti base per l'autorità competente è quello di attuare controlli differenziati per tipologia e frequenza in funzione del "rischio". Gli strumenti previsti dal Regolamento sono verifica, ispezione, audit, sorveglianza, monitoraggio e campionamento. Tra questi, l'audit è lo strumento più innovativo - ma anche meno conosciuto - da parte dei servizi che storicamente hanno effettuato il controllo ufficiale sugli alimenti per l'uomo, animali e mangime. Il Documento illustra quindi come una tecnica di controllo sviluppata nell'ambito del mondo dell'assicurazione della qualità debba essere usata da parte dell'autorità competente sui controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, per poter valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema produttivo dell'operatore del settore alimentare (OSA) rispetto alla fase della filiera alimentare in cui egli opera.



L'applicazione della tecnica dell'audit prevede due requisiti: uno standard di riferimento (check-list), che è l'oggetto di valutazione dell'audit, e l'esecuzione dello stesso da parte di personale qualificato (formato, addestrato e valutato competente) che prende la denominazione di auditor.

Se relativamente agli auditor la collaborazione con organismi accreditati è/o riconosciuti lo svolgimento del piano di formazione regionale possono essere la soluzione dei problemi di qualificazione del personale; la definizione di uno standard ha posto importanti problemi concettuali, in quanto solo la legislazione di per sé non può essere assimilata a uno standard e inoltre essa non è stata ancora completamente definita in questi aspetti di standardizzazione dei processi su cui l'operatore del settore alimentare deve dare evidenza (Regolamento 882/04, art. 17; Reg. 852/2004).

È stato pertanto necessario costruire uno standard di riferimento per gli OSA basato su tracciabilità, formazione del personale, presenza di verifiche interne e sistema documentale. Per gli OSA che operano in una fase successiva a quella primaria si aggiungono gli standard del sistema HACCP e quelli del sistema di gestione dei prerequisiti all'HACCP (SOP – GMP - GHP).

Il Documento vuole quindi essere un contributo allo sviluppo delle competenze di valutazione che la legislazione europea e internazionale richiedono a un'autorità competente.

Generalità

L'attività di controllo ufficiale da parte dei Servizi igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) e dei Servizi veterinari (SVET) dei Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende SL viene svolta nell'ambito di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale e da quella dei Paesi terzi con cui esistono accordi di equivalenza, utilizzando le tecniche e le modalità di controllo appropriate e mediante la proceduralizzazione delle attività.

L'oggetto dei controlli ufficiali nel campo della sicurezza alimentare è l'operatore del settore alimentare (OSA), rispetto alla fase della filiera alimentare in cui esercita la sua attività.

Le tecniche di controllo a cui si fa riferimento sono quelle previste dalla regolamentazione europea, e precisamente dal Regolamento CE 882/2004 del 29/4/2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" nonché della Dec. CE 277/2006.

Nel campo della sicurezza alimentare, un aspetto innovativo delle tecniche di controllo introdotte dalla legislazione è quello della conduzione di audit.

Ai fini di chiarire il reale campo di applicazione di questi controlli è necessario individuare le differenze tra audit e ispezione, come tecniche attuate dall'autorità competente per raggiungere l'obiettivo di valutazione di un OSA, ai fini della sua rispondenza ai requisiti della norma di riferimento.

Si definisce:

• **audit:** "un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi";

• **ispezione:** "l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali".

Pertanto bisogna fare attenzione a non confondere i due termini, in quanto l'ispezione tende a valutare il risultato di un singolo processo e/o il prodotto derivato ed è una valutazione che si riferisce al preciso momento in cui viene fatta. L'audit riguarda l'insieme dei processi (gestionali e operativi) e la loro interazione, ai fini di valutare l'affidabilità (raggiungere gli standard di sicurezza previsti) dell'intero sistema di produzione e la capacità di mantenere tale affidabilità nel tempo.

In altri termini è possibile definire come segue l'attività di audit su un OSA operato dall'autorità competente:

L'attività di audit, nel settore della sicurezza alimentare, focalizza l'attenzione sulla raccolta delle evidenze relative al fatto che l'OSA sia in grado di identificare nella sua organizzazione e nei suoi processi collegati alla sicurezza degli alimenti, ogni area potenziale di miglioramento. Esso deve identificare, inoltre, le aree dell'OSA che hanno anomalie e le azioni che devono essere implementate per correggerle.

Nel successivo capitolo dedicato agli "Aspetti operativi nella conduzione di audit" vengono descritti i principali aspetti dell'attività di audit secondo la norma ISO EN 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale".



Compiti

1. Compiti comuni ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL.

I servizi del dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL. si occupano di applicare, nel corso del triennio 2010-2012, il programma di audit, dopo idonea formazione e qualificazione del proprio personale.

Al termine della formazione del proprio personale, il direttore del servizio predispone il programma annuale da inviare alla regione e alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Per l'anno 2010 il programma dovrà essere prodotto entro 30 giorni dalla fine del primo corso di formazione organizzato/autorizzato dalla Regione Abruzzo.

Il programma, nell'ambito di quello del Dipartimento di prevenzione, deve riportare: il campo di attività, i tempi e gli altri criteri, secondo il modello riportato in BDR-SIVRA.

Come meglio precisato in seguito, le categorie e le strutture da sottoporre ad audit vengono individuate in base all'analisi del rischio, da effettuare a cura di ogni servizio secondo i criteri della delibera regionale n. 100/2008 e con le successive integrazioni. I verbali e ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio Veterinario regionale.

I Direttori dei Servizi del Dipartimento, o loro delegati, ciascuno per la parte di loro competenza, effettuano gli audit interni di supervisione, con il supporto di personale auditato del proprio servizio, in possesso di conoscenze documentate relative al proprio sistema di gestione per la qualità. Il personale che effettua gli audit interni del SGQ è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, ed iscritti nell'elenco regionale degli auditors. Insieme al Programma annuale è redatto un cronoprogramma annuale degli audit. Il cronoprogramma è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della ASL interessata. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell'attività sottoposta a verifica.

Programmi annuali dei singoli servizi del Dipartimento

Sanità Animale

Per il primo triennio di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra le seguenti: strutture di ricovero per gli animali d'affezione, stalle di sosta, strutture di disinfezione e disinfestazione, Centri di raccolta Import/Export, allevamenti di tipo industriale intensivi.

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività

- a. Audit interno: n° 2 all'anno (di cui uno di settore e uno di sistema);
- b. Audit presso operatore: almeno n° 5 all'anno;
- c. Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze.

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i medici veterinari dello stesso servizio, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nell'equipe anche medici veterinari degli altri servizi (Aree B e C), naturalmente formati ed addestrati.

Servizio di Igiene degli alimenti di O.A.

Per il primo triennio di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra le seguenti:

Stabilimenti a bollo CE; Impianti Import/Export; Stabilimenti Export USA /Giappone; Grande distribuzione; ogni altra struttura risultante dall'analisi del rischio.

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività

- a. Audit interno: n° 2 all'anno (di cui uno di settore e uno di sistema);
- b. Audit presso operatore: almeno n. 10 all'anno;
- c. Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze.

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i medici veterinari dello stesso servizio, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nell'equipe anche sanitari degli altri servizi (SIAN e C), naturalmente formati ed addestrati.





Servizio di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zooteniche

Per il primo triennio di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra le seguenti: Stabilimenti di trattamento e deposito dei sottoprodotti e residui di prodotti animali; Deposito e grossisti di farmaci e additivi; Mangimifici; Centri di ripopolamento della selvaggina; Strutture autorizzate per l'impiego di animali nella sperimentazione;

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività

- a. Audit interno: n° 2 all'anno (di cui uno di settore e uno di sistema);
- b. Audit presso operatore: almeno n° 5 all'anno;
- c. Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze.

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i medici veterinari dello stesso servizio, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nell'equipe anche medici veterinari degli altri servizi (Area A e B), naturalmente formati ed addestrati.

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)

Per il primo triennio di applicazione, le categorie da sottoporre ad audit saranno scelte tra le seguenti: Stabilimenti di produzione di additivi alimentari, enzimi, e integratori negli alimenti; Centri di cottura e mense industriali; Stabilimenti di produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare (D.Lgs 111/99); Grande distribuzione; Stabilimenti di Import/Export; Ogni ulteriore OSA secondo dall'analisi del rischio.

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività

- a. Audit interno: n° 2 all'anno (di cui uno di settore e uno di sistema);
- b. Audit presso operatore: almeno n° 5 all'anno;
- c. Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze.

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra i sanitari dello stesso servizio ma l'equipe deve comprendere anche sanitari dei servizi medici e veterinari dello stesso Dipartimento.

2. Compiti comuni delle strutture laboratoristiche operanti nella Regione Abruzzo.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo

Agenzia Regionale Tutela Ambientale (ARTA)

Laboratori di Analisi riconosciuti ed accreditati

Le strutture sopra individuate si occupano di applicare, nel corso del triennio 2010-2012, il programma di audit, dopo idonea formazione e qualificazione del proprio personale.

Al termine della formazione del proprio personale, il direttore predispone, conformemente alle linee guida ed alla programmazione regionale, il programma annuale da inviare alla regione e alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Per l'anno 2010 il programma dovrà essere prodotto entro 30 giorni dalla fine del primo corso di formazione organizzato/autorizzato dalla Regione Abruzzo.

Il programma, deve riportare: il campo di attività, i tempi e gli altri criteri, secondo il modello riportato in BDR-SIVRA.

Il campo di intervento di audit delle strutture sopra individuate è quello interno e/o sui fornitori.

La regione Abruzzo potrà avvalersi del personale delle strutture sopra individuato, qualificato ed iscritto nell'elenco regionale degli auditors, per effettuare gli audit di competenza regionale.

I verbali e ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio Veterinario regionale.

I Direttori delle Strutture sopra elencate effettuano gli audit interni di supervisione, con il supporto di personale auditato della propria struttura, in possesso di conoscenze documentate relative al proprio sistema di gestione per la qualità.

Il personale che effettua gli audit interni del SGQ è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, ed iscritti nell'elenco regionale degli auditors.



Insieme al Programma annuale è redatto un cronoprogramma annuale degli audit. Il cronoprogramma è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della Struttura interessata. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell'attività sottoposta a verifica.

3. Compiti dei Servizi regionali della Direzione Politiche della Salute

I servizi della Direzione Politiche della Salute, si occupano di applicare, nel corso del triennio 2010-2012, il programma di audit, dopo idonea formazione e qualificazione del proprio personale.

Al termine della formazione del proprio personale, il dirigente del servizio predispone il programma annuale da inviare al Ministero della Salute e alle altre strutture coinvolte nel programma, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il programma, deve riportare: il campo di attività, i tempi e gli altri criteri, secondo il modello riportato in BDR-SIVRA.

Le strutture da sottoporre ad audit vengono individuate tra i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, l'ARTA, i Laboratori di analisi riconosciuti ed accreditati, gli O.S.A., ecc... in base a criteri da stabilirsi.

I verbali ed ogni ulteriore informazione vengono riportati sul sistema Informativo Informatizzato della Regione Abruzzo, secondo le indicazioni del servizio Veterinario regionale.

I Dirigenti dei Servizi, ciascuno per la parte di loro competenza, effettuano gli audit interni di supervisione, con il supporto di personale auditato del proprio servizio, in possesso di conoscenze documentate relative al proprio sistema di gestione per la qualità. *Il personale che effettua gli audit interni del SGQ è individuato tra coloro in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza, ed iscritti nell'elenco regionale degli auditors.* Insieme al Programma annuale è redatto un cronoprogramma annuale degli audit. Il cronoprogramma è pubblicato sulla sezione dedicata alle attività di audit del sito internet della regione Abruzzo. Per garantire la necessaria indipendenza ed obiettività del processo di valutazione, il personale designato non deve avere compiti o responsabilità dirette nell'attività sottoposta a verifica.

Il programma annuale minimo dovrà prevedere almeno le seguenti attività

- a. Audit interno: n° 2 (di cui uno di settore e uno di sistema);
- b. Audit presso le strutture: almeno n. 2;
- c. Audit di addestramento e qualificazione: secondo le esigenze.

I gruppi di audit devono essere individuati principalmente tra il personale dipendente del servizio, ma si ritiene opportuno che siano inseriti nell'equipe anche personale delle AA.SS.LL., dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'ARTA e, previo accordo, dei corrispondenti servizi delle altre regioni e province autonome.

La tecnica di audit per la valutazione degli operatori del settore alimentare (OSA)

I requisiti normativi, valutati tramite criteri di conformità, ancorché verificati puntualmente (requisiti specifici - legislativi), vanno valutati anche in relazione a cosa l'OSA fa per garantirne nel tempo la conformità (aspetti casuali o frutto di gestione?). Si deve pertanto desumere la validità di un elemento organizzativo del processo di produzione dell'OSA (requisiti generali - gestionali) non solo mediante la verifica puntuale dei criteri di conformità, ma cercando il riscontro coerente dell'attività di gestione sul sistema/processo.

Un ulteriore compito di un programma di audit è quello di servire a valutare:

- la categorizzazione del rischio utente (di un singolo OSA): si effettua valutando l'adeguatezza delle capacità gestionali dell'operatore a conformarsi agli obiettivi di sicurezza individuati dalla legislazione;
- il rischio di un intero settore produttivo: si effettua verificando un campione significativo di OSA rispetto agli obiettivi di sicurezza definiti dalla legislazione. L'attività di audit su un OSA si basa sulla valutazione degli aspetti generali (gestionali) svolgendo il seguente percorso:
 - definire quali sono i requisiti generali che possono essere indagati nelle diverse tipologie di OSA (elementi di sistema);
 - definire i requisiti specifici propri dell'attività svolta dall'OSA, raggruppati per aree ispettive;
 - valutare la rispondenza dei requisiti verificati agli obiettivi dell'audit mediante la raccolta di evidenze;
 - specificare nella sezione "Conclusioni dell'audit" la valutazione del sistema dell'OSA.





Appare ovvio ricordare che anche in sanità pubblica l'esecuzione di audit può essere fatta limitando il campo del medesimo (audit parziale) ad alcuni aspetti ai fini della valutazione sia di settore che di specifici OSA. L'audit parziale (di settore) si adotta soprattutto quando è ad esempio necessario valutare l'implementazione di azioni correttive collegate a precedenti audit, o gli adempimenti da parte degli OSA conseguenti all'entrata in vigore di nuove normative.

I requisiti generali che un audit prende in considerazione riguardano essenzialmente l'organizzazione dell'OSA (così come documentata dall'OSA stesso) e il modo in cui questa incide, governandolo, nel sistema produttivo. Tali requisiti riconducono alla verifica di:

- organizzazione generale: esercizio delle responsabilità nell'attuazione dei principali compiti produttivi, in riferimento alla sicurezza alimentare (processo produttivo, manutenzione di strutture e attrezzature, comunicazione interna, pianificazione delle attività di verifica e controllo);
- formazione e addestramento del personale che deve eseguire le attività di produzione (sapere cosa fare, formalizzazione o meno degli incarichi, descrizione dei propri compiti, ecc.);
- attività di verifica interna (esistenza di verifiche formalizzate o non e loro andamento nel tempo, conseguenze della verifica - azioni correttive e preventive);
- rintracciabilità (come elemento di garanzia del sistema di produzione): legame tra animali, alimenti, prodotti alimentari, gestione fornitori e verifica prodotti/animali in uscita, ecc.;
- sistema documentale degli aspetti obbligatori per legge (esistenza o meno di una procedura, produzione, distribuzione dei documenti e loro conservazione, esistenza di registrazioni, ecc).

Per la valutazione dei requisiti generali si può procedere mediante l'utilizzo di check list che traducono pedissequamente in domande i requisiti richiesti. Un approccio più motivato alla verifica di comportamenti organizzativi dell'OSA fa riferimento ai processi di maggiore significatività come sopra richiamati (attribuzione delle responsabilità delegate, formazione del personale, gestione della rintracciabilità, gestione della documentazione, ecc.). Per ognuno di questi processi devono essere verificati:

- i criteri definiti per la gestione;
- le modalità di controllo adottate;
- le modalità di documentazione in riferimento alla specifica del processo e ai suoi risultati.

Lo schema che segue illustra a titolo di esempio come il valutatore dovrebbe gestire le interviste per raccogliere le evidenze necessarie e raggiungere una valutazione il più oggettiva possibile.

Tecniche di indagine di carattere specifico (per processi)

COSA FARE - COSA TROVARE - SE NON CONFORME - COSA INDAGARE - INDAGINE RINTRACCIABILITÀ - RITIRO/RICHIAMO

Verifica criteri/modalità di rintracciabilità, ritiro/richiamo, Analisi evidenze, Osservazioni attività di processo

Materie prime utilizzate

Fornitori selezionati

Controlli sul prodotto (analitici, strumentali, visivi)

Controlli sul processo (analitici, strumentali, visivi)

Personale coinvolto e relative responsabilità

Destinatari del prodotto

Formazione e addestramento del personale

Criteri di gestione delle non conformità (interventi sul prodotto)

Criteri di gestione delle non conformità (interventi di processo)

Analisi delle cause

Gestione delle azioni correttive

Analisi dei reclami

Formazione del personale

Applicazione da parte dell'azienda dello strumento dell'audit interno

INDAGINE FORMAZIONE PERSONALE

Verifica criteri/modalità di addestramento e formazione Analisi evidenze Osservazioni attività di processo

Presenza di programmi di formazione

Registrazioni relative dell'avvenuta formazione

Personale coinvolto e relative responsabilità

Comportamento del personale nei reparti

Analisi delle cause

Gestione delle azioni correttive

Risorse messe a disposizione della direzione (approvazioni piani formazione, numero persone per reparto o laboratorio)



Analisi dei reclami
 Applicazione da parte dell'azienda dello strumento dell'audit interno

INDAGINE CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

Verifica criteri/modalità di gestione documentazione, analisi evidenze, verifica modalità di archiviazione

Presenza dei documenti presso le postazioni di utilizzo
 Modalità di aggiornamento dei documenti
 Conoscenza da parte degli operatori della esistenza di dette procedure/istruzioni
 Personale coinvolto e relative responsabilità
 Corretta archiviazione delle registrazioni
 Formazione del personale
 Comunicazione interna (trasmissione informazioni)

Analisi delle cause
 Gestione delle azioni correttive
 Applicazione da parte dell'azienda dello strumento audit interni

INDAGINE AUDIT INTERNI

Verifica criteri/modalità di gestione audit interni. Verifica modalità di conduzione, Analisi evidenze.

Pianificazione audit interni (es. funzionamento HACCP, monitoraggio CCP, corretta applicazione del piano dei controlli)

Corretta archiviazione delle registrazioni
 Personale coinvolto e relative responsabilità
 Gestione dei risultati

Azioni preventive/correttive
 Formazione del personale
 Comunicazione interna (trasmissione informazioni)
 Analisi delle cause e gestione delle azioni correttive
 Comunicazione alla direzione dei risultati

L'attività di audit presso l'OSA è basata su una tecnica complessa organizzata in diverse fasi, descritte dettagliatamente precedentemente. Tale attività è preceduta da un'importante fase di preparazione che comprende l'esame di informazioni e documentazione relativi all'OSA. La preparazione si conclude con la trasmissione all'OSA del "piano della visita", in cui sono presentati anche scopo e campo di applicazione su cui si dispiegherà l'audit e dei criteri (ovvero i requisiti) che verranno utilizzati. Questo consente di rendere efficiente il processo di audit (facilità di risposte, presenza di personale competente rispetto al processo oggetto di audit, disponibilità di documentazione pertinente, ecc.) e facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'audit stesso.

Al termine della visita le conclusioni dell'audit devono essere formalizzate su uno specifico documento "Rapporto di audit" che deve essere notificato all'OSA. Per la stesura di questo rapporto l'auditor utilizza i riscontri valutati presso l'OSA (raccolta delle evidenze).

Procedure di controllo ufficiale ai fini dell'esecuzione di audit

L'auditor deve seguire il piano di audit utilizzando le liste di riscontro specifiche per l'audit, elaborate sulla base della tipologia dell'OSA, dello scopo e del campo di applicazione su cui verterà l'audit. Nella fase di indagine l'auditor deve riferirsi ai criteri di valutazione della conformità definiti dalla normativa vigente. Al fine dell'esecuzione dell'audit, l'auditor deve utilizzare procedure operative di controllo come riferimento per la valutazione di requisiti generali e specifici previsti dalla normativa. Va rimarcato che in sanità pubblica, ai fini dell'esecuzione di audit, la valutazione dei requisiti specifici (legislativi) non ha valore solo in quanto tale ma deve essere articolata e condotta in modo da portare le evidenze necessarie a desumere gli aspetti generali di organizzazione dell'OSA.

In corso di audit, in caso di non conformità ai requisiti specifici questi possono essere ritenuti "spie" di perdita di controllo di requisiti generali (gestionali). Questa condizione di per sé giustifica un'ulteriore ricerca di evidenza sugli elementi gestionali attraverso altre verifiche anche rientranti in campi di controllo diversi da quello ove si è verificata la non conformità.

Audit su OSA a livello di produzione primaria

Gli OSA che operano nella produzione primaria sono tenuti al rispetto delle buone prassi e non hanno obbligo di attuazione di "aspetti sistemici" contenuti nel piano HACCP o nel sistema di gestione dei pre-requisiti all'applicazione del sistema HACCP. In relazione a ciò si incontrano maggiori difficoltà nell'utilizzazione della tecnica di audit, a causa della "più limitata" documentazione di riferimento e



proceduralizzazione delle attività espletate. Pertanto la valutazione dei requisiti generali, ossia quelli gestionali relativi all'organizzazione del processo produttivo, avviene spesso per indagine di tipo indiretto, cioè attraverso la verifica dei requisiti specifici previsti dalla normativa sanitaria per gli OSA.

Audit su OSA a livello di trasformazione / distribuzione / somministrazione

Gli OSA che operano in queste fasi della filiera sono tenuti all'implementazione dei sistemi HACCP e di gestione dei pre-requisiti. Tali sistemi contengono di per se stessi requisiti di tipo generale (formazione del personale, audit interni, azioni correttive e preventive, ecc.), la cui valutazione potrà comunque essere integrata anche da indagini sui requisiti specifici.

Aspetti operativi nella conduzione di audit

La tecnica dell'audit

Audit è una parola latina. Il verbo audio, da cui deriva, indica l'ascolto attivo ma anche l'azione di istruttoria e di interrogatorio della magistratura. Trasferito nel vocabolario inglese, nel suo primo significato attuale indica l'esame della contabilità o di altre registrazioni attinenti al denaro o alla proprietà, realizzato da funzionari competenti o altre persone incaricate, al fine di verificarne la correttezza.

Il termine viene però da tempo usato anche con applicazione in altri contesti; per esempio, nella gestione e verifica della qualità in ambiente ISO (UNI EN ISO 19011) l'audit è uno strumento di misura da usare con sistematicità e indipendenza allo scopo di valutare la conformità e l'efficacia di un'organizzazione rispetto a una norma di riferimento.

L'audit può investigare aspetti di sistema (audit generali) e aspetti collegati a processi operativi, prodotti o servizi (audit settoriali) con cui l'organizzazione svolge la propria attività. Tali verifiche possono essere realizzate a livelli progressivi di approfondimento: conformità, adeguatezza, efficacia, evolutività.

Gli audit sono definiti come di prima, seconda e terza parte in funzione dell'organizzazione oggetto di audit e del soggetto che li esegue. Gli audit di prima parte, o audit interni, sono audit che un'organizzazione fa su se stessa (i valutatori possono appartenere o meno all'organizzazione) per valutare se quanto predisposto è:

- applicabile - applicato - efficace - migliorabile.

Gli audit di seconda parte sono audit che un'organizzazione fa sui propri fornitori di prodotti o servizi (possono essere fatti dall'organizzazione stessa o commissionati a una società esterna). Generalmente valutano la conformità ai contratti in essere.

Gli audit di terza parte (audit esterni) sono audit che una parte terza (indipendente) esegue su un'organizzazione al fine di certificarne la conformità rispetto a una norma di riferimento.

Prima di descrivere come si organizzano e si implementano le attività di audit, è necessario puntualizzare alcuni aspetti collegati ai principi, termini e definizioni utilizzate.

I principi dell'audit

Il principio cardine da prendere in considerazione nella realizzazione di un audit è che le conclusioni a cui giunge siano pertinenti e sufficienti al motivo dell'audit stesso (efficacia), e che questo risultato sia ottenibile indipendentemente dall'utilizzo di auditor differenti (riproducibilità come prova di oggettività). Gli altri principi di base nella realizzazione di un audit sono legati alla professionalità dell'auditor, che deve possedere:

- comportamento etico, che è il fondamento della professionalità, fiducia, integrità, riservatezza e discrezione;
- capacità di imparzialità: capacità di riportare fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni. I rapporti di audit devono documentare l'attività espletata, comprese le opinioni contrastanti tra gruppo di audit e organizzazione soggetta ad audit;
- competenza: l'applicazione di conoscenza e capacità (accuratezza e buon senso);
- indipendenza dall'attività oggetto di audit, libertà da conflitti di interesse e da pregiudizi;
- oggettività: l'approccio deve basarsi sull'oggettività (fatti); le evidenze devono essere verificabili, sulla base delle informazioni campionate.

Per i termini e le definizioni più utilizzate, si rimanda alle definizioni già date. L'attività di audit deve essere svolta all'interno di un programma di audit, che da un lato si basa sulla necessità di coprire nel tempo tutti gli aspetti del sistema qualità di un'organizzazione, dall'altro deve comprendere tutte le attività necessarie per pianificare e organizzare il tipo e il numero di audit, nonché le risorse per condurli in maniera efficiente ed efficace.

Termini e definizioni più utilizzate

Criteri di audit: Insieme di politiche, procedure o requisiti

Evidenze dell'audit: Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri di audit e verificabili

Risultanze dall'audit: Risultati della valutazione delle evidenze dall'audit raccolte rispetto ai criteri di audit (conforme, non conforme, opportunità di miglioramento)



Conclusioni dell'audit Esito di un audit fornito dal gruppo di audit dopo aver preso in esame gli obiettivi dell'audit e tutte le risultanze dall'audit

Committente dell'audit: Organizzazione che richiede l'audit (prima, seconda, terza parte)

Organizzazione oggetto di audit: Organizzazione sottoposta all'audit

Auditor – valutatore: Persona che ha la competenza per effettuare un audit

Gruppo di audit: Uno o più auditor che eseguono un audit, supportati - se richiesto – da esperti tecnici

Esperto tecnico: Persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit

Programma di audit: Insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno scopo specifico

Piano dell'audit: Descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione degli audit

Campo dell'audit: Estensione e limiti di un audit.

Il piano dell'audit generalmente comprende una descrizione di localizzazioni fisiche, unità organizzative, attività e processi, periodo di tempo richiesto.

Competenze dimostrate: caratteristiche personali e dimostrata capacità di sapere utilizzare conoscenza e abilità.

Rilievo: Ogni evidenza registrata dai valutatori sulle liste di verifica. Può essere di segno positivo, ma più spesso si tratta di criticità. Ogni rilievo negativo va valutato e classificato attraverso l'espressione del giudizio di merito:

- non conformità/anomalia grave;
- non conformità/anomalia lieve;
- suggerimento di miglioramento (raccomandazione)

Fasi dell'audit

Ciò premesso, l'attività di audit su un'organizzazione si realizza tramite le seguenti fasi.


1. AVVIO DELL'AUDIT

- Nomina del responsabile del gruppo di audit, che coordina le attività e assegna compiti specifici agli auditor.
- Definizione degli obiettivi, del campo e dei criteri dell'audit. Gli obiettivi dell'audit definiscono ciò che deve essere portato a termine nell'audit, che può comprendere la determinazione di conformità di tutto o parte del sistema di gestione della qualità (SGQ); la valutazione della capacità e dell'efficacia del SGQ di assicurare la conformità ai requisiti cogenti; l'identificazione di aree di possibile miglioramento. Il campo dell'audit descrive l'estensione e i limiti dell'audit (localizzazioni fisiche, unità organizzative, attività e processi, ecc.). Nel settore specifico dei controlli sulla sicurezza degli alimenti gli obiettivi dell'audit sugli OSA sono quelli di valutare:
 - il rispetto degli obiettivi di sicurezza alimentare previsti dalla legislazione;
 - la presenza di un sistema di gestione della sicurezza del sistema di produzione dell'OSA;
 - l'efficacia e la capacità di miglioramento del sistema stesso.
- Determinazione della fattibilità dell'audit (valutazione se le informazioni sono sufficienti per pianificare l'audit; valutazione della collaborazione della organizzazione oggetto di audit, del tempo e dell'adeguatezza delle risorse).
- Costituzione del gruppo di audit in funzione degli obiettivi e dell'estensione dell'audit.
- Contatto con l'organizzazione oggetto di audit.

2. PIANIFICAZIONE DELL'AUDIT

Ai fini della conoscenza della struttura e delle sue modalità generali di funzionamento, la documentazione necessaria e richiesta deve essere esaminata prima delle attività di audit. Se la documentazione è insufficiente va richiesta la sua integrazione. Sulla base delle informazioni acquisite va determinato un piano di audit. Tale piano deve tenere conto di obiettivi, estensione e criteri dell'audit, leggi e norme cogenti, rapporti di audit precedenti e relative carenze, richieste di azioni correttive conseguentemente chiuse e in essere, ecc. Nel piano vanno indicati:

- obiettivi;
- estensione e limiti (campo);
- criteri dell'audit;
- programma temporale;
- documenti di riferimento;
- ruoli e responsabilità del gruppo di audit;
- documenti di lavoro adottati (liste di riscontro e piano di campionamento delle attività e processi da sottoporre ad audit). La lista di riscontro è una guida operativa, serve a registrare e archiviare le evidenze, le varie parti devono essere coordinate per ottenere risultati uniformi, raggiungere un grado di approfondimento





appropriato all'audit. Se l'obiettivo è sottoporre ad audit l'efficacia di un processo, è necessario capire cosa il processo debba raggiungere, in quanto disposizioni, istruzioni o procedure potrebbero non essere documentate (formalizzate). La lista deve permettere la facile e documentata preparazione del rapporto di audit. Non deve essere comunque interpretata come limitante alla capacità di indagine dell'auditor;

- criteri (requisiti) e campo dell'audit; le domande, per tipo e numero, devono permettere di stabilire l'attendibilità delle risposte (es. domande crociate). Le aree e gli argomenti devono seguire una logica intesa a garantire la completezza del processo di audit e il grado di approfondimento collegato all'estensione stabilita. Inoltre la definizione di una logica permette una maggiore efficienza del processo di audit;
- personale (dell'organizzazione oggetto di audit) di cui si richiede la presenza.

3. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT SUL POSTO

- Riunione di apertura: serve per confermare lo scopo dell'audit e il piano di verifica presentato.
- Ruoli e responsabilità del gruppo di audit e del personale dell'organizzazione oggetto di audit che accompagna gli auditor. Queste persone devono conoscere le attività e i processi dell'organizzazione.
- Raccolta e verifica delle informazioni: le informazioni sono raccolte tramite campionamento e devono essere verificate (solo queste costituiscono evidenze). Il concetto di campionamento va ben compreso. È impossibile verificare tutte le attività dell'OSA; si procede pertanto a campionarne alcune considerando i risultati di quelle specifiche analisi come indicative di comportamenti più generali. Pertanto esiste sempre un certo grado di incertezza nelle conclusioni. Inoltre è bene ricordare che se si sbaglia campionamento, si sbaglia stima. Nei processi di raccolta delle informazioni è importante che a rispondere siano le persone intervistate e queste siano interpellate in relazione alle responsabilità specifiche che detengono sull'elemento oggetto di verifica.

Processo di audit:

Fonti di informazione - Raccolta mediante campionamento – Verifica – Valutazione (rispetto ai criteri di audit) **Riesame - Conclusioni dell'audit**

Per ogni processo dell'organizzazione oggetto di audit, occorre valutare:

- la sua corretta operatività;
- la sua efficacia al raggiungimento degli obiettivi o specifiche prefissate;
- la sua corretta interrelazione con altri processi dell'organizzazione.

I metodi per condurre le attività di audit sono:

- intervista con il personale;
- osservazione diretta delle attività svolte dall'organizzazione oggetto di audit;
- riesame della documentazione (documenti di riferimento, procedure, istruzioni e registrazioni);
- analisi degli indici e degli indicatori (performance, risultato, ecc.);
- valutazione di attrezzature, strumenti, impianti, risorse, ecc.).
- Raccolta di evidenze oggettive: raccolte durante l'audit, sono formalizzate su documenti di registrazione (spesso rappresentati da un campo note sulle lista di riscontro utilizzata) che descrivono:
 - quello che l'auditor ha visto;
 - quello che l'auditor ha sentito dal personale o verificato come prassi comportamentale.
- Verifica - valutazione - riesame dei rilievi dell'audit: devono essere riesaminati con l'organizzazione oggetto di audit per accertarsi che le evidenze siano accurate e che le non conformità siano capite. La non conformità deve indicare:
 - la prescrizione violata;
 - l'evidenza riscontrata;
 - eventuali ulteriori informazioni: informazioni, evidenze, rilievi
 - l'eventuale proposta di azioni correttive, qualora l'OSA (al quale resta comunque in carico la formulazione della proposta) sia in grado e ritenga opportuno definirla contestualmente alla stesura del rapporto da parte del gruppo di audit.
- Conclusione dell'audit (espressione del giudizio di merito sull'OSA). L'elaborazione delle risultanze e la preparazione delle conclusioni devono essere svolte prima della riunione di chiusura. È necessario che il gruppo di audit si consulti durante l'audit e comunque prima della riunione di chiusura per condividere le risultanze e altre informazioni raccolte. In tale momento devono essere delineate le conclusioni dell'audit, almeno a grandi linee.
- La riunione di chiusura deve essere gestita dal responsabile del gruppo di audit.

Ha lo scopo di presentare all'organizzazione oggetto di audit le conclusioni dell'audit. Inoltre si devono risolvere eventuali divergenze di opinione relative alle risultanze; se non risolte queste divergenze vanno verbalizzate. In particolare bisogna evitare di:

- esprimere considerazioni soggettive da parte degli auditor sulle non conformità riscontrate;
- proporre soluzioni alle non conformità riscontrate, che devono invece essere approfondite e proposte dall'organizzazione oggetto di audit (in caso di audit di parte prima sono invece una logica conseguenza).



4. PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI AUDIT:

• Il rapporto di audit deve costituire una sintesi del processo di audit (richiamando gli obiettivi, il campo, i criteri, il piano e le risultanze), includendo eventuali incertezze e difficoltà incontrate. Di norma viene elaborato e redatto in tempi successivi alla visita. Il rapporto deve riportare anche:

- eventuali opinioni divergenti tra auditor e organizzazione oggetto di audit;
- raccomandazioni per il miglioramento (se specificate negli obiettivi dell'audit);
- piani concordati delle azioni a seguire.

Deve essere coerente con le conclusioni dell'audit illustrate durante la riunione di chiusura.

Nel rapporto di audit non devono essere inserite:

- anomalie riscontrate e risolte durante l'audit;
- informazioni confidenziali;
- opinioni soggettive;
- dichiarazioni ambigue;
- frasi contrastanti e in contraddizione;
- opinioni e fatti non discussi durante la riunione di chiusura.

• L'approvazione e la distribuzione del rapporto di audit devono essere effettuate entro il tempo previsto. Il rapporto è di proprietà del committente dell'audit. Il rapporto ha aspetti formali che sono dettati dalle procedure del committente e dell'istituzione che ha effettuato le verifiche (logo, date, riferimenti, firme degli estensori e degli approvatori). Per un esempio di rapporto di audit si rinvia ai documenti del servizio veterinario regionale.

5. CONDUZIONE DI AZIONI SUCCESSIVE ALL'AUDIT

Le conclusioni dell'audit possono essere di piena conformità ai requisiti oppure indicare l'esigenza di azioni correttive, preventive, e - se richieste - azioni di miglioramento. Tali azioni sono decise, progettate ed eseguite dall'organizzazione oggetto di audit secondo tempi e priorità concordate, e non fanno parte dell'audit. Il completamento e l'efficacia delle azioni intraprese (correttive e preventive) devono essere verificate, appositamente o durante un successivo audit.

Piccolo prontuario per l'auditor: comportamenti, aspetti relazionali, tecniche di approfondimento delle verifiche

Immagine del valutatore

- puntualità: è immagine di corretta conduzione del lavoro; i ritardi causano irritazione e spreco di tempo
- cortesia: mantenersi calmi e cortesi è fondamentale; mai abbandonarsi a reazioni emotive o a discussioni nervose, che possono compromettere il risultato dell'audit
- preparazione: la preparazione preliminare della visita in ufficio è un'ottima base per la conduzione efficace dell'audit. La conoscenza specifica del caso evita perdite di tempo e consente di ottimizzare anche gli sforzi delle persone coinvolte.

Dimostrare all'organizzazione oggetto di indagine di conoscere il proprio lavoro consente di ottenere più facilmente la collaborazione dei rappresentanti aziendali durante la verifica.

- precisione: formulare in modo preciso e puntuale le domande agevola lo svolgimento della verifica, mentre una domanda mal posta genera confusione (o peggio irritazione) e perdite di tempo

Alcune regole di comportamento

- mostrare interesse alle risposte delle persone intervistate
- guardare l'interlocutore negli occhi e fare attenzione al linguaggio gestuale
- non distrarsi per prendere note o compilare la check list durante la conversazione
- dare di tanto in tanto riscontri all'interlocutore e dimostrare attenzione con continuità
- mantenersi calmi, educati e rassicuranti
- porre sempre le domande a coloro che eseguono direttamente il lavoro
- riproporre le domande quando risulta che non sono state chiaramente comprese
- evitare commenti gratuiti sui comportamenti delle persone
- mantenere una certa impassibilità
- esprimersi in maniera chiara e corretta
- ringraziare sempre l'interlocutore al termine dell'intervista

Domande da porre, non domande e domande efficaci

Come? Cosa? Dove? Perché? Quando? Chi?

Un errore tipico nella conduzione delle interviste è quello di porre le domande e risponderci da soli, ad esempio:

Vedo che quando questo parametro è fuori limite, lei identifica il prodotto e lo isola, è vero?

Questo tipo di domanda (definito non domanda) è inefficace e blocca il risultato della conversazione, o peggio induce il valutatore a conclusioni errate o considerazioni fuorvianti. Infatti l'intervistato tenderà a rispondere di sì, ritenendo corretto rispondere così anche qualora l'affermazione del valutatore fosse





inesatta. Una corretta preparazione della lista di riscontro può agevolare l'impostazione corretta delle domande. Le domande vanno poste in maniera efficace, in modo da mettere a proprio agio l'intervistato ed eliminare le perdite di tempo.

Esempio

domanda inefficace domanda efficace

Disponete dell'autorizzazione sanitari XY? Dove conservate l'autorizzazione sanitaria XY?

È stato addestrato per il lavoro che svolge? Come è stato addestrato per il lavoro che svolge?

Effetto del silenzio

Il silenzio può essere uno strumento molto importante, perché molte persone non lo gradiscono e tenderanno quindi volontariamente a romperlo, dicendo qualcosa che magari non avrebbero voluto dire. Quando un valutatore tace limitandosi a guardare la persona intervistata, è probabile che questa manifesti ansia e imbarazzo: spesso una domanda senza risposta è molto utile a capire.

Tecniche di approfondimento dell'indagine

- Richiedere opportune verifiche:

il valutatore non dovrebbe porsi nella posizione di chi presume che l'interlocutore menta sempre e comunque; tuttavia è necessario che si cerchino sempre i riscontri alle dichiarazioni (in particolare quelle positive). Se ad esempio una persona risponde a una domanda dichiarando "Sì, certo, lo abbiamo", non bisognerebbe limitarsi ad accettare questa affermazione, ma cercare un riscontro chiedendo ad esempio "Può mostrarmelo, per favore?"; oppure "Sì certo, lo faccio" - "Può mostrarmi come, per favore?". Ove invece l'interlocutore, rispondendo a una domanda, ammetta egli stesso una carenza, l'ammissione può essere accettata come evidenza della non conformità.

- Esaminare l'evidenza:

anche mentre pone domande, il valutatore dovrebbe sempre esaminare evidenze quali registrazioni, procedure, condizioni dell'ambiente di lavoro, ... A volte è necessario procedere nell'indagine senza parlare, limitandosi ad osservare. Spesso è più utile osservare direttamente le cose e porre domande per verificare la coerenza tra quanto dichiarato e quanto osservato. Il valutatore deve stabilire quando ritiene di avere raccolto sufficienti evidenze per avere un quadro chiaro e affidabile della situazione, senza disperdersi in considerazioni eccessive.

Non esiste una regola fissa: l'esperienza insegnerà a giudicare quando si è visto abbastanza. Esaminando dei documenti (registrazioni), una prassi può essere ad esempio quella di vederne cinque o sei (es. monitoraggio di un CCP, controlli in accettazione, ...): se non c'è evidenza di non conformità, si passerà al punto successivo; in caso contrario, si potrà approfondire l'indagine fin quando non si è sufficientemente convinti del giudizio da esprimere.

- Prendere appunti:

nei limiti del possibile, non si dovrebbe scrivere mentre l'interlocutore parla, ferma restando la necessità di mantenere una registrazione delle informazioni raccolte durante l'ispezione. In presenza di non conformità, la registrazione deve essere dettagliata al fine di agevolare la formulazione chiara e univoca dei rilievi (o richieste di azioni correttive); sarebbe inoltre auspicabile registrare anche gli aspetti rilevati conformi.

- Essere insistenti:

nella conduzione dell'attività ispettiva non bisogna temere di essere sgradevoli; ove vi sia il sospetto di una non conformità, occorre approfondire per averne conferma o scartare l'ipotesi.

Uno dei motivi di selezionare un campione di aree/attività da indagare è proprio di avere un'ampio panorama più ampia possibile in un tempo limitato; se si cercasse di esaminare tutto, si correrebbe il rischio di non riuscire ad approfondire a sufficienza la materia di indagine e gli aspetti che potrebbero risultare non conformi. La quantità di tempo da dedicare alle singole aree del campione può essere determinata solo con la sensibilità del valutatore, che deve mantenere una certa elasticità anche rispetto alla scaletta delle domande (lista di riscontro), in maniera da deviare dallo schema prefissato qualora le circostanze lo richiedessero (ad esempio

per approfondire un aspetto che si presume possa risultare non conforme). Si ricorda a questo proposito che la lista di riscontro è uno strumento, e non il fine dell'attività ispettiva.

- Atteggiamenti ostruzionistici:

nel corso dell'ispezione occorre non intraprendere indagini al di fuori del percorso definito dallo scopo e dal campo di applicazione dell'ispezione stessa (es. su aree o reparti non inclusi nel campo dell'audit), alla ricerca di problemi "misteriosi" o di approfondimenti fini a se stessi.

Errori di questo tipo generano confusione e spreco; spesso possono essere indotti dai rappresentanti dell'organizzazione valutata, che cercano di portare fuori strada l'ispettore per evitare approfondimenti su aspetti carenti o l'individuazione di anomalie. Questo tipo di comportamento è da considerare ostruzionistico, così come la tendenza a lunghe presentazioni, interruzioni, perdite di tempo, ritardi, giri a vuoto o simili espedienti. In tutti questi e analoghi casi, il valutatore deve essere in grado di mantenere il controllo della situazione e impedire distrazioni o deviazioni rispetto al programma dell'audit. In simili circostanze, la



presenza di un gruppo di valutazione composto da due persone è senz'altro d'aiuto, in particolare perché chi pone le domande spesso riesce a percepire immediatamente eventuali sviluppi ostruzionistici.

Valutazione delle interfacce

Un aspetto particolarmente critico da indagare riguarda le interfacce tra i diversi reparti/funzioni oggetto di indagine. Quali elementi sono da considerare nella conduzione della verifica?

- definizione degli input (da dove arriva l'informazione o il dato che serve per svolgere un certo lavoro?)
- modalità di raccolta e archiviazione delle informazioni necessarie per svolgere un determinato lavoro
- definizione degli output (a chi viene trasferita l'informazione o il dato che risulta dall'attività svolta)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Bucciarelli



La presente copia è conforme all'originale

Procedura di gestione delle attività

di cui è stato depositato

in data 22/04/2010 presso il

Ufficio Regionale di Pescara:

Pescara, il 22/04/2010

Il Dirigente del Servizio

Piero De Mazi

Documento composto da n. 4 facciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla del-
 berazione n. 226 del 12 APR. 2010
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)



ALLEGATO "B"

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO VETERINARIO

**PROGRAMMA DI FORMAZIONE DI AUDITOR ED ESPERTO TECNICO IN
 MATERIA DI CONTROLLI UFFICIALI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE ;
 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ E PER LA FORMULAZIONE
 DELL'ELENCO.**

Premessa

La pianificazione ed esecuzione di verifiche ispettive è uno dei requisiti più importanti della norma ISO 9001 che richiede anche, da parte degli auditors, adeguata competenza ed indipendenza. Il programma di formazione si propone quindi di fornire, anche attraverso esempi e casi mutuati da imprese di servizi, commerciali e manifatturiere, le necessarie conoscenze per poter affrontare con serenità, efficacia e competenza le verifiche ispettive di prima e seconda parte, secondo quanto definito nella linea guida UNI EN ISO19011. Completa il corso di formazione un esame finale volto a certificare l'acquisizione della competenza così come previsto dalla linea guida stessa.

Il programma di formazione si conclude con esperienze sul campo mediante la partecipazione al gruppo di audit almeno in 5 casi.

Definizioni

Audit: esame sistematico ed indipendente per accertare se determinate attività ed i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e se siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.

ACR: Autorità Competente Regionale (servizio di medicina veterinaria e sicurezza alimentare);

ACT: Autorità Competente Territoriale (ASL);

Auditor: persona che ha la competenza per effettuare un audit ;

Auditors in qualifica (AinQ): componente del gruppo di audit che al termine del suo percorso formativo viene chiamato a svolgere il ruolo di componente o leader del GDA;

Campo dell'audit: estensione e limiti di un audit. Nota: il campo dell'audit generalmente comprende una descrizione delle localizzazioni fisiche, delle unità organizzative, delle attività e dei processi, come pure il periodo di tempo richiesto.

Committente dell'audit: organizzazione o persona che richiede un audit.

Committente locale: il responsabile di Servizio a livello di Azienda ULS (per i Servizi Veterinari e Igiene degli Alimenti).

Committente regionale: l'Ufficio Regionale di Audit – servizio di medicina veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Abruzzo.

Competenza: dimostrate caratteristiche personali e dimostrata capacità (superamento di corso di formazione) di saper utilizzare conoscenze ed abilità.

Conclusioni dell'audit: esito di un audit fornito dal gruppo di audit dopo aver preso in esame gli obiettivi dell'audit e tutte le risultanze dell'audit.

Criteri dell'audit: insieme delle politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento a cui si confrontano le evidenze dell'audit, ossia la norma in base alla quale sono valutate le attività dell'organizzazione oggetto dell'audit.

Esperto tecnico: persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al GDA.





Evidenze dell'audit: registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sono pertinenti ai criteri dell'audit. Note: le evidenze dell'audit possono essere qualitative o quantitative.

Gruppo di audit (GDA): insieme dei componenti che effettuano l'audit.

Lista di riscontro (check list): elenco dei requisiti da utilizzare come criteri di audit.

Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito; in base alla gravità sono classificate in rilevanti, medie, o minori

Organizzazione oggetto dell'audit: organizzazione sottoposta all'audit.

Osservatore (OSS): componente del GDA che non ha parte attiva nell'audit

Piano dell'audit: descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit

Piano di miglioramento: descrizione delle azioni che l'azienda si fa carico di intraprendere a seguito delle non conformità e/o raccomandazioni emerse durante l'audit

Processo di qualifica: processo per dimostrare la capacità di un auditor in addestramento di ottemperare ai requisiti specificati. Il termine "qualificato" è utilizzato per indicare lo stato corrispondente.

Programma di audit: insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito- un anno- e orientati verso uno scopo specifico. Nota: un programma di audit comprende tutte le attività necessarie per pianificare, organizzare ed eseguire gli audit(di norma annuale).

Responsabile del gruppo di audit (RGA): componente del GDA incaricato dal committente locale che svolge il ruolo di leader del GDA.

SGQ: Sistema Gestione della Qualità

Costituzione del gruppo di audit

Sulla base del mandato ricevuto, della disponibilità di tempo, delle competenze di RGA e/o di altri auditor, RGA può coinvolgere altro personale in qualità di:

- Osservatore (ad esempio: AGA in addestramento, personale regionale, nazionale o di altri Paesi)
- Auditor in qualifica;
- Auditor qualificato;
- Esperto tecnico;

Nel caso di coinvolgimento di personale in qualifica, alla fine dell'audit RGA esprimerà un giudizio in merito alle sue prestazioni (rispetto del mandato ricevuto, capacità di formalizzare le non conformità, capacità di relazionarsi con il gruppo ...).

Il gruppo può essere costituito da minimo una persona, fino a 5 componenti, più gli osservatori (due).

Definizione ed invio del piano di audit

RGA, sulla base dell'incarico di audit ricevuto, procede a definire il piano di audit che contiene, di norma, i seguenti elementi:

- Estensione e obiettivi e criteri dell'audit
- Data e orario dell'audit
- Aree/processi sottoposti ad audit (ad esempio: "intero sistema di autocontrollo", "Pulizia e sanificazione", "controllo infestanti", "piano HACCP", "tracciabilità"...)
- Personale aziendale da coinvolgere nell'attività di audit

Il piano di audit è inviato all'impresa oggetto di audit e al committente almeno 7 giorni prima dell'audit, utilizzando fax oppure e-mail.

QUALIFICHE DEGLI AUDITORS

Al fine di garantire l'efficacia del sistema regionale di audit in conformità a quanto previsto dall' art. 4, del Reg. (CE) 882/2004 vengono di seguito stabiliti i requisiti per l'esercizio delle attività degli auditor di seguito elencati e per mantenere il possesso dei requisiti stessi:

- 1) Auditor per gli audit dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti territoriali (ACT) nonché le O.S.A.;
- 2) Auditor per audit interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).

La costituzione, la eventuale suddivisione in Sezioni, la validazione, la pubblicazione dell'Elenco Regionale (elenco) degli Auditor qualificati e la relativa modulistica e documentazione per accedere all'Elenco in



questione è definita con apposita Determina del Dirigente del Servizio Veterinario e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Politiche della Salute.

L'Elenco è composto dai nominativi delle domande trasmesse dai servizi medici e veterinari delle ASL della regione Abruzzo, complete della necessaria documentazione.

L'Elenco Regionale è reso pubblico in conformità ai requisiti di trasparenza di cui al punto 5.2 "Trasparenza" della decisione della Commissione n. 2006/677/CE.

Lo schema delle informazioni da rendere disponibili è descritto nella modulistica che sarà approvata con il provvedimento del Dirigente del Servizio sopra citato.

L'Elenco Regionale è aggiornato periodicamente, almeno ogni anno, con un atto dello stesso Dirigente.

Gli auditor possono svolgere il loro compito su tutto il territorio regionale (si prescinde dalla ASL di appartenenza), secondo le indicazioni del competente Servizio regionale.

AUDITOR PER GLI AUDIT REGIONALI e AUDITOR PER AUDIT INTERNI DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' (SGQ)

REQUISITI PER AUDITOR REGIONALI O PER GLI AUDITOR PER AUDIT INTERNI DEL SGQ

- Titolo di studio minimo: Diploma di Istruzione secondaria superiore, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- Formazione e addestramento specifico. E' necessario:
 - avere conoscenze e competenze specifiche, che possono essere documentate e quindi riconosciute attraverso attestati di moduli formativi specifici, esiti positivi di studi pertinenti, rilevanti qualifiche professionali.
 - aver frequentato e superato gli esami di un corso qualificato da Organismo accreditato dal SINCERT per auditor UNI EN ISO 19011 di almeno 40 ore;
 - dare evidenza di aver partecipato almeno a cinque audit con esito positivo;
- avere 5 anni di esperienza professionale nel settore pubblico, in posizione dirigenziale di servizio complesso oppure 10 anni di esperienza professionale nel settore pubblico, in posizione di responsabile di struttura semplice.

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA.

È necessario documentare:

- l'esecuzione, di norma di due audit l'anno verso le Autorità competenti territoriali abruzzesi per OSA in qualità di auditor qualificato iscritto nell'Elenco regionale;
- l'aggiornamento professionale, rivolto specialmente all'identificazione delle aree di miglioramento personale e tecnico/normativo, tramite evidenze attestanti la formazione specifica, inclusa l'attività in affiancamento, effettuata per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni.

Le figure iscritte nell'elenco sopra citato sono automaticamente abilitati a svolgere tutte le tipologie di controllo ufficiale in Regione Abruzzo.

AUDITOR PER AUDIT VERSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTI E MANGIMI

REQUISITI PER AUDITOR PER AUDIT VERSO OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTI E MANGIMI

- Titolo di studio minimo: Diploma di Istruzione secondaria superiore, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- Formazione e addestramento specifico. E' necessario:
 - avere conoscenze e competenze specifiche, che possono essere documentate e quindi riconosciute attraverso attestati di moduli formativi specifici, esiti positivi di studi pertinenti, rilevanti qualifiche professionali.
 - aver frequentato e superato gli esami di un corso qualificato da Organismo accreditato dal SINCERT per Auditor ISO 19011 di almeno 40 ore;
 - dare evidenza di aver partecipato almeno a cinque audit con esito positivo;



CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA.

È necessario documentare:

- l'esecuzione di almeno due audit l'anno verso le OSA abruzzesi in qualità di auditor qualificato iscritto nell'Elenco regionale;

ESPERTI TECNICI

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi degli audit, in particolare di quelli effettuati dall'ACR verso le ACT e quelli effettuati da parte delle ACT verso gli operatori del settore alimenti e mangimi, può essere necessario che il responsabile del gruppo di audit individui, dall'elenco uno o più esperti tecnici da inserire nel gruppo di audit.

L'Elenco Regionale degli Auditors è quindi integrato anche da Esperti tecnici.

Gli Esperti tecnici sono inseriti in elenco su domanda e devono possedere i requisiti descritti nel seguente schema:

- Titolo di studio minimo: Laurea specialistica. *(Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)*
- Esperienza di lavoro: Almeno 5 anni di provata e riconosciuta esperienza nel settore tecnico di interesse.

Inoltre, in casi particolari e specifici possono comunque essere inseriti nell'elenco, a giudizio del Dirigente del Servizio veterinario Regionale, tra gli Esperti Tecnici, anche se non in possesso dei requisiti di base sopra elencati, nel caso in cui gli stessi dispongono di riconosciute e comprovate conoscenze tecniche, che non sono disponibili tra gli esperti inseriti nell'Elenco..

I costi per la qualificazione del personale sono posti a carico dell'amministrazione di appartenenza (Regione, ASL, IZS, ARTA ecc) utilizzando i proventi del D. Lgs. 194/2008 o altri fondi disponibili all'uopo destinati. In fase di prima attivazione tutto il personale Medico e Medico veterinario delle AASSLL dei servizi tecnici del dipartimento di prevenzione devono essere iscritti e frequentare il corso di 40 ore, accreditato come sopra descritto ed acquisire la qualifica di "Auditor qualificato" possibilmente entro i primi 3 anni dalla data di applicazione della presente programmazione.

In corso di applicazione del primo triennio del presente programma, per agevolare la formazione del personale ASL e del personale regionale, il Servizio competente della Direzione Politiche della Salute, attiverà due cicli di formazione così definiti:

- n. 30 partecipanti;
- fase introduttiva di n. 2 gg. di presentazione e preparazione al corso in aula, svolto con personale preparato e competente;
- corso di n. 40 ore accreditato CEPAS svolto da organismi SINCERT;
- formazione teorico-pratica di n. 2 gg. (matt. + pom) con illustrazione dei Reg. CE n. 852/04; n. 853/04 e n. 882/04 e sessioni pomeridiane di casi-studio ed esercitazioni di gruppo;
- formazione sul campo di n. 5 audit presso le OSA della regione.

In corso di prima applicazione del primo triennio del presente programma, si predisporranno le procedure per formare n. 120/150 operatori sanitari tra medici e medici-veterinari.

La partecipazione ai cicli organizzati dalla regione è gratuita per i tecnici dipendenti della Regione o di Enti sub-regionali e/o di Enti strumentali (I.Z.S., ASL, A.R.T.A, ecc...).

I cicli possono essere organizzati per mezzo di Enti pubblici e privati.

Nei limiti della programmazione annuale disposta dal competente Servizio, lo svolgimento dei cicli di formazione sarà finanziata attraverso i fondi del bilancio regionale appositamente destinati alla formazione degli operatori del settore sanitario.



La presente copia è conforme all'originale
e al numero di fogli due e di quattro
fogli, con una viduata da apposto
dal Prov. della Prefettura "Regione Abruzzo:
Direzione Politiche della Salute"
Pescara, li 22 Mag. 2010
Il Fidejussario Piero MAZZI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

05/02/2010 10:45 0667796530

C.S.REG.SERV.SANITA'

PA6 02/03



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.10/2010/10

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000664 P-2.17.4.10
del 04/02/2010



4516513

REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE SERVIZIO DELEGAZIONE DI ROMA
05 FEB. 2010
Prot. N. 532 II-2-F

ALLEGATO C*

Documento composto da n. 46 fasciate,
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 276 del 12 APR. 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Al Ministero della salute
- Gabinetto
- Direzione generale della sicurezza degli
alimenti e della nutrizione

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo ai criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo da parte delle Regioni e delle Province autonome in materia di sicurezza alimentare.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE REGIONALE DI ROMA



05/02/2010 10:45 0667796530

C. S. REG. SERV. SANITA'

PAG



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINDE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

05/02/2010
10:45:34
0667796530

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con lettere in data 28 gennaio e 1° febbraio u.s., ha trasmesso il documento in oggetto ai fini del perfezionamento di un accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Si comunica che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2010/10 e che, per il suo esame, una riunione tecnica è convocata per il giorno 11 marzo 2010, alle ore 10.30, presso la sede di questo Ufficio in Roma, via della Stamperia n. 8, sala riunioni "A" del piano terra.

Il Direttore
Cons. Emenegilda Siniscalchi

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITA'



2010-01-28 16:18

CINSEDO

06 488829215 P.02/05

06 488829215



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 423/C7SAN

Roma, 28 gennaio 2010

Gentile
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Direttore della Segreteria della
Conferenza Stato-Regioni

ROMA

Gentile Direttore,

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 27 gennaio 2010 ha approvato un *Documento relativo ai criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo da parte delle Regioni e delle Province autonome in materia di sicurezza alimentare.*

Le trasmetto in allegato tale documento al fine di avviare la relativa istruttoria con i Ministeri competenti per sancire un Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni in questo importante settore.

Nel ringraziarLa dell'attenzione, invio i migliori saluti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000527 A-2.17.4.10
del 28/01/2010

4498707

Marcello Mochi Onori

Allegato: c.s.



28-GEN-2010 16:18

CINSEDO

06 488829215

P.06903

06 488829215



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/013/CR106/C7

**CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI
SICUREZZA ALIMENTARE**

Il nuovo modello di sicurezza alimentare, contenuto nella legislazione Europea, a partire dal regolamento 178/2002, si basa sulla applicazione di un metodo scientifico che prevede la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.

In questo scenario le responsabilità prioritarie sono in carico alle imprese, mentre, al servizio pubblico, in qualità di "Autorità Competente", spetta, tra l'altro, la verifica dell'operatore della filiera alimentare, attraverso la implementazione di un sistema ufficiale di controllo.

Il controllo ufficiale non si basa più su adempimenti a norme dettagliate, ma sulla valutazione che le azioni messe in atto dalle imprese (allevamento o industria), siano sufficienti al raggiungimento del livello di sicurezza atteso.

Lo sviluppo di un armonico sistema di controlli ufficiali assicura ai consumatori, un valido e trasparente livello di sicurezza degli alimenti ed alle imprese un valido sistema di relazioni; pertanto i servizi pubblici vengono ad assumere il ruolo di parte "terza" tra il consumatore e gli operatori.

E' pertanto necessario disporre di una Autorità di controllo ufficiale riconosciuta, al più elevato livello, dagli operatori della filiera alimentare dai consumatori; essa deve:

- essere "idonea" alla effettuazione di tali controlli;
- ispirarsi a criteri di efficienza in linea con le disposizioni nazionali in tema di pubblica amministrazione;
- ispirarsi ai principi di imparzialità ed efficacia per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli;
- non ingenerare, nell'effettuazione dei controlli situazioni distorsive del mercato.

A cinque anni dall'emanazione del Regolamento 882/2004 si è evidenziata una, disforme applicazione dei contenuti del regolamento da parte del sistema della sanità pubblica italiana, così come evidenziato anche dai report delle ispezioni dell'FVO e di altre autorità sanitarie di paesi terzi. Risulta pertanto necessario definire una linea di indirizzo comune da parte delle Regioni e Province autonome in modo da poter espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.

20 GEN 2010 16:18

CINSEDO

A

06 488829215

P.04/05

06 488829215



Si sottolinea inoltre le problematiche riguardanti il funzionamento dell'Autorità Competente regionale (D.Lgs 193/2007). Attualmente infatti le dotazioni organiche regionali sono condizionate dai vincoli sulle nuove assunzioni e sul reintegro del personale derivanti dalle leggi finanziarie e dalla disparità dell'inquadramento contrattuale dei dipendenti regionali rispetto a quelli del Servizio sanitario nazionale, generando migrazione continua del personale della Regione verso le ASL. Da ciò ne deriva un potenziale indebolimento qualitativo dell'Autorità Competente regionale che si trova infatti ad operare con prevalenza di personale non di ruolo proveniente dalle ASL o da contratti temporanei. Questo continuo *turn over* limita lo sviluppo di solide competenze tecnico gestionali.

I criteri per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento 882/2004 in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria sono contenuti nell'allegato 1 al presente documento;

A tal fine il Coordinamento in materia di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare composto dai Responsabili Servizi Veterinari (SVET) e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle Regioni e delle Province Autonome individua un comitato tecnico a cui spetta l'elaborazione di documenti, indirizzi e protocolli operativi per:

- la diffusione e l'attuazione delle linee guida di funzionamento dell'Autorità Competente di cui al Regolamento (CE) 882/2004;
- la formazione e l'addestramento degli operatori regionali e territoriali;
- la collaborazione/affiancamento alle Regioni e Province Autonome nel loro percorso di adeguamento al Piano;
- lo sviluppo di un sistema di verifica dell'attuazione del Piano.

La proposta operativa sarà definita entro novanta giorni dall'approvazione del presente documento.

Risultano obiettivi operativi:

- a) la progettazione, realizzazione e partecipazione ai corsi di formazione di primo livello per i formatori regionali che daranno attuazione al Piano presso le Regioni e Province autonome (docenti, discenti, missioni e spese organizzative);
- b) il tutoraggio solidale tra le Regioni e Province autonome;
- c) la gestione del sistema di audit interregionale.

Le risorse necessarie elencate al punto precedente e le attività di formazione a ricaduta sul personale dei Servizi Veterinari e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle ASL territoriali sono garantite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Roma, 27 gennaio 2010



28-GEN-2010 15:19

CINSEDU

06 488829215

P. 05 AD

06 488829215



Norme di riferimento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04;

D.L.vo 6 Novembre 2007, n. 193 sull'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Articolo 115 del Decreto Legislativo (D.L.vo) 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;


Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni;

Vista la Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 avente per oggetto le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti 882/04 e 854/04.

Roma, 27 gennaio 2010



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 479/C7SAN

Roma, 1 febbraio 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0000624 A-2.17.4.10
del 01/02/2010Gentile
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Direttore della Segreteria della
Conferenza Stato-RegioniROMA

Gentile Direttore,

ad integrazione della mia precedente nota del 28 gennaio u.s. prot. n. 423/C7SAN, Le trasmetto l'allegato 1 al *Documento relativo ai criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo da parte delle Regioni e delle Province autonome in materia di sicurezza alimentare.*

Nel ringraziarLa dell'attenzione, invio i migliori saluti.

Marcello Mochi Onori

Allegato: c.s.





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/013/CR10b/C7



CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Il nuovo modello di sicurezza alimentare, contenuto nella legislazione Europea, a partire dal regolamento 178/2002, si basa sulla applicazione di un metodo scientifico che prevede la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.

In questo scenario le responsabilità prioritarie sono in carico alle imprese, mentre, al servizio pubblico, in qualità di "Autorità Competente", spetta, tra l'altro, la verifica dell'operatore della filiera alimentare, attraverso la implementazione di un sistema ufficiale di controllo.

Il controllo ufficiale non si basa più su adempimenti a norme dettagliate, ma sulla valutazione che le azioni messe in atto dalle imprese (allevamento o industria), siano sufficienti al raggiungimento del livello di sicurezza atteso.

Lo sviluppo di un armonico sistema di controlli ufficiali assicura ai consumatori, un valido e trasparente livello di sicurezza degli alimenti ed alle imprese un valido sistema di relazioni; pertanto i servizi pubblici vengono ad assumere il ruolo di parte "terza" tra il consumatore e gli operatori.

E' pertanto necessario disporre di una Autorità di controllo ufficiale riconosciuta, al più elevato livello, dagli operatori della filiera alimentare dai consumatori; essa deve:

- essere "idonea" alla effettuazione di tali controlli;
- ispirarsi a criteri di efficienza in linea con le disposizioni nazionali in tema di pubblica amministrazione;
- ispirarsi ai principi di imparzialità ed efficacia per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli;
- non ingenerare, nell'effettuazione dei controlli situazioni distorsive del mercato.

A cinque anni dall'emanazione del Regolamento 882/2004 si è evidenziata una disomogenea applicazione dei contenuti del regolamento da parte del sistema della sanità pubblica italiana, così come evidenziato anche dai report delle ispezioni dell'FVO e di altre autorità sanitarie di paesi terzi.

Risulta pertanto necessario definire una linea di indirizzo comune da parte delle Regioni e Province autonome in modo da poter espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.



Si sottolinea inoltre le problematiche riguardanti il funzionamento dell'Autorità Competente regionale (D.Lgs 193/2007). Attualmente infatti le dotazioni organiche regionali sono condizionate dai vincoli sulle nuove assunzioni e sul reintegro del personale derivanti dalle leggi finanziarie e dalla disparità dell'inquadramento contrattuale dei dipendenti regionali rispetto a quelli del Servizio sanitario nazionale, generando migrazione continua del personale della Regione verso le ASL. Da ciò ne deriva un potenziale indebolimento quali-quantitativo dell'Autorità Competente regionale che si trova infatti ad operare con prevalenza di personale non di ruolo proveniente dalle ASL o da contratti temporanei. Questo continuo *turn over* limita lo sviluppo di solide competenze tecnico gestionali.

I criteri per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento 882/2004 in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria" sono contenuti nell'allegato 1 al presente documento;

A tal fine il Coordinamento in materia di Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare composto dai Responsabili Servizi Veterinari (SVET) e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle Regioni e delle Province Autonome individua un comitato tecnico a cui spetta l'elaborazione di documenti, indirizzi e protocolli operativi per:

- la diffusione e l'attuazione delle linee guida di funzionamento dell'Autorità Competente di cui al Regolamento (CE) 882/2004;
- la formazione e l'addestramento degli operatori regionali e territoriali;
- la collaborazione/affiancamento alle Regioni e Province Autonome nel loro percorso di adeguamento al Piano;
- lo sviluppo di un sistema di verifica dell'attuazione del Piano.

La proposta operativa sarà definita entro novanta giorni dall'approvazione del presente documento.

Risultano obiettivi operativi:

- a) la progettazione, realizzazione e partecipazione ai corsi di formazione di primo livello per i formatori regionali che daranno attuazione al Piano presso le Regioni e Province autonome (docenti, discenti, missioni e spese organizzative);
- b) il tutoraggio solidale tra le Regioni e Province autonome;
- c) la gestione del sistema di audit interregionale.

Le risorse necessarie elencate al punto precedente e le attività di formazione a ricaduta sul personale dei Servizi Veterinari e Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle ASL territoriali sono garantite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Roma, 27 gennaio 2010





Norme di riferimento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04;

D.L.vo 6 Novembre 2007, n. 193 sull'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Articolo 115 del Decreto Legislativo (D.L.vo) 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.L.vo. 19 ottobre 1999 n. 143;

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che individua la tutela della salute come materia concorrente tra Stato e Regioni;

Vista la Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 avente per oggetto le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti 882/04 e 854/04.

Roma, 27 gennaio 2010

**ALLEGATO 1**

SUDDIVISO IN (Allegato A, B, C, D)

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE**OGGETTO**

Assicurare il funzionamento omogeneo del sistema sanitario nazionale conformemente a 882 per garantire:

- al consumatore italiano un livello di sicurezza alimentare coerente con quanto stabilito dai regolamenti comunitari, mediante lo sviluppo dei controlli ufficiali secondo il modello previsto dal Regolamento 882/2004;
- il libero scambio di alimenti e mangimi in tutto l'ambito comunitario;
- imparzialità ed efficacia delle Autorità Competenti nell'esecuzione dei controlli ufficiali anche per non generare situazioni distorsive del mercato;
- l'efficienza delle Autorità Competenti in linea con le disposizioni nazionali in tema di pubblica amministrazione;

RAZIONALE

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici, sono stati stabiliti i criteri uniformi per l'espletamento dell'attività di controllo ufficiale mediante la realizzazione di "Linee guida per il funzionamento dell'Autorità Competente delle Regioni, Province Autonome e ASL di cui al Regolamento (CE) 882/2004" (Allegato A)

Inoltre ai fini di una effettiva ed uniforme diffusione del modello tra le A.C. è necessario prevedere tre contesti progettuali da sviluppare su scala nazionale e più precisamente:

- i. Attività di formazione e addestramento (qualificazione) degli operatori regionali e territoriali (Allegato B);
- ii. Attività di collaborazione/affiancamento alle Regioni e Province Autonome nel loro percorso di adeguamento al piano (Allegato C);
- iii. sviluppo di un sistema di verifica dell'attuazione del piano anche attraverso la costituzione di un "nucleo di valutatori" (valutazione del funzionamento delle A.C.) (Allegato D).





ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Il controllo ufficiale, così come previsto dal Regolamento 882/2004, si basa su audit, ispezioni, verifiche e monitoraggio. Per quanto riguarda le definizioni si rimanda alla circolare del Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 avente per oggetto "Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regg. 882/04 e 854/04".

Le verifiche e le ispezioni sono attività svolte principalmente dalle ASL sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA) e sugli Operatori del Settore Mangimistico (OSM). Le Regioni svolgono ispezioni su OSA/OSM principalmente in caso di problematiche particolari riguardanti il singolo operatore o categorie produttive simili. In queste ultime evenienze le motivazioni devono essere formalmente comunicate alle ASL di competenza.

Gli audit sugli OSA/OSM sono pertanto uno strumento di lavoro ordinario delle ASL.

Le Regioni e le Province autonome commissionano/eseguono audit sulle ASL per verificarne la conformità a operare ai sensi del Reg. 882/2004.

Le Regioni possono eseguire verifiche presso gli OSA/OSM, nel corso degli audit sulle ASL, per raccogliere evidenza dell'attuazione delle disposizioni della programmazione regionale, nonché l'applicazione dei requisiti previsti per la ASL come A.C. dal presente documento.

Gli audit interni, così come intesi all'articolo 4, paragrafo 6, del Reg. 882/2004, vengono svolti, sulla propria organizzazione, da ogni livello dell'A.C. per verificare il mantenimento dei requisiti di funzionamento. L'esecuzione di audit e di ispezioni deve essere svolta unicamente da personale qualificato.

A tal proposito si precisa che:

Il Regolamento 852/04 all'art.2 definisce come: «stabilimento»: ogni unità di un'impresa del settore alimentare.

Il Regolamento 178/02 all'art.3, definisce: «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Nel documento SANCO 2179/2005 Technical specifications in relation to the master list and the lists of EU Approved food Establishments vengono elencate le tipologie di stabilimento soggette a riconoscimento individuando quindi il livello di riferimento delle attività di controllo ufficiale.

La BDN classifica gli allevamenti con un codice identificativo ed uno specifico sottocodice (ID BDN) che individua le diverse tipologie produttive eventualmente presenti (es. allevamento bovino ed ovino).



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Per una comprensione univoca delle terminologie utilizzate nel presente documento, le terminologie utilizzate fanno riferimento a:

- Classificazione utenti: modalità di classificazione di qualsiasi soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica, sottoposta al controllo da parte delle ASL.
- Impresa/Utente: la società, ragione sociale, figura giuridica (codice fiscale/partita IVA),
- Azienda: il luogo fisico dove opera l'impresa (ha coordinate GIS),
- Tipologia/Attività produttiva: le differenti attività di produzione effettuate nell'azienda, così come classificate presso la BDN e il Documento SANCO 2179/2005.

Per quanto riguarda tutti gli utenti soggetti a controllo ufficiale, ma non rientranti nelle classificazioni citate (BDN, SANCO) è necessario procedere ad una loro catalogazione univoca (es. canili, sperimentazione animale, punti di vendita ecc).

È inoltre necessario precisare che il documento è stato suddiviso in capitoli e sottocapitoli. Per ogni capitolo e sottocapitolo sono stati poi riportati i relativi riferimenti agli articoli del Reg. 882/2004, in modo da evidenziare la coerenza e giustificare la presenza nel documento. In ogni capitolo e sottocapitolo sono inoltre presenti delle note esplicative per rendere maggiormente comprensibile il testo riportato.

Nell'ambito dei capitoli/sottocapitoli sono individuati, per ognuno dei due livelli dell'A.C.:

- Requisiti: rappresentano gli elementi necessari per il funzionamento dell'A.C. in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi del Reg. 882/2004;
- Elementi di conformità: sono il "come" i requisiti devono essere realizzati dall'A.C. per rispondere alle concrete esigenze di funzionamento.
- Evidenze richieste: sono gli elementi, oggettivi e valutabili, che una A.C. possiede se ha sviluppato correttamente elementi di conformità dei requisiti per essa previsti.

In relazione a quanto redatto dal gruppo di lavoro, il contenuto del presente documento vuole dare evidenza al fatto che i requisiti rappresentano gli elementi ritenuti utili per implementare un sistema di gestione che garantisca il soddisfacimento ed il raggiungimento degli obiettivi del Reg. 882/2004.





ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Indice della tabella

- Parte 1. Scopo e campo di applicazione
- Parte 2. Riferimenti normativi
- Parte 3. Definizioni ed acronimi
- Parte 4. Autorità competente
 - 4.1 Disposizioni generali
 - 4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza
 - 4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi
 - 4.4 Organizzazione
 - 4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro
 - 4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)
 - 4.7 Sistema di Gestione
 - 4.8 Sistema informativo
 - 4.9 Risorse finanziarie
- Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio
 - 5.1 Formazione e addestramento
 - 5.2 Qualificazione del personale
 - 5.3 Sicurezza degli operatori
 - 5.4 Capacità di laboratorio
- Parte 6. Controllo ufficiale
 - 6.1 Procedure documentate
 - 6.2 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)
 - 6.3 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali
- Parte 7. Altre attività ufficiali
- Parte 8. Ricorsi, reclami e contenziosi
- Parte 9. Comunicazione e informazione
- Parte 10. Piani di emergenza



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 1.

Scopo e campo di applicazione

Riferimenti 882/2004: Art. 1; art. 14.1; art. 14.2

Note esplicative: Descrive le modalità con cui le Autorità Competenti (A. C.) assicurano l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali nonché delle altre attività collegate al funzionamento dei tre livelli delle A. C., di cui al D.Lgs 193/2007

Tutte le Autorità competenti		
	Regione	AUSL
requisiti		
Elementi di conformità		
Evidenze richieste		



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 2.
Riferimenti normativi

Riferimenti 882/2004:

Note esplicative: Va elencata la normativa comunitaria, nazionale, regionale di riferimento (per la regionale ciascuna regione provvede autonomamente), nonché gli atti costitutivi e di funzionamento delle ASL.

	Regione	AUSL
Requisiti		
Elementi di conformità		
Evidenze richieste		



ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUJ AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 3.
Definizioni ed acronimi

Riferimenti normativi: Art. 2 Reg. 882/2004 Artt. 2 e 3 del reg. 178/2002 (come derivante da art. 2 del 882)

Note esplicative: Si tratta delle definizioni, oltre quelle previste nelle norme attinenti, necessarie per comprendere il funzionamento del sistema di gestione della AC

	Regione	AUSL
Requisiti		
Elementi di conformità		
Evidenze richieste		

ES
2010/05/19
19.05.2010



ALLEGATO A

**LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004**

Parte 4. Autorità competente

Note esplicative: Descrive il sistema di funzionamento della AC per garantire l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli.

4.1 Disposizioni generali

Riferimenti 882/2004: Art. 4.1; Art 55; art 20; art. 34; art. 36; art. 37; art. 38; art. 39; art. 40.2

Note esplicative: Descrive il quadro di riferimento dal quale opera la AC rispetto alla status giuridico ed alla organizzazione del SSN.

requisiti	Regione Quadro legislativo competenze, funzioni e compiti (missione)	AUSL Quadro legislativo competenze, funzioni e compiti (missione)
Elementi di conformità	<p>Descrizione della collocazione del Servizio all'interno dell'Assessorato, le sue competenze (lista), la sua direzione e le sue articolazioni, con riferimento ad atti regionali e/o di Servizio.</p> <p><i>Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle attività erogate dalla Struttura. Procedure per la produzione di norme Procedure per la predisposizione delle disposizioni.</i></p>	<p>Descrizione della collocazione del Servizio all'interno dell'Azienda, le sue competenze (lista), la sua direzione, le sedi e le sue articolazioni, con riferimento ad atti Aziendali e/o Dipartimentali e/o di Servizio.</p> <p><i>Strumenti informativi sintetici a disposizione dei cittadini sulle prestazioni erogate dalla Struttura e le modalità di prenotazione e accesso. Procedure per la produzione di norme Procedure per la predisposizione delle disposizioni</i></p>
Evidenze richieste	<p>Atti di organizzazione: leggi, delibere e altri documenti regionali</p> <p><i>Strumenti informativi per l'utenza</i></p>	<p>Atto aziendale Delibere e altri atti di organizzazione e altri documenti aziendali</p> <p><i>Strumenti informativi per l'utenza</i></p>



ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza

Riferimenti 882/2004: Art. 4.2.b), art. 4, 4; art 7

Note esplicative: Descrive i requisiti delle AC per assicurare che la propria attività sia condotta rispettando il requisito di "terzietà" rispetto alla parti interessate, con l'obiettivo di fornire idonee garanzie al consumatore ed agli OSA

Requisiti	Regione	AUSL
Elementi di conformità	<p>Quadro normativo e modalità di attuazione</p> <p>Criteria con cui sono escluse le attività che possano costituire situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti edo con il controllo ufficiale . Criteria per l'utilizzo degli strumenti informatici Criteria di distribuzione delle informazioni riservate e di comportamento per il personale.</p>	<p>Quadro normativo e modalità di attuazione</p> <p>Criteria con cui sono escluse le attività che costituiscono situazioni di conflitto di interesse rispetto ai compiti di controllo ufficiale (E). Criteria per il corretto uso degli strumenti informatici Gestione del servizio per eliminare situazioni di contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialità dell'attività di controllo. Criteria di distribuzione delle informazioni riservate e di comportamento per il personale.</p>
Evidenze richieste	<p>Seconda fase</p> <p>Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti</p> <p>Documentazione che regolamenta: - comportamento del personale - l'uso degli strumenti informatici - l'accesso agli atti - la gestione della documentazione riservata.</p>	<p>Attività di sensibilizzazione degli operatori rispetto all'obbligo di riservatezza (privacy) e relative indicazioni sui comportamenti</p> <p>Documentazione che regolamenta: - comportamento del personale - l'uso degli strumenti informatici - l'accesso agli atti - la gestione della documentazione riservata.</p>
Evidenze richieste	<p>Seconda fase</p> <p>Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni, ecc...).</p>	<p>Documentazione dell'attività di sensibilizzazione e delle indicazioni fornite (verbali riunione di servizio, corsi interni, istruzioni, ecc...).</p>





ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
 DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004
 4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi

Riferimenti 882/2004: Art 4.3; art. 6, parte c); art. 4.5; art. 34; art. 24.1; art. 24.2; art. 24.4; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37; art. 38; art. 39; art. 40.2
Note esplicative: Descrive i rapporti di interdipendenza e le modalità di governo, all'interno della AC con tutte le funzioni necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività. Descrive i rapporti di interdipendenza e le modalità di governo, con tutte le istituzioni con cui l'AC si rapporta durante l'attività (Organi di controllo, organi del SSN, laboratori ufficiali, Assessorati regionali interessati ecc.).

	Regione	AUSL
requisiti	Individuazione e descrizione delle responsabilità e modalità	Individuazione e descrizione delle responsabilità e modalità
Elementi di conformità	Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne definizione dei punti di coordinamento e controllo delle attività.	Identificazione delle interfacce operative interne ed esterne definizione dei punti di coordinamento e controllo delle attività (E).
Evidenze richieste	Descrizione dell'interfaccia, modalità operative, ruoli e responsabili dei processi. Seconda fase Registrazione delle attività di coordinamento.	Descrizione dell'interfaccia, modalità operative, ruoli e responsabili dei processi Registrazione delle attività di coordinamento.



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/20044.4 Organizzazione

Riferimenti 882/2004: art. 4.3; 4.5; art. 6.c); art. 16.3 ; art 17

Note esplicative: Descrive le funzioni ed i collegati livelli di responsabilità della organizzazione della AC.

	Regione Organizzazione e funzioni (comprese le responsabilità)	AUSL Organizzazione e funzioni (comprese le responsabilità)
requisiti		
Elementi di conformità	Definizione della struttura dell'organizzazione interna e delle responsabilità delegate.	Definizione della struttura dell'organizzazione interna, delle responsabilità delegate con particolare riferimento alle attività di controllo ufficiale.
Evidenze richieste	Organigramma e descrizione delle funzioni del Servizio e individuazione delle responsabilità (es. matrice delle responsabilità)	Organigramma e descrizione delle funzioni del Servizio e individuazione delle responsabilità (es. matrice delle responsabilità)



ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro

Riferimenti 882/2004; Art. 4.2.d); art. 15.2; art. 16.3

Note esplicative: Descrive le attività di gestione (approvvigionamento, manutenzione, taratura ecc.) delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie alla attività della AC (compresa la dotazione DPI).

Ministero	Regione	AUSL
	Infrastrutture, attrezzature/materiale d'uso e servizi	Infrastrutture, attrezzature/materiale d'uso e servizi
	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, la dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities) per lo svolgimento delle funzioni proprie e dell'aggiornamento tecnico e giuridico.	Logistica per garantire il coordinamento tra i servizi, la dotazione dei supporti tecnologici (telefoni, personal computer, computer portatili, stampanti, fax, internet, intranet e utilities) per lo svolgimento delle funzioni proprie e dell'aggiornamento tecnico e giuridico.
Sec. fase	<p>Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni espressi da tutto il personale.</p> <p>Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di emergenza.</p> <p>Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il controllo ufficiale, che indichi quelle soggette a manutenzione.</p>	<p>Percorso di formulazione degli acquisti basato sulla rilevazione e definizione dei fabbisogni espressi da tutto il personale.</p> <p>Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività ordinarie e di emergenza.</p> <p>Elenco delle attrezzature, impianti e strumentazione necessarie per il funzionamento dell'organizzazione e per il controllo ufficiale, che indichi quelle soggette a manutenzione.</p> <p>Modalità con cui viene garantito lo spostamento del personale sul territorio</p>
Evidenze richieste	<p>Documentazione che descrive la logistica.</p> <p>Inventario delle attrezzature.</p> <p>Dotazione coerente con gli obiettivi definiti in fase di programmazione (es. scheda di budget)</p>	<p>Presenza delle autorizzazioni ove previste (es. ambulatori).</p> <p>Inventario delle attrezzature.</p>



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

<p>Sec. fase</p>	<p>Presenza della procedura (aziendale/ dipartimentale) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Scheda apparecchiatura (collaudo, verifiche di adeguatezza e di idoneità all'uso); Modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Piano di manutenzione preventiva e gestione delle segnalazioni di non funzionamento delle attrezzature e impianti.</p>	<p>Presenza della procedura (aziendale/ dipartimentale/ di struttura operativa) con la descrizione delle modalità di attivazione degli acquisti. Scheda apparecchiatura (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso); Schede budget. Modalità di segnalazione della NC nei prodotti acquistati Documentazione delle modalità di gestione del magazzino. Piano di manutenzione preventiva e correttiva. Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione Evidenza di come è assicurata la mobilità del personale sul territorio</p>
------------------	---	--

ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)

Riferimenti 882/2004: Art. 5

Note esplicative: Riguarda l'eventuale delega a terzi di compiti di controllo ufficiale. Non sono compresi in questo capitolo l'affidamento di controlli a personale incaricato e le attività di esecuzione delle analisi svolte da laboratori pubblici (LZS e ARPA)

	Regione	ASL
requisiti	Tipologia di attività, contratti in essere e modalità di verifica ATTUALMENTE NON SONO PREVISTE DELEGHE	Tipologia di attività, contratti in essere e modalità di verifica ATTUALMENTE NON SONO PREVISTE DELEGHE
Elementi di conformità		
Evidenze richieste		






ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL' 'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

4.7 Sistema di Gestione

Riferimenti 882/2004: Art. 4.2.a; 4.2.C, Art. 3 comma 1; art. 4.1; art. 4.6; art. 4.4; art. 15.1; art. 15.3; art. 24.1; art. 45
Note esplicative: Descrive le attività e le modalità con cui la AC assicura gli obblighi del reg. 882/04 riguardo a: progettazione, pianificazione e programmazione dell'attività pertinente al livello dell'AC, gestione delle procedure di controllo, esecuzione di audit interno ai sensi dell'art. 4 (6) del Regolamento, revisione periodica dell'appropriatezza delle proprie attività ecc.

	Regione	AUSL
requisiti	<p>Planificazione, progettazione, monitoraggio e revisione delle attività (LEA e processi interni all'Autorità competente). Audit interni (Piano di audit)</p> <p><i>Sistema documentale</i> Riesame da parte della direzione e miglioramento Gestione delle azioni correttive e preventive</p>	<p>Planificazione, progettazione, monitoraggio e revisione delle attività (LEA e processi interni all'Autorità competente). Audit interni (Piano di audit)</p> <p><i>Sistema documentale</i>, Riesame da parte della direzione e miglioramento Gestione delle non conformità e gestione delle azioni correttive e preventive,</p>
Elementi di conformità	<p>Piano Sanitario Regionale</p> <p>Piano annuale dell'attività che tenga conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementi di valutazione del rischio; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione; <p>Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004). Il piano deve elencare gli elementi in input (es. risultanza degli audit) e le responsabilità per porre rimedio alle criticità emerse. Programma di audit interno e registrazioni collegate Gestione delle non conformità.</p>	<p>Piano annuale dell'attività che tenga conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione dei bisogni anche in relazione ai LEA; - categorizzazione del rischio degli OSA; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. <p>Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi dello standard di organizzazione e funzionamento dell'A.C (attuazione del Regolamento 882/2004). Il piano deve elencare gli elementi in input (es. risultanza degli audit) e le responsabilità per porre rimedio alle criticità emerse. Programma di audit interno e registrazioni collegate Gestione delle non conformità.</p>



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

<p>Sec. fase</p>	<p>Gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità). Sistema relativo alla gestione della corrispondenza Il piano deve elencare gli elementi in input (es. reclami, ricorsi, contenziosi, ecc.) Procedura di gestione e programmazione degli audit interni.</p>	<p>Gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità) Sistema relativo alla gestione della corrispondenza Il piano deve elencare gli elementi in input (es. reclami, ricorsi, contenziosi, ecc.) Procedura di gestione e programmazione degli audit interni</p>
	<p>Piano di lavoro annuale riferito agli elementi di conformità sopra descritti Piano di verifica periodica. Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Report della verifica periodica Programma annuale di audit interni. Piani di audit, registrazione audit interni svolti e loro risultati (registrazione e gestione NC – azioni correttive)</p>	<p>Piano di lavoro annuale riferito agli elementi di conformità sopra descritti Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori. Piano di verifica periodica. Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati. Report della verifica periodica e documenti collegati. Programma annuale di audit interni. Piani di audit, registrazione audit interni svolti e loro risultati (registrazione e gestione NC – azioni correttive)</p>
<p>Sec. fase</p>	<p>Procedura di gestione della documentazione. Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio. Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso. Procedura di audit interno. Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta. Registrazione NC Documentazione della verifica dell'effettuazione e dell'efficacia della Azioni Correttive Documentazione della verifica dell'effettuazione e dell'efficacia delle Azioni preventive</p>	<p>Procedura di gestione della documentazione. Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio. Presenza di un sistema di gestione formalizzato della corrispondenza. Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso. Procedura di audit interno. Elenco degli auditors, con le competenze richieste predefinite e relativa registrazione dell'attività svolta. Registrazione NC Documentazione della verifica dell'effettuazione e dell'efficacia della Azioni Correttive Documentazione della verifica dell'effettuazione e dell'efficacia delle Azioni preventive</p>

Evidenze richieste



ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parole chiave:

Pianificazione

La attività di pianificazione deve fondarsi sui seguenti elementi:

- Anagrafica Impreselutenti, aggiornata e organizzata in relazione alle tipologie/attività produttive;
- Modello di categorizzazione del rischio;
- Schede di LEA;
- Registrazione controlli ufficiali effettuati e loro esiti;
- Risorse disponibili;

In esito a questa attività ne deve risultare un piano di lavoro che contenga:

- indicazione della programmazione delle attività da espletare, in funzione della durata del piano;
- modalità e tempi di monitoraggio del piano e riprogrammazione;
- verifica finale e relazione conclusiva, con l'indicazione delle cause degli eventuali scostamenti.

Il piano di lavoro, a livello regionale e di ASL, può essere disaggregato in funzione dei territori e/o degli operatori addetti al controllo.

Auditi interni e la attività di supervisione

Per "Audit interno" si intende l'audit di prima parte svolto dalla organizzazione su se stessa. Pertanto ai sensi dall'art. 4, punto 6 del Reg. CE 882/04, ogni Autorità Competente deve allivare un sistema di audit interni.

I fini e gli scopi di detti Audit interni sono:

- Assicurare la corrispondenza delle attività allo standard di funzionamento ed alle procedure generali ed operative ad esso collegate, da parte della organizzazione;
- Contribuire a focalizzare "criticità" della organizzazione;
- Contribuire a definire gli ambiti di miglioramento del funzionamento dell'organizzazione;
- Diffondere la cultura della valutazione da parte di terzi rispetto alla semplice autovalutazione.

Per garantire l'imparzialità, la qualità, la coerenza e l'omogeneità dei controlli ufficiali (art. 4, punto 4 Reg. CE 882/04), in ambito ASL, uno strumento possibile è quello della "Attività di Supervisione". La supervisione si inquadra come un particolare aspetto della attività di formazione, addestramento ed affiancamento. Serve ad "affirmare" le capacità tecniche degli operatori, mediante la "socializzazione" delle migliori conoscenze disponibili nei servizi, attraverso un confronto diretto e sul campo tra operatori.

La attività di Supervisione viene condotta nell'ambito dei controlli ufficiali. Da un punto di vista operativo è una attività congiunta tra uno o più operatori che svolgono le attività di controllo ufficiale, in qualità di supervisori, ed un operatore, con specifico profilo professionale e formazione che svolge il ruolo di supervisore.

Tale attività deve permealere:

- Verifica "di campo", del supervisore, della applicazione di procedure operative (PO) ed istruzioni operative (IO), da parte dell'operatore/oggetto di supervisione;
- Evidenziazione di problemi interpretativi ed operativi in relazione alla situazione di campo;
- Valutazione congiunta dell'applicazione delle PO ed IO al caso concreto, come verifica ulteriore della loro applicabilità;
- Sintesi, tra supervisore e supervisori, della corretta esecuzione del controllo ufficiale espletato presso l'OSA e delle conclusioni raggiunte;
- Evidenziazione di problemi interpretativi o applicativi, in esito alle attività di cui sopra su cui necessitano approfondimenti o modifiche procedurali da proporre alla Direzione che ha emanato le procedure ed istruzioni.



ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL' AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

4.8 Sistema informativo

Riferimenti 882/2004: Art. 3; art 4; art. 33; art 41-44; art. 24.1

Note esplicative: Descrive le attività e le modalità di gestione dei dati, da parte della AC, per garantire la disponibilità delle informazione necessarie per attuare il sistema di gestione nonché rispondere al debito informativo verso terzi

	Regione	AUSL
requisiti	<p>Modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati per la pianificazione e il controllo della pianificazione</p> <p>Individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati fondamentali del sistema informativo (anagrafe utenti, esiti di attività svolte dalle ASL e dal personale Regionale, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe); - flussi informativi e responsabilità di controllo dei dati; <p>Gestione del sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione e valutazione del rischio. 	<p>Modalità di raccolta, monitoraggio, verifica e valutazione dei dati per la pianificazione e il controllo della pianificazione</p> <p>Individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati fondamentali del sistema informativo (anagrafe utenti, dati di attività svolta dal personale del Servizio, esiti dei controlli, sistema di rilevazione dei costi e tariffe, dati di campionamento, dati di fatturazione attività a pagamento ...); - le responsabilità di rilevazione dei dati; - le modalità di registrazione e frequenza di aggiornamento; <p>Gestione del sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coerente con quanto descritto dalla AC; - finalizzato alle necessità di programmazione e valutazione del rischio.
Elementi di conformità	<p>Individuazione delle attività di verifica;</p> <p>Gestione del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p> <p>Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza)</p> <p>Report sui flussi dati e sui controlli collegati</p> <p>Registrazione di attività e documentazione collegata.</p> <p>Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione.</p> <p>Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)</p> <p>Regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p>	<p>Individuazione delle attività di verifica;</p> <p>Gestione del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p> <p>Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza)</p> <p>Report sui flussi dati e sui controlli collegati</p> <p>Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata.</p> <p>Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione.</p> <p>Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)</p> <p>Regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p>
Evidenze richieste	<p>Sec. fase</p> <p>Individuazione delle attività di verifica;</p> <p>Gestione del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p> <p>Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza)</p> <p>Report sui flussi dati e sui controlli collegati.</p> <p>Registrazione di attività e documentazione collegata.</p> <p>Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione.</p> <p>Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)</p> <p>Regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p>	<p>Sec. fase</p> <p>Individuazione delle attività di verifica;</p> <p>Gestione del sistema informativo finalizzato alla necessità di verifica e rendicontazione</p> <p>Anagrafi OSA (rispetto al livello di competenza)</p> <p>Report sui flussi dati e sui controlli collegati</p> <p>Registrazione attività svolta (reportistica) e documentazione collegata.</p> <p>Dati ed archivi (cartacei, informatici) necessari all'attività di pianificazione e programmazione.</p> <p>Attività di verifica della congruità dei dati (attività di controllo, laboratori ufficiali, ecc.)</p> <p>Regole di gestione del sistema informativo compresa l'elaborazione.</p>



ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL' 'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

4.9 Risorse finanziarie

Riferimenti 882/2004; Art. 26-29

Note esplicative: Descrive le modalità di definizione delle risorse e del controllo di gestione (es. sistema di budget, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie, controllo dei costi, ecc.).

Sec. fase	Regione	AUSL
requisiti	<p>Criteri di finanziamento (riparto del FSR alle ASL e ARPA e ai progetti finalizzati). Gestione delle risorse finanziarie vincolate di derivazione statale. Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione (es. L. 218/... L. BSE,). Individuazione delle prestazioni tariffate.</p>	<p>Criteri di finanziamento (sistema/documento di budget; risorse finanziarie ed economiche, utilizzo dei fondi vincolati) Soddisfacimento dei requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione (es. L. 218/... L. BSE,) Applicazione delle prestazioni tariffate regionali ed eventualmente proprie.</p>
Elementi di conformità	<p>Riparto del FSR alle ASL e ARPA, dei fondi vincolati e dei progetti finalizzati. Elenco delle prestazioni tariffabili da parte delle ASL. Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione (es. L. 218/... L. BSE,).</p>	<p>Controllo di gestione. Elenco delle prestazioni soggette a tariffa e relativi importi. Gestione delle prestazioni soggette a tariffa. Gestione della documentazione necessaria a soddisfare i requisiti necessari per assicurare i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti comunitari e i criteri di verifica per la corretta erogazione (es. L. 218/... L. BSE,).</p>
Evidenze richieste	<p>Atti normativi regionali. Tariffario regionale. Procedura per la gestione dei finanziamenti nazionali, cofinanziamenti comunitari e relativi criteri di verifica per la corretta erogazione (es. L. 218/... L. BSE,).</p>	<p>Scheda di controllo di gestione. Tariffario. Registrazione e controllo della adeguatezza della tariffazione (fatturazione e contabilizzazione, con particolare riferimento agli incassi con destinazione vincolata, verifiche sull'applicazione del sistema delle tariffe). Procedura per la gestione dei finanziamenti nazionali, cofinanziamenti comunitari e relativi criteri di verifica per la corretta erogazione (es. L. 218/... L. BSE,).</p>





ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio

Note esplicative: Descrive le attività di gestione della AC per garantire che tutto il personale operi conformemente al reg. 882/04

5.1 Formazione e addestramento (personale di ruolo, a contratto ed in outsourcing)

Riferimenti 882/2004: art. 4.2c), Art. 6

Note esplicative: Descrive le modalità con cui l'AC garantisce che il personale riceva la formazione necessaria ad espletare i propri compiti con competenza ed efficacia.

	Regione	AUSL
requisiti	<p>Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti</p> <p>Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale.</p> <p>Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'A.C., alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi.</p> <p>Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica.</p> <p>Specifiche formazione per l'utilizzo delle attrezzature (comprese le esigenze di taratura e manutenzione), ove occorra.</p>	<p>Pianificazione e attuazione della formazione (comprendente analisi del fabbisogno, verifica dell'attuazione e dell'efficacia) in coerenza con le normative cogenti</p> <p>Definizione dei percorsi per l'inserimento e l'affiancamento del personale</p> <p>Piano della formazione (riferimento agli obiettivi dell'A.C., alle mansioni ricoperte) e programmazione degli eventi formativi.</p> <p>Disponibilità di accesso alle fonti di informazione tecnico-scientifica.</p> <p>Specifiche formazione per l'utilizzo delle attrezzature (comprese le esigenze di taratura e manutenzione), ove occorra.</p>
Elementi di conformità	<p>Sec. fase</p> <p>Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente</p> <p>Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.</p> <p>Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale.</p>	<p>Verifica dell'efficacia del programma formativo, contenuti e strumenti della formazione, tematiche specifiche previste dalla normativa cogente</p> <p>Partecipazione del personale alla definizione del bisogno formativo.</p> <p>Registrazione aggiornata relativa alla partecipazione dell'attività formativa, alle qualifiche accademiche, all'addestramento e all'esperienza del personale.</p>



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Evidenze richieste	<p>Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento. Piano della formazione. Accesso a documentazione scientifica (internet, biblioteca, convegni, ecc.). Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione <i>Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).</i> <i>Registrazioni, relazioni, verbali, ecc.</i> <i>Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato</i> <i>Dossier formativo individuale.</i></p>	<p>Documentazione dell'attività di affiancamento / supervisione / inserimento. Piano della formazione. Accesso a documentazione scientifica (internet, biblioteca, convegni, ecc.). Accesso alla normativa di interesse, comprese linee guida e circolari Attività di formazione del personale all'uso delle apparecchiature e alla manutenzione <i>Definizione delle responsabilità per la formazione (vedi Funzionigramma).</i> <i>Registrazioni, relazioni, verbali, ecc.</i> <i>Documenti che predefiniscono le modalità di verifica dell'efficacia di ogni evento formativo realizzato</i> <i>Dossier formativo individuale.</i></p>
--------------------	---	---



ALLEGATO A
 LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
 DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004
 5.2 Qualificazione del personale

Riferimenti 882/2004: art. 4.2c), Art. 6
 Note esplicative: Descrive le modalità con cui l'AC assicura che le proprie attività vengano svolte da personale con adeguata capacità e professionalità)

	Regione	AUSL
requisiti	Standard e mantenimento della qualifica	Standard e mantenimento della qualifica
Elementi di conformità	Individuazione dei percorsi di qualificazione per attività che lo richiedono.	Individuazione dei percorsi di qualificazione per attività che lo richiedono.
Evidenze richieste	Standard di qualificazione Schede individuali	Standard di qualificazione Schede individuali

Parola chiave:

Formazione e mantenimento delle competenze acquisite
 Le Autorità competenti per rispondere agli obblighi del Reg. CE 882/04, in materia di correttezza dei controlli ufficiali (capacità professionale, uniformità, trasparenza, utilizzo di nuovi strumenti di controllo quali i audit, ecc.) pianifica e adotta metodologie di addestramento e formazione del proprio personale.
 Gli operatori addetti ai controlli ufficiali sono formati allo svolgimento delle attività di controllo mediante l'adozione di percorsi regionali, teorici e pratici, che garantiscono il raggiungimento di adeguata competenza. Questi percorsi devono definire anche le modalità per mantenere, nel tempo, tale competenza attraverso la formazione prevista e lo svolgimento di attività minime di controllo.





ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004
5.3 Sicurezza degli operatori

Riferimenti 882/2004: Art. 2, comma a; Art. 5, comma b.i; Art. 6, comma a
Note esplicative: Descrive le modalità di gestione delle procedure di sicurezza e dei DPI collegati con la sicurezza dei lavoratori.

	Regione		AUSL
requisiti	Sicurezza degli operatori.	Sicurezza degli operatori	Sicurezza degli operatori
Elementi di conformità	Indicazioni per la sicurezza degli operatori. Attività di formazione e addestramento	Indicazioni per la sicurezza degli operatori. Attività di formazione e addestramento.	Indicazioni per la sicurezza degli operatori. Attività di formazione e addestramento.
Evidenze richieste	Istruzione operativa relativa alla conduzione in sicurezza delle attività di controllo. Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.	Piano della sicurezza. Istruzione operativa relativa alla conduzione in sicurezza delle attività. Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.	Piano della sicurezza. Istruzione operativa relativa alla conduzione in sicurezza delle attività. Documentazione sull'attività di formazione e addestramento.



ALLEGATO A
LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004
5.4 Capacità di laboratorio

Riferimenti 882/2004: 4.2.c); art. 12; art. 33; art. 11.1; art. 11.2; art. 11.3

Note esplicative: *Definisce le modalità con cui l'A.C. si assicura che il supporto di laboratorio al controllo ufficiale sia idoneo, appropriato e sufficiente*

	Regione	ASL
requisiti	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del controllo ufficiale	Capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le esigenze del controllo ufficiale
Elementi di conformità	Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ARPA, IZS, ecc.) e con le ASL comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti. Criteri per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali.	Pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ARPA, IZS, ecc.) comprendente: numero di campioni, della tipologia di analisi, tempi e modalità di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti.
Evidenze richieste	Documenti di pianificazione. Procedura per l'accredimento istituzionale di laboratori privati che effettuano prove analitiche sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali.	Documenti di pianificazione.



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 852/2004

Parte 6. Controllo ufficiale

Note esplicative: Descrive le modalità con cui le AC eseguono i controlli ufficiali secondo procedure documentate per garantire, come previsto nella 852/04, l'uniformità di intervento all'interno della AC.

6.1 Procedure documentate

Riferimenti 852/2004:

Art. 8 comma 1, Art. 3; art. 9, art. 10; art. 11.5, art. 11.6; art. 11.7; art. 16.1; art. 16.2; art. 16.3; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 23.2; art. 24

Note esplicative:

Descrive le modalità con cui le AC garantiscono che i controlli siano eseguiti secondo procedure documentate, che comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali assicurando l'uniformità di intervento all'interno della AC.

	Regione	AUSL
requisiti	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di effettuazione di: monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di effettuazione di: monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione e campionamento
elementi di conformità	Indicazioni relative all'attività di controllo ufficiale su ASL e, ove necessario, sugli OSA e altri operatori soggetti al controllo. Linee guida per l'attività di controllo, verbalizzazione e registrazione, incluse le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti, trasporto e conservazione dei campioni ufficiali.	Indicazioni relative all'attività di controllo ufficiale su OSA e altri operatori soggetti al controllo, comprendenti la definizione della attività da svolgere, le modalità di esecuzione, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti, verbalizzazione e registrazione. Procedure per l'esecuzione, il trasporto e la conservazione dei campioni ufficiali.
Evidenze richieste	Procedure, istruzioni e documenti correlati.	Procedure, istruzioni e documenti correlati in coerenza con le indicazioni regionali



ALLEGATO A
 LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
 DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004
 6.2 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)

Riferimenti 882/2004: Art.9; art 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 36; art. 40.2; art. 40.4; art. 54; art. 55
Note esplicative: Descrive le modalità con cui l'AC valuta le non conformità alla normativa in materia di mangimi, di alimenti, benessere e sanità animale, nonché le misure necessarie a porre rimedio a quanto evidenziato, assicurando l'uniformità di intervento all'interno della AC.

	Regione	AUSL
requisiti	Formalizzazione dei criteri generali di valutazione e gestione delle non conformità	Formalizzazione dei criteri generali di valutazione e gestione delle non conformità
Elementi di conformità	Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva), registrazione NC su ASL, . Linee guida per l'omogenea gestione e registrazione delle NC su OSA.	Istruzioni relative alla gestione (rilevazione, descrizione, classificazione, trattamento, risoluzione, verifica attuazione ed efficacia dell'azione correttiva) e registrazione NC su OSA
Evidenze richieste	Procedure, istruzioni, linee guida e documenti correlati.	Procedure, istruzioni e documenti correlati in coerenza con le indicazioni regionali.



ALLEGATO A
 LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
 DELL' 'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004
 6.3 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali

Riferimenti 882/2004: Art. 30.2; Art. 30.3
 Note esplicative: Descrive le modalità con cui la AC gestisce il rilascio delle certificazioni ufficiali richieste, assicurando l'uniformità di intervento all'interno della AC.

	Regione	AUSL
requisiti	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali richieste	Informazione e istruzione al personale sulle modalità di rilascio delle certificazioni ufficiali richieste
Elementi di conformità	Linee guida per il rilascio delle certificazioni sanitarie.	Indicazioni per il rilascio delle certificazioni sanitarie.
Evidenze richieste	Documentazione (circolare, delibera, determina, ecc.).	Elenco dei modelli di certificazioni ufficiali rilasciate per tipologia: es. certificati, autorizzazioni, pareri, nullastia, ecc. Istruzioni per il rilascio delle certificazioni in coerenza con le indicazioni regionali. Registrazioni, identificazione univoca (es. protocollo), fatturazione ed archiviazione copie certificazioni emesse.





ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 853/2004

Parte 7. Altre attività
Riferimenti: 853/2004;

Note esplicative: Descrive le modalità con cui le A.C. eseguono attività e controlli diversi da quelli svolti nel settore della sicurezza alimentare.

requisiti	Regione		AUSL
Elementi di conformità	Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7	Descrizione interazione con il sistema di gestione di cui al punto 4.7	
	<p>Linee di indirizzo per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. <p>Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il</p>	<p>Piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare che tenga conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione dei bisogni anche in relazione al LEA; - dati epidemiologici su zoonosi; - ruoli e responsabilità; - definizione di azioni; - definizione della attività da svolgere e modalità di esecuzione - risorse; - definizione di obiettivi; - definizione di indicatori; - modalità di verifica e riprogrammazione. <p>Gestione della documentazione (classificazione dei documenti, responsabilità e le regole di approvazione, diffusione, rintracciabilità)</p> <p>Piano di verifica periodica riguardante il monitoraggio e il raggiungimento degli obiettivi. Il piano deve elencare gli elementi in input (es. risultanza degli audit interni e esterni, reclami, ricorsi, contenziosi, ecc.) e le responsabilità.</p>	



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO

DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 853/2004

<p><i>Piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare.</i></p> <p><i>Elenco LEA (prodotti) e relativi indicatori.</i></p> <p><i>Elenco attività svolte e documentazione sulle indicazioni operative</i></p> <p><i>Procedura di gestione della documentazione.</i></p> <p><i>Elenco dei documenti fondamentali per la gestione delle attività del Servizio.</i></p> <p><i>Piano di verifica periodica.</i></p> <p><i>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</i></p> <p><i>Report della verifica periodica e documenti collegati.</i></p> <p><i>Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso</i></p>	<p><i>Documentazione per redazione del piano di lavoro annuale delle attività non riconducibili al controllo ufficiale per la sicurezza alimentare.</i></p> <p><i>Piano di verifica periodica.</i></p> <p><i>Definizione delle responsabilità per la verifica dei risultati.</i></p> <p><i>Report della verifica periodica e documenti collegati.</i></p> <p><i>Piani o progetti di miglioramento conclusi o in corso.</i></p>	<p>Evidenze richieste</p>
--	--	---------------------------





ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 8. Ricorsi, reclami e contenziosi

Riferimenti 882/2004: Art. 9; Art. 11.6; art. 54.3.b)

Note esplicative: Descrive le modalità con cui la AC gestisce i diritti di ricorso degli utenti avverso le decisioni della AC stessa nonché reclami delle parti interessate.

	Regione	AUSL
requisiti	Criteri formalizzati e livello di responsabilità della gestione	Criteri formalizzati e livello di responsabilità della gestione
Elementi di conformità	Gestione dei ricorsi, trattazione dei reclami e contenziosi.	Gestione dei ricorsi, trattazione dei reclami e contenziosi.
Evidenze richieste	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi	Documentazione dell'attività di gestione dei reclami, trattazione dei ricorsi e contenziosi



ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 9. Comunicazione e informazione

Comunicazione esterna/interna dell'Autorità competente

Riferimenti normativi art. 3, comma 1, b, c, d; art. 4, punto 5; art. 7.1.b); art. 9; art. 41

Note esplicative: Descrive le modalità di gestione della comunicazione della AC nei casi previsti dalle norme, sia verso gli utenti, parti interessate e verso "l'interno" della AC.

	Regione	AUSL
requisiti	individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione	individuazione argomenti, utenti, responsabilità e modalità di gestione
Elementi di conformità	Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni. Sistemi informativi di comunicazione alle ASL. Modalità e strumenti di ascolto degli utenti, delle ASL e delle altre parti interessate. Modalità per realizzare la comunicazione interna.	Sistemi informativi di comunicazione esterna verso gli utenti, media e le istituzioni. Modalità e strumenti di ascolto degli utenti (istituzionali e non) e delle altre parti interessate. Modalità per realizzare la comunicazione interna.
Evidenze richieste	Documentazione: - modalità di comunicazione esterna e ASL; - modalità e strumenti per l'ascolto utenti e ASL e altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.)	Documentazione: - modalità di comunicazione esterna; - modalità e strumenti per l'ascolto ed il confronto con gli utenti (istituzionali e non) e con le altre parti interessate; - modalità di assunzione delle decisioni e di comunicazione interna (riunioni, verbali, relazioni di gruppi di lavoro, ecc.)

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Parte 10. Piani di emergenza e sistemi di allerta

Riferimenti 882/2004 art. 4.2.f); art. 13

Note esplicative: Descrive i piani operativi, da applicarsi senza indugio, in presenza di un rischio serio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente.

	Regione	AUSL
requisiti	<p>Piani e/o procedure per la gestione di: allerta settore alimenti e mangimi, malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche</p>	<p>Piani e/o procedure per la gestione di: allerta settore alimenti e mangimi, malattie trasmesse da alimenti, malattie infettive degli animali, emergenze non epidemiche</p>
Elementi di conformità	<p>Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza.</p> <p>Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi regionale.</p> <p>Linee di indirizzo per la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi territoriali.</p> <p>Linee di indirizzo per la predisposizione, in ambito ASL, delle procedure di allerta e gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - settore alimenti e mangime; - malattie trasmesse da alimenti; - malattie infettive degli animali che determinano emergenza. <p>Piano di formazione e addestramento interno e territoriale.</p>	<p>Gestione del magazzino dei materiali utilizzati per le attività di emergenza.</p> <p>Capacità di assicurare adeguate disinfezioni</p> <p>Composizione, attivazione e funzionamento dell'Unità di crisi, ove prevista.</p> <p>Indicazioni per la gestione allerta settore alimenti e mangime che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità <p>Indicazioni per la gestione malattie trasmesse da alimenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità <p>Indicazioni per la gestione delle malattie infettive degli animali che determinano emergenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrive e gestisce le modalità di collaborazione intra ed extra Servizio; - prevede l'organizzazione della pronta disponibilità <p>Piano di formazione e addestramento</p>





ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE DELLE REGIONI, PROVINCE AUTONOME E ASL DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 882/2004

Evidenze richieste	<p>Materiale per le attività di emergenza in giacenza nel magazzino.</p> <p>Delibere/atti che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi regionale e le linee di indirizzo per le ASL.</p> <p>Piani/procedure per la gestione delle situazioni di emergenza.</p> <p>Documentazione attestante la predisposizione delle linee guida per le ASL per la gestione delle situazioni di emergenza.</p> <p>Turni di pronta disponibilità.</p> <p>Sistema dei contatti rapidi</p> <p>Interventi di formazione e addestramento sulle procedure, per l'interno, e sulla capacità di intervento del personale ASL.</p>	<p>Materiale per le attività di emergenza in giacenza nel magazzino.</p> <p>Disponibilità di attrezzature per la disinfezione e/o rapporti di convenzione con altri soggetti.</p> <p>Delibere che individuano la composizione e il funzionamento delle Unità di crisi.</p> <p>Piani/procedure per la gestione delle situazioni di emergenza/alerta.</p> <p>Turni di pronta disponibilità</p> <p>Sistema dei contatti rapidi</p> <p>Modalità per l'approvvigionamento straordinario di risorse umane</p> <p>Interventi di formazione e addestramento sulle procedure</p>
--------------------	--	---





ALLEGATO B

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI REGIONALI E TERRITORIALI

Per l'attuazione del piano è necessario prevedere uno specifico progetto formativo con sistema "a cascata" in grado di garantire la formazione:

1. di primo livello riservato ai referenti regionali per la conoscenza dei contenuti del piano e l'applicazione delle linee guida a livello regionale e il loro addestramento come auditor di sistema;
2. di secondo livello rivolto al personale dell'A.C. ASL per il trasferimento delle conoscenze acquisite dai referenti regionali di cui al punto 1.

Il Comitato Tecnico propone il percorso formativo di cui ai punti precedenti e quello di formazione e addestramento per il personale addetto al controllo ufficiale in sicurezza alimentare.



ALLEGATO C

COLLABORAZIONE/AFFIANCAMENTO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME NEL LORO PERCORSO
DI ADEGUAMENTO AL PIANO

Le singole regioni possono richiedere, al Coordinamento, supporto collaborazione ed affiancamento per il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano.

Il Coordinamento, con l'assistenza del Comitato Tecnico, condivide con la Regione richiedente uno specifico progetto.



ALLEGATO D

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO ANCHE ATTRAVERSO LA
COSTITUZIONE DI UN "NUCLEO DI VALUTATORI"
(VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE A.C.).

Ai fini del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del presente piano, il Coordinamento si avvale del Comitato tecnico per elaborare un set di strumenti di valutazione e individuare un nucleo di valutatori.

Il nucleo di valutatori sarà costituito da personale che ha ricevuto la formazione di primo livello nell'ambito del presente piano o da altri operatori delle A.C. e riceverà uno specifico percorso formativo e di addestramento.

Tale nucleo può fornire, se richiesto dalle singole regioni, attività di auditing interno.

Roma, 27 gennaio 2010

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.04.2010, n. 281:

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 22 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. CE n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Reg CE n.73/2009;

Visto il Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg CE n.73/2009;

Visto il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e le relative disposizioni applicative;

Visto il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristruttura-

zione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l'articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

Atteso che:

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso "condizionalità";
- l'articolo 4 comma 2 del citato regolamento (CE) n. 73/09 stabilisce che le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.13 del 2-2-2009 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nell'ambito della condizionalità per la Regione ABRUZZO nel 2009, ai sensi del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006 e sue modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 n. 30125 relativo "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che aggiorna il quadro normativo nazionale dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ambientali rispettivamente con gli allegati 1 e 2 al medesimo decreto e stabilisce all'articolo 22 che le Regioni specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, l'elenco degli impegni applicabili a

livello territoriale nell'ambito della Condizionalità;

Rilevata la necessità di recepire e integrare, ai sensi del D.M. 30125/2009, l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità, che si applicano:

- ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n.73/2009;
- ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/05;
- ai beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;
- alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto stabilito dalla Strategia Nazionale 2009-2013 approvata con DM 3417 del 25 settembre 2008) a norma dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) 1234/2007 successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi a incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Ritenuto che si debba procedere, alla definizione dell'elenco dei criteri come sopra indicati e di approvazione dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 ."Criteri di Gestione Obbligatorii"

Allegato 2 –"Norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali"

Ritenuto necessario specificare ulteriormente gli impegni di condizionalità previsti dalle norme quadro nazionali attraverso l'integrazione dei suddetti ALLEGATI 1 e 2 al Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 con norme di carattere regionale, così come riportato negli ALLEGATI 1 e 2 alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la bozza del provvedimento è stata trasmessa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.M. 30125/2009;

Ritenuto che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.13 del 2-2-2009, sopra citata;

Dato atto che deve essere effettuata una adeguata attività di comunicazione relativa agli impegni di Condizionalità e adempimenti connessi, in attuazione dell'art. 4 paragrafo 2 del Regolamento 73/09, anche avvalendosi a tal fine della Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio e il Direttore Regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Vista la L.R.77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto esposto in premessa

Di Recepire in via generale le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22 DICEMBRE 2009 n. 30125, che disciplina tale materia ai sensi del Reg CE n. 73/2009 e in particolare:

- l'ALLEGATO 1 al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, recante "l'Elenco dei criteri di gestione obbligatori";
- l'ALLEGATO 2 al Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, recante "l'Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali";

Di Approvare:

- le integrazioni regionali relative a:
 - 1)- "Elenco dei criteri di gestione obbligatori (come da ALLEGATO 1);
 - 2)- "Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali" (come da ALLEGATO);

Di Precisare che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare le norme di cui agli Allegati 1 e 2 a partire dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento",

Di Demandare alla Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca emigrazione, l'adozione degli atti necessari in ordine all'attuazione del presente provvedimento, comprese le attività informative di cui all'art.4 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 73/09, anche avvalendosi della Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATO 1- Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (CE) n.73/09 (Allegato n 1 - Composto di n. 29 facciate);

ALLEGATO 2 - Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n.73/09 (Allegato n. 2 - Composto di n. 15 facciate).

Seguono allegati

RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2007, DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 18 DICEMBRE 2006 N. 12541

Allegato 1

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

Documento composto da n. 29 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 281 del 12 APR. 2010

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale

- (Di seguito si riportano i provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.)
 - D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale";
 - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 "Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria";



- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale";
Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).

Y *Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d'incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria " Lago di Penne".
- D.G.R n. 451 del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURA n. 49 del 18 settembre 2009.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione Abruzzo, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dall' articolo 3 paragrafo 1, dall'articolo 3 paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e dall'articolo 5 lettere a), b) e d) della Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE), così come recepiti a livello nazionale e regionale."



Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni¹.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli impegni di seguito elencati.

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).



Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

I Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dall'articolo 3 della Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (86/278/CEE), così come recepiti a livello nazionale.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, cui è direttamente responsabile;



	b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.



Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
 - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 -
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

Recepimento regionale

- *La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione.*

E precisamente con:

- DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005.D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni- art. 19 ed Allegato 7 .Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola " Pubblicata sul BURA n 30 del 3-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: "Val Vomano" e "Val Vibrata".

- D.G.R n .1475 del 18 dicembre 2006 " Art 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 –APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

- D.G.R n .899 del 7 settembre 2007 " Art 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 –APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.

- D.G.R. n 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di giunta regionale n.899 del 07/09/07,n.187 del 17/03/08,n.992 del 23/10/08 e n.41 del 14/02/09-Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini,per l'anno 2009,per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).



Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).



Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61).

Recepimento regionale

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
 - verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
 - D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;
- Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).
- *Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*
 - L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U. n.41 del 31.12.03);



- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria " Lago di Penne".
- D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURA n.49 del 18 settembre 2009.

"Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione Abruzzo, si applicano gli impegni, attuabili a livello dell'azienda agricola, previsti dagli articoli 6 e 13 paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, così come recepiti a livello nazionale e regionale."



**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 (GUCE 16 giugno 2008 n. 139)

Recepimento regionale)

D.G.R. 4651 del 18/12/1996

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli impegni di seguito elencati.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.



Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del presente Decreto, in Regione Abruzzo, si applicano gli impegni di seguito elencati.

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere.



Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.



Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Recepimento regionale

Delibera di GR d'Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione Abruzzo, si applicano gli impegni di seguito elencati.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificazione elettronica ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato



- dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;



ELENCO "B"**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3.**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (*B.U.R.A. n°55 speciale del 7/6/2006.*)

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione Abruzzo, si applicano gli impegni di seguito elencati.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- **Obblighi validi per tutte le aziende:**
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;



- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - documentazione d'acquisto costituita da:
 - o fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - o nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
 - disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di



talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007.
- Determina DG11/54 del 31/03/2008

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.



Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i, ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Applicazione

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;



- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Recepimento regionale

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n. DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n. DG11/133 del 29/08/2007 (B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n. DG11/151/ del 29/11/2006 (B.U.R.A. n° 76 del 27/12/2006).
- Deliberazione di G. R. n. 372 del 20/07/2009
- Determina DG11/54 del 31/03/2008
- Determina DG11/206 del 30/12/2009

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli impegni, di seguito elencati.


Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;



- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.



- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari e altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..



Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.



Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Attuazione regionale

- Delibera GR d' Abruzzo 608 del 12/07/2005;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (*B.U.R.A. n° 55 del 07/06/2006*);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (*B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007*);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/106/ del 08/06/2007 (*B.U.R.A. n° 37 del 29/06/2007*);
- Determina DG11/54 del 31/03/2008
- Determina DG11/95 del 20/05/2009

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli impegni, previsti dagli articoli 7, 11, 12, 13 E 15 del Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.



Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Recepimento regionale

- **Delibera GR d'Abruzzo n° 797 del 8.8.2005(B.U.R. A.)**
- **Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 in Regione ABRUZZO, si applicano gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.



Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Recepimento regionale

- Determina Dirigenziale n. DG11/18 del 14/02/2006;
➤ Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).
➤ Determina del Dirigente Servizio veterinario regionale DG11/88/ dell'11/05/2009

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli impegni, di seguito elencati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.



Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).

➤

Recepimento regionale:

- Determina DG11/54 del 31/03/2008

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in ABRUZZO, le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).



ELENCO "C"**CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;


Recepimento regionale

- Nota esplicativa N.° 29850/DG11/IZ-1 del 03 gennaio 2007;
- Determina DG11/54 del 31/03/2008

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli impegni, sotto riportati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.



Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);

Recepimento regionale

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005
- Determina DG11/54 del 31/03/2008

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione Abruzzo, si applicano gli impegni di seguito elencati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni



Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

- Determina DG11/54 del 31/03/2008

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 D.M. N. 30125 del 22 dicembre 2009, in Regione ABRUZZO, si applicano gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

La presente copia, composta di n. 29 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 17 MAR. 2010



Dott. *Raffaello Longo*



*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Documento composto da n. 15 fasciate,

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 181 del 12 APR. 2010

Allegato 2

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI
IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E
ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini





*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque;

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO

A norma dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Ministeriale, n. 30125 del 22-12-2009, nel territorio della Regione Abruzzo il presente standard prevede:

- in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, l'obbligo di realizzare solchi acquali temporanei. I solchi acquali temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80.. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquali temporanei, è obbligatoria l'attuazione del seguente impegno alternativo:
realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- in relazione all'impegno b), il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati,;
- in relazione all'impegno c), l'obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura,.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquali, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquali temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti in relazione all'impegno a) quali fasce inerbite, finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009:

- in riferimento all'impegno a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, è obbligatorio assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.





*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

- in riferimento all'impegno b), per tutti i terreni del territorio regionale dell'ABRUZZO che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. Nella Regione ABRUZZO, la deroga concernente i "terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi" è applicabile esclusivamente nelle particelle incluse, anche solo parzialmente, nelle aree di pianura. Tale applicazione deve riguardare una estensione di superficie contigua non inferiore ad 1 ettaro.
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009: nel territorio Regionale si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei soli terrazzamenti con scarpata inerbita, mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.





*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

I Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO il presente standard prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO, vige quanto disposto nel precedente paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni". In particolare per il presente standard si dispone una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
2. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono *assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno*. E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera"), e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) del paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni".

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.





*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO lo standard prevede, nel rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate nel paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni", i seguenti impegni :

- a) l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- b) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- c) il divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno, per le altre aree (sono escluse le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE) .

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinarmente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO lo standard prevede i seguenti impegni:

- per gli oliveti:
 - a) la potatura almeno due volte ogni cinque anni;
 - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante almeno una volta ogni anno;
 - c) la spollonatura degli olivi almeno una volta ogni due anni.
- per i vigneti:
 - d) l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno;
 - e) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite almeno una volta ogni anno.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.





*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.


Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'art. 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 nel territorio regionale dell'ABRUZZO vige lo standard stabilito a riguardo dal suddetto decreto, che prescrive :

- il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in gruppo o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia,...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

I Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO.

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, e dalla L.R. 20 MAGGIO 2008 N. 6





*Al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale dell'ABRUZZO il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n.1122/09.





*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

De Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti in Regione ABRUZZO

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, nel territorio regionale lo standard prevede il rispetto dell'impegno di cui al paragrafo **Descrizione dello standard e degli impegni.**

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Lo standard sarà applicato dal 1 gennaio 2012.

La presente copia, composta di n. 15 facciate,

è conforme all'originale.

Pescara, li 17 MAR 2010

Paolo Longo
Dott. Paolo Longo



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 294:

L.R. n.86 dell'11.9.1996 – Intervento a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della terza Età – Anno 2009 - Ripartizione ed assegnazione fondi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge Regionale n. 86 dell'11.9.1996 con cui la Regione Abruzzo promuove l'istituzione e le attività delle Università della 3^a Età, con le finalità di favorire l'inserimento delle persone anziane nella vita socio culturale delle comunità in cui risiedono nonché la più ampia diffusione della cultura per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

Vista la L.R. 14.09.1997 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Dato atto che entro i termini di cui all'art. 7 commi 2 e 4 della L.R. 86/96 sono pervenute al Servizio Politiche Culturali Editoriale e dello Spettacolo n.5 (cinque) istanze di contributi e relative rendicontazioni finali delle attività svolte e delle spese sostenute;

Riscontrata l'ammissibilità dei preventivi di spesa e dei relativi consuntivi presentati dalle 5 (cinque) Università della terza Età con sede nel territorio Regionale entro i termini previsti ex legge;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione della somma assegnata sul Cap. 61627 tra le cinque Università della Terza Età Anno 2009 secondo l'allegato prospetto (*Allegato A*) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituisce il Piano di riparto;

Premesso che con determina DF7 /344 del 15.6.2009 è stata impegnata la somma di €. 20.0000,00 sul cap. 61627/R/2009;

Precisato che la successiva fase di liquidazione dei contributi sarà disposta successivamente dal Dirigente del Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo con Determina Dirigenziale;

Dato atto che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

Di Approvare il Piano di riparto di cui alla L.R. 86/96 – Anno - 2009 così come predisposto dal Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo, e riportato nell'allegato "A" con una spesa complessiva di €. 20.000,00;

Di Attestare che l'onere finanziario pari a €. 20.000,00 trova copertura finanziaria con i fondi stanziati sul Cap. 61627 esercizio Finanziario 2009;

Di Autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo a compiere tutti gli atti necessari al fine di porre in esecuzione il presente provvedimento, anche in riferimento alle singole liquidazioni.

D'Inviare copia del presente atto, a cura del Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo, all'*Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo* per la relativa pubblicazione.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE



Direzione Sviluppo del
Turismo - Servizio Politiche Culturali
Editoriali e dello
Spettacolo

L.R. 11 settembre 1996
n.86 - Anno 2009

ALLETATO "A".....

SOGGETTI DESTINATARI		SOMMA ASSEGNATA	
1	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - Via Chiarizia 12/b - <u>L'AQUILA</u>	€	4.693,86
2	UNIVERSITA' FRENTANA DELLA TERZA ETA' Via Remo Falcone, 10 - <u>LANCIANO (CH.)</u>	€	749,74
3	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE TERZA ETA' Via Romagna, 2 - <u>MONTESILVANO (PE)</u>	€	7.157,92
4	UNIVERSITA' ORTONESE DELLA TERZA ETA' Via Caraceni, 38 - <u>ORTONA (CH.)</u>	€	1.673,77
5	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - Corso Vittorio Emanuele, 50 - <u>PESCARA</u>	€	5.724,71
		€	20.000,00

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 294 del 19 APR 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Genoni)
Walter Genoni

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.04.2010, n. 295:

L.R. 25.11.1998 N.138 e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 16.11.999 n. 104): “Interventi di sostegno dell’editoria Abruzzese” Piano 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 25.11.1998 n. 138 (modificata ed integrata dalla L.R. 104/99) con cui “la Regione al fine di promuovere l’informazione su aspetti peculiari della storia della letteratura, dell’arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell’ambiente fisico e socio-economico dell’Abruzzo, nonché al fine di concorrere allo sviluppo dell’editoria locale” interviene a favore delle Case Editrici iscritte all’Elenco Regionale delle Case Editrici (istituito con l’art.9 della stessa legge), in costanza di quei requisiti che ne hanno consentito l’iscrizione (“sede nel territorio regionale e iscrizione alla Camera di Commercio di una delle Province abruzzesi”), mediante finanziamento per realizzazione di progetti editoriali e mostre-mercato, con l’acquisto pubblicazioni (libri, riviste e materiali multimediali) da destinare alle biblioteche e istituzioni culturali e con la partecipazione, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell’ambito promozionale;

Visto L’art, 3 della stessa legge che demanda al Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali, di cui alla L.R. 56/93, il compito di elaborare la proposta annuale relativa agli interventi di cui sopra,;

Rilevato che con L.R. 1.10.2007 n..34 è stato soppresso il C.T.S. per le attività Culturali ;

Ritenuto istituire con DF7/486 del 6.08.2009 (*Allegato b di A*) un apposita Commissione Tecnica interna, presso il Servizio

Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo, ai fini della valutazione delle domande acquisite agli atti, risultanti rispettivamente in n.5 istanze contenenti n.12 proposte relative alla Sezione Prima (Allegato c di A) e n.3 istanze contenenti n. 4 proposte relativamente ala Sezione IV (Allegato d di A) della legge Regionale in oggetto epigrafata;

Considerato che le risorse finanziarie assegnate, pari ad €. 30.000,00 devono essere ripartite tra le quattro sezioni previste dall’art. 4 della legge 138/98;

Che nell’ordine degli interventi le sezioni sono relative:

- Sezione prima: progetti editoriali;
- Sezione seconda: partecipazione della Regione a rassegne editoriali;
- Sezione terza: mostre mercato;
- Sezione quarta: acquisto di pubblicazioni;

Che la percentuale da assegnare ad ogni sezione rispetto all’ammontare complessivo delle risorse finanziarie è la seguente:

- Euro 15.0000,00 pari al 50% per la prima sezione;
- Euro 4.500,00 pari al 15%per la seconda sezione;
- Euro 4.500,00 pari al 15% per la terza sezione ;
- Euro 6.000,00 pari al 20% per la quarta sezione

Che le quote destinate alla seconda sezione e alla terza sezione possono essere modificate utilizzando i fondi in favore della prima sezione “Progetti Editoriali “ e della quarta “ Acquisto di Pubblicazioni”;

Visto il regolamento di attuazione della legge, 29 luglio 1999 n. 2, che fissa i criteri per la valutazione di ammissibilità a finanziamento dei progetti editoriali

Viste le domande pervenute entro i termini stabiliti dall'art. 5 della stessa legge ;

Considerato che il Servizio Promozione Culturale ha provveduto a redigere appositi prospetti per la sezione prima (All.e di A) e quarta (All. f di A.) che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, nei quali sono riassunti i lavori della Commissione, come da verbale (Allegato "A"), alla stessa sottoposti dopo il lavoro istruttorio operato dal Servizio e per una spesa complessiva di Euro 29.995,00 ripartita rispettivamente:

- **Euro 21.295,00** prima sezione;
- **Euro 8.700,00** quarta Sezione.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, fino a quando il Consiglio, cui la legge demanda l'approvazione di detto programma, non forma e approva il "Piano dei Beni, delle Attività e dei Servizi Culturali", lo stesso va deliberato dalla Giunta Regionale;

Ritenuto il Piano proposto, che prevede una spesa complessiva di Euro 29.995,00, valido e quindi da approvare;

Dato atto che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico Amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A Voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per quanto detto in premessa:

1. Di Approvare il Piano dell'Editoria 2010 così come proposto dalla Commissione Tecnica nei termini prescritti in narrativa, come riportato negli allegati "e" e "f", per quanto riguarda la prima e quarta sezione, con una spesa complessiva di **Euro. 29.995,00** :
 - Sezione I[^] - contributo a progetti editoriali- : **Euro. 21.295,00** con individuazione delle singole assegnazioni riportate nell'allegato " e ";
 - Sezione 4[^] - Acquisto pubblicazioni- **Euro 8.700,00** con individuazione delle singole assegnazioni riportate nell' allegato " f ";
2. Di Dar atto che la somma di €. 30.000,00 è stata impegnata sul Cap. 62301/2010 – con determina Dirigenziale DF7/110 del 28.01.2010;
3. Di Autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Culturali a compiere tutti gli atti necessari al fine di porre in esecuzione il presente provvedimento, anche in riferimento alle singole liquidazioni che troveranno esecuzione dopo che gli interessati avranno prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente ed il materiale che verrà commissionato;
4. D'Inviare, a cura del Servizio Politiche Culturali, copia del presente atto *all'Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo* per la sua pubblicazione.

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE



ALL. "A"

Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali
 Servizio Politiche Culturali, Editoriali e dello Spettacolo

Legge Regionale n. 138 del 25.11.1998

"Interventi a sostegno dell'Editoria abruzzese"

Verbale n.1

Seduta del 22 marzo 2010

In data 22 marzo 2010 alle ore 9.00, presso la sede del Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo - Via Salaria Antica Est. n.27 L'Aquila - su convocazione del Dirigente del Servizio- Avv.to Paola Di Salvatore del 15marzo 2010 Prot. 441 (*all.a*), a seguito di adozione della DF7/486 del 6.8.2009 avente ad oggetto: L.R. n.138 del 25.11.1998" *Interventi a sostegno dell'Editoria abruzzese*" e regolamento di attuazione del titolo I° della L. R. 25.11.1998 n.138, n.2 del 29.07.1999 - con la quale è stata nominata un'apposita Commissione tecnica ai sensi dell'art.5 comma 6 e art.8 comma 3 L. R. 56/93. Esercizio finanziario 2010" (*all. b*) successivamente modificata con L. R. n.34/2007 -art.8 -comma 3, si è riunita detta Commissione al fine dell'espletamento delle funzioni di cui alla L.R.138/98.

Sono presenti:

1. Avv.to Paola Di Salvatore-Dirigente del Servizio Politiche Culturali con funzione di Presidente;
2. dott.ssa Gabriella Mancinelli - con funzioni di Vice-Presidente
3. dott.ssa Rosa Giammarco - con funzioni di Segreteria
4. dott. Oriano Notarandrea-Esperto

La Dott.ssa Rosa Giammarco assume le funzioni di segreteria della Commissione ai sensi dell'art.9 comma 3 della L.R. 56/93. E' altresì presente il Sig.Renzo Antonacci, dipendente in ruolo presso il Servizio Politiche



Culturali, quale unità di personale assegnataria della fase di istruttoria delle proposte istanze.

La Presidente, espletate le formalità di rito con l'accettazione delle nomine da parte dei componenti della Commissione, riscontrata l'assenza di cause di incompatibilità nonché la regolarità della composizione della seduta, procede all'insediamento della Commissione tecnica ed alle ore 9.15 dà inizio ai relativi lavori così come enucleati nell'ordine del giorno.

La Presidente espone il numero delle istanze rispettivamente pervenute entro i termini al Servizio Politiche Culturali:

- **prima sezione** n. 12 progetti editoriali da parte di n. 5 Case Editrici(*all.c*)

- **quarta sezione** n. 4 proposte di acquisto di materiale editoriale da parte di n. 3 Case Editrici(*all.d*)

Dopo aver riaffermato i principi di legalità, trasparenza, efficienza, correttezza, imparzialità, buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'obbligo del segreto di ufficio, la Presidente procede al richiamo di altri principi procedurali:

- Le valutazioni saranno oggetto di una discussione collegiale;
- L'applicazione dei principi e criteri così come postulati dalla L.r.138/98 nonché del Reg. di attuazione.

In riferimento alla somma stanziata in bilancio - esercizio finanziario 2010 - ed impegnata con DF7/110 del 28.1.2010 pari a € 30.000,00, la Commissione, *all'unanimità*, nei poteri ad essa ascrivibili in conformità sia al principio di discrezionalità amministrativa che al dettato della L.R.138/98, procede a ripartire tale somma rispettivamente:

- € 21.295,00 **prima sezione** ;
- € 8.700,00 **quarta sezione**.



- La Commissione, Rilevato che dalla fase istruttoria non risultano istanze inammissibili, procede alla valutazione in riferimento sia alla **Prima Sezione** che alla **Quarta Sezione**.

In riferimento alla **Prima Sezione**, richiamati i criteri fissati nel Regolamento n. 2 del 1999, approvate *all'unanimità* le linee generali, si procede all'esame delle schede tecniche, predisposte dal Servizio e sottoposte alla valutazione della stessa Commissione.

La Commissione procede alla valutazione di ogni progetto nell'ambito del gruppo tipologico di attribuzione, assegnando il punteggio che compete a ciascuno di essi con l'applicazione dei parametri descritti negli artt. 2 e 3, così come da allegata scheda (*all.e*)

In riferimento alla **Quarta Sezione** la Commissione sceglie tra le offerte avanzate sia in acquisto che in abbonamento, le opere di " *grande interesse* " così come da scheda allegata (*all.f*), in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento, nonché dall'art. 8 della L.R.138/98, tenendo conto dell'investimento professionale e dei risultati raggiunti in termini di ricerca, immagine e diffusione dell'identità culturale dell'Abruzzo.

Alle ore 10.20 la Presidente dichiara chiusi i lavori.

L'Aquila, li 22 marzo 2010

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario

Dr.ssa Rosa Giannarino

Il Presidente

Avv. Paola Di Salvatore

- Dr.ssa Gabriella Macinelli

- Dott. Oriano Notarandrea

- Sig. Renzo Antonacci

Gabriella Macinelli

Oriano Notarandrea

Renzo Antonacci

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE SVILUPPO DEL TURISMO
E POLITICHE CULTURALIServizio Politiche Culturali,
Editoriali e dello Spettacolo
Via Salaria Antica Est. 27/B
Tel. 0862/364240 Fax. 0862/ 364232
67100 L'Aquila

Prot. 441.

L'Aquila li, 15.3.2010

Dott.
ORIANO NOTARANDREA
c/o AGENZIA DI
PROMOZIONE CULTURALE
Via Regina Margherita
(Biblioteca Giampaolo)
65122 PESCARA

Dott.ssa
ROSA GIAMMARCO
c/o AGENZIA DI
PROMOZIONE CULTURALE
Piazza Venezuela
67039 SULMONA (AQ.)

Dott.ssa
GABRIELLA MANCINELLI
c/o SERVIZIO POLITICHE CULTURALI
EDITORIALI E DELLO SPETTACOLO
Via Salaria Antica n.27
(Palazzo T.A.R.)
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Convocazione Commissione tecnica L.R. 138/98.

A seguito di adozione della Determinazione DF7/486 del 6.8.2009 il 22 marzo c.a. alle ore 9,00, presso la Sede del Servizio in Via Salaria Antica, 27 (Palazzo T.A.R.) Località Pile in L'Aquila, è convocata la Commissione Tecnica L.R. 138/98, con il seguente ordine del giorno:

- Analisi istanze pervenute ai sensi della L.R. 138/98 - Anno 2010;
- Varie ed eventuali.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Paola Di Salvatore



ALL. 5 di "A"



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DF7/486

DEL 6.08.09

DIREZIONE: SVILUPPO DEL TURISMO, POLITICHE CULTURALI

SERVIZIO: POLITICHE CULTURALI EDITORIALI E DELLO SPETTACOLO
Container n.14 - Via Leonardo da Vinci - L'Aquila

UFFICIO: Assistenza editoria e attuazioni leggi

OGGETTO: L.R. n.138 del 25.11.1998 "Interventi a sostegno dell'Editoria abruzzese" e regolamento di attuazione del titolo I della L.R. 25.11.1998 n.138, n.2 del 29.07.1999. Nomina componenti Commissione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 14.9.1997, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori della Regione Abruzzo";

VISTA la Legge Regionale n. 138 del 25.11.1998 e regolamento di attuazione n.2 del 29.07.1999, avente ad oggetto "Interventi a sostegno dell'Editoria abruzzese"

VISTO l'art. 3 della legge 138/99 che stabilisce che la proposta annuale relativa agli interventi diretti della Regione Abruzzo, in favore dell'editoria abruzzese, è elaborata dal Comitato Tecnico -scientifico per le attività culturali di cui al Titolo II della L.R. n.56/93, presso il Servizio Promozione Culturale;

VISTA la L.R. n.34 del 1.10.2007 che all'art. 8 - Comma 3- stabilisce di abrogare il C.T.S. per le attività culturali (art.7 L.R. 56/93);

RITENUTO opportuno istituire un'apposita Commissione, presso il Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo, ai fini della valutazione delle domande acquisite agli atti;

CHE l'art 9 della L.R. 56/93 al comma 3 prevede che le funzioni di Segreteria vengano svolte da un funzionario del Servizio di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale ;



CHE il comma 4 dello stesso articolo prevede la partecipazione ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, del Dirigente del Servizio ;

CHE in relazione alla necessità di designare i componenti di detta commissione, attraverso la reperibilità dei responsabili delle AA.PP.CC. che sono in possesso dei requisiti di alta professionalità ;

CONSIDERATO che a seguito del grave sisma del 6.04.2009, il Servizio Politiche Culturali opera all'interno di un container sito in Via Leonardo da Vinci - L'Aquila - con complessità logistica, funzionale ed operativa;

CHE per l'espletamento dei compiti connessi all'attuazione della L.R. 138/98 e stante il grave disagio funzionale già emucleato, nonché l'esiguità delle somme stanziare nel capitolo di bilancio attinente le spese di missione delle unità di personale in ruolo presso il Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo, in rispetto del principio di efficienza e di economicità postulati dalla L. 241/90, correlativamente alla necessità di agevolare le convocazioni di detta commissione si svolgeranno presso l'Agenzia di Promozione Culturale di Pescara;

CHE ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs 82 2005 sono valide a tutti gli effetti di legge tutte le trasmissioni a mezzo e-mail ,e che pertanto il Dirigente procederà a convocare i membri a mezzo e mail senza convocazione cartacea;

VISTI gli articoli 24 e 42 della L.R. 14.9.1999, n.77 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA


Di nominare membri della Commissione istituita presso il Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo per l'espletamento dei compiti connessi all'attuazione del titolo I della L.R. 138/98:

Avv. Paola Di Salvatore – Dirigente del Servizio, in qualità di Presidente
Dott.ssa Gabriella Mancinelli con funzioni di Vice Presidente
Dott. Oriano Notarandrea Funzionario Esperto
Dott.ssa Rosa Giammarco con funzioni di Segreteria

- di rendere noto che ai sensi della Legge n.241/90 il Responsabile del Procedimento è Il Sig. Renzo Antonacci Tel. 0862 363563 Fax 0862 363572;
- di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella raccolta Ufficiale delle Determinazioni adottate dal Dirigente del Servizio .
- di disporre che copia del presente provvedimento venga notificato ai membri della Commissione. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Paola Di Salvatore




15.08.2009
Laurie
Gabriele
Maurice

15.09.2009
f.a. 15.9.2009
15.08.2009
15/09/2009

_____ 0 _____

L'Estensore

Dott.ssa Gabriella Mancinelli

Gabriella Mancinelli
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Gabriella Mancinelli

Gabriella Mancinelli
(firma)



SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, E.S.

La presente copia, composta di n.1... pagine, è conforme all'originale esistente presso questo

Servizio.

L'Aquila, il 14/05

Uffici Culturali
 della Regione Abruzzo
 Off. Assistenza Editoria e
 Attualità Leggi

l.r. 136/98 e succ. mod. e
 integrazioni (l.r. 104/98)
 Edilizia Piano 2010
 - Sezione Prima

ALEGATO c di "A"

N°	PROPONENTI	N° ISCRIZIONE ALBO	N° PROG	PROGETTI	PREVENTIVO
1	Edizioni "NOUBS" Via P. O. Nasone, 25 66100 CHIETI	20	1	Un Popolo che balla da millenni	€ 10.000,00
			2	Palazzi e casati illustrati in Chieti	€ 2.000,00
			1	Pietro Polidoro di Fossacesia, vita ed opere e 14 dissertazioni inedite delle "Antiquitates Frentanorum"	€ 6.500,00
2	Casa Editrice "Rivista Abruzzese" Via C. Fagliari, 37 66034 LANCIANO	7	2	Abruzzo terra di confine- Dai Longobardi all'Unità d'Italia	€ 5.500,00
			3	La civiltà rurale nell'alto Vastese tra fede e tradizioni di Ermilo Di Paolo	€ 7.800,00
			1	Abruzzo, colori... atmosfere... emozioni....	€ 34.960,00
3	CASA EDITRICE TABULA EDIZIONI Villa Martelli, 221 - 66034 LANCIANO (CH.)	34	2	Lu trombone d'accompagnamento	€ 25.000,00



ALEGATO c di "A"

l.r. 138/98 e succ. mod. e
Integrazioni (l.r. 104/99)
Editoria Piano 2010
- Sezione Prima

Servizio Politiche Culturali
Editoriali e dello Spettacolo
Ul. Assessorato Editoria e
Attualità - Leggi

N°	PROponentI	N° ISCRIZIONE ALBO	N° PROG	PROGETTI	PREVENTIVO
			3	Collana di fumetti "Strisce di storia"	€ 45.000,00
4	Casa Editrice EDIARS s.a.s. Via Colle Pizzuto 11 bis - 65129 PESCARA	1	1	La cultura Italiana nel mondo e i Premi Flaiano	€ 19.500,00
			1	Un secolo di vita di un istituto creditizio meridionale La Cassa di Risparmio di Aquila 1859-1980	€ 11.500,00
5	Casa Editrice TEXTUS Via Rosso Guerafagione n.36 - 67100 L'AQUILA	5	2	Intervista a Andrea Iannamorelli. Un segretario DC in Abruzzo	€ 12.900,00
			3	Elogio funebre, di Massimo Bontempelli, a cura di Giacomo D'Angelo	€ 10.500,00



SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, E.S.
La presente copia, composta di n. pagine, è
conforme all'originale esistente presso questo
Servizio.



L'Aquila, il 11/05/2010

Servizio Politiche Culturali
Editoriali e dello Spettacolo
Ul. Assistenza Editoria e
Altre leggi

l.r. 136/98 e Succ. Mod.e
Integrazioni (l.r. 104/99)
Edizione Piano 2010 - Sez. 4^a

ALL. d dt "A"

Il presente opuscolo, composto di n. pagine, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio. Il
Aquila, il 14/10



N.	PROPONENTE	LIBRO RIVISTA O MATERIALE MULTIMEDIALE
1	Edizioni TEXTUS Via Rosso Gerfragione, 36 <u>67100 L'AQUILA</u>	Aquila . Dalla fondazione alla renovatio urbis, Emiliano Dante, Massimiliano Laurenzi, Valentin a Nanni, Terremoto zeronove. Diari da un sisma
2	RIVISTA ABRUZESE Via C. Fajanti, 37 <u>66034 LANCIANO.</u>	"Rivista Abruzzese - Rassegna trimestrale di cultura "
3	Casa editrice EDIARS Via Colle Pizzuto 11 bis <u>PESCARA</u> 65129	Rivista Culturale "OGGI E DOMANI "

Servizio Politiche Culturali
Editoriali e dello Spettacolo
Uff. Assistenza Editoria e
Attualità Leggi

ALLEGATO come parte integrante alla dell-
borazione n. del 19 APR. 2010
L. 136/98 e succ. mod. e
Integrazioni (L. 104/99)
Editoria Piano 2010
- Sezione Prima

ALEGATO e di "A"

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Giamberini)

N°	PROPONENTI	N° ISCRIZIONE ALBO	N° PROG	PROGETTI	TIP.	PREVENTIVO	%	CONTRIBUTO CONCESSO	DECISIONE COMITATO	
1	Edizioni "NOUBS" Via P. O. Nasonè, 25 <u>66100 CHIETI</u>	20	1	Un Popolo che balla da millenni	A	€ 10.000,00			Pur meritevole la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.	
			2	Palazzi e casali illustri in Chieti	B	€ 2.000,00	50%	€ 1.000,00	Interessante progetto editoriale del filo storico e architettonico si ritiene che possa dare un Utile contributo alla salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico della Città di Chieti	
			1	Pietro Polidoro di Fossacesia, vita ed opere e 14 dissertazioni inedite delle "Antiquitates Frentianorum"	C	€ 6.900,00			Pur meritevole la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.	
2	Casa Editrice "Rivista Abruzzese" Via C. Fagnani, 37 <u>66034 LANCIANO</u>	7	2	Abruzzo terra di confine- Dai Longobardi all'Unità d'Italia	A	€ 5.500,00	50%	€ 2.250,00	Progetto di particolare interesse storico culturale con grande potenzialità di diffusione, pertanto meritevole di finanziamento.	
			3	La civiltà rurale nell'alto Vastese tra fede e tradizioni di Ermiro Di Paolo	C	€ 7.800,00				Pur meritevole la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.
			1	Abruzzo colori... atmosfere... emozioni....	C	€ 34.950,00				Pur meritevole la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.
3	CASA EDITTRICE TABULA EDIZIONI Villa Marcelli, 221 <u>66034 LANCIANO (CH.)</u>	34	2	Lu trombone d'accompagnamento	A	€ 25.000,00			Pur essendo interessante la pubblicazione inerente la poesia di Modesto della Porta, si ritiene la stessa complementare all'opera "Ta-pu" e pertanto non finanziabile per motivi di Budget.	
			3	Collana di fumetti "Strisce di storia"	A	€ 45.000,00	20,60%	€ 9.270,00	Interessante iniziativa finalizzata alla divulgazione della storia con alle potenzialità didattiche, pertanto finanziabile	



Servizio Politiche Culturali
Editoriali e dello Spettacolo
Uff. Assistenza Editoria e
Attualità Leggi

Lr. 138/99 e succ. mod. e
Integrazioni (l.r. 104/99)
Editoria Piano 2010
- Sezione Prima

ALEGATO e di "A"

N°	PROPONENTI	N° ISCRIZIONE ALBO	N° PROG	PROGETTI	TIP.	PREVENTIVO	%	CONTRIBUTO CONCESSO	DECISIONE COMITATO
4	Casa Editrice EDIARS s.a.s. Via Colle Pizzuto 11 bis - 65129 PESCARA	1	1	La cultura italiana nel mondo e i Premi Filadelfo	A	€ 19.500,00	45%	€ 8.775,00	Progetto editoriale di interesse documentativo, finanziabile
5	Casa Editrice TEXTUS Via Rosso Gueragnone n.36 - 67100 L'AQUILA	5	1	Un secolo di vita di un istituto credizio meridionale La Cassa di Risparmio di Aquila 1859-1960	A	€ 11.500,00			Pur meritevole per il lavoro di ricerca storica la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.
			2	Intervista a Andrea Iannamorelli. Un segretario DC in Abruzzo	A	€ 12.900,00			Pur meritevole per il lavoro di ricerca storica la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.
			3	Elogio funebre, di Massimo Bontempelli, a cura di Giacomo D'Angelo	A	€ 10.500,00			Pur meritevole per il lavoro di ricerca storica la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.
TOTALE						€		21.295,00	

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, E.S.

Il presente documento è stato redatto in data 01/04/2010, pagina 9



Sardegna

L'Aquila, li 01/04/2010

Assessorato Regionale Regionale



ALL. f. di "A" _____

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **295** del **19 APR. 2010**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gennari)

I.r. 138/99 e Succ. Mod. e Integrazioni (L. 104/99)
 Edizione Piano 2010 - Sez. 4^a

Servizio Politiche Culturali Editoriali e dello Spettacolo
 Uff. Assistenza Editoria e Attualità (leggi)

N.	PROPONENTE	LIBRO RIVISTA O MATERIALE MULTIMEDIALE	PREZZO	N.	COSTO	NOTE
1	Edizioni TEXTUS Via Rosso Gerfaglione, 36 <u>67100 L'AQUILA</u>	Aquila . Dalla fondazione alla renovatio urbis, Emiliano Daniele, Massimiliano Laurenzi, Valentin a Nanni, Terremoto zeronove. Diari da un sisma	€ 27,00 a volume n. 500 copie - sconto del 30% -totale € 5.075,00; n. 1000 sconto del 50% - totale € 7.250,00	300 volumi	€ 8.100,00	Publicazione ad interesse storico culturale a sfondo artistico architettonico, fortemente in sintonia con la problematica attuale della Città dell'Aquila. Publicazione ad interesse di testimonianza diretta sugli eventi successivi al terremoto riscontrabili in altre documentazioni presenti e che la Commissione ritiene di non acquistare
2	RIVISTA ABRUZZESE Via C. Fagiani, 37 <u>66034 LANCIANO</u>	"Rivista Abruzzese - Rassegna trimestrale di cultura "	€ 30,00 ad abbonamento	20 abbonamenti	€ 600,00	Si conferma l'interesse per una consolidata e convincente esperienza culturale ed editoriale unica in Abruzzo
4	Casa editrice EDIARS Via Colle Pizzuto 11 bis <u>65129 PESCARA</u>	Rivista Culturale "OGGI E DOMANI "	€ 50,00			Pur rivestendo interesse culturale la proposta non è finanziabile per motivi di Budget.

TOTALE € 8.700,00



DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 26.04.2010, n. 40:

Nomina Commissario ad Acta – L.R. del 21/11/2007 n. 37 “Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo”, art. 1, comma 13-17 bis.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 21 novembre 2007, n. 37 recante “Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo”;

Visto, in particolare il comma 13 dell’art. 1, della richiamata disposizione legislativa il quale dispone che “al fine di pervenire al complessivo riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all’adozione della Delibera di Giunta Regionale n. 1265 del 30/12/2003, in particolare in considerazione delle oggettive condizioni che non consentono alla Direzione Agricoltura di provvedere tempestivamente ed efficacemente all’espletamento delle procedure di riesame, viene individuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, un Commissario ad acta”;

Richiamato il D.P.G.R. 29 novembre 2007, n. 144 recante “Nomina Commissario ad Acta - L.R. 37/2007 art. 1, commi 13-17”, pubblicato sul B.U.R.A. n. 4 Ordinario del 16 gennaio 2008, con cui ai sensi delle norme sopra richiamate è stato nominato quale Commissario ad acta per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1 commi 13/17 della L.R. 37/2007 l’arch. Gaetano FONTANA, nato a Buccheri (SR) il 9 maggio 1949 e residente in Roma, Corso Trieste n° 159;

Premesso che:

1. a seguito della registrazione contabile dell’impegno di spesa per la somma prevista dalla normativa di riferimento quale compenso per l’attività commissariale, la Direzione Agricoltura ha provveduto, con nota raccomandata in data 8 luglio 2008 prot. RA77320, a richiedere al Commissario ad acta la documentazione necessaria per il perfezionamento della procedura di incarico;
2. il Commissario ad acta come sopra nominato, con nota raccomandata a. r. del 23 luglio 2008 (prot. RA86009 del 31 luglio 2008) ha declinato l’incarico conferitogli;
3. la rinuncia all’incarico del Commissario nominato con il richiamato il D.P.G.R. 29 novembre 2007, n. 144 è intervenuta in fase di dimissione della Giunta regionale e di scioglimento del Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti del comma 5, art. 44 del vigente Statuto regionale;
4. la peculiare sequenza cronologica dei fatti sopra indicati ha, di fatto, impedito la designazione di un nuovo nominativo cui affidare l’incarico commissariale;

Constatato che:

1. la problematica sottesa all’adozione dei provvedimenti normativi suddetti risulta ancora irrisolta;
2. l’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, incaricata della difesa dell’Amministrazione regionale nell’ambito del procedimento intrapreso presso il Tribunale di Avezzano con atto di citazione del Consorzio di Bonifica Ovest nei confronti della “Irrigazione Piana del Fucino S.C.p.A.” nonché, tra gli altri, nei confronti della Regione Abruzzo, esaminata la documentazione amministrativa appositamente inviategli dalle strutture della Giunta regionale, con nota 9 dicembre 2009 prot. 26657 P, chiede di chiarire univocamente “se la re-

gione ha interesse a costituirsi nel giudizio e, in caso positivo, se ha interesse ad opporsi alla domanda o a sostenerla. In quest'ultimo caso vorrà valutarsi l'opportunità di addivenire all'autotutela a suo tempo prospettata" dall'Avvocatura regionale;

Dato atto che il comma 13 dell'art. 1 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 individua nella nomina di un apposito Commissario ad acta, il soggetto deputato al riesame complessivo della specifica situazione amministrativa in essere e che, ai sensi del successivo comma 14, spetta al Commissario incaricato provvedere all'adozione di tutti gli atti, nessuno escluso, necessari e presupposti per il concreto espletamento dell'incarico ad esso conferito;

Ritenuto opportuno ed urgente provvedere al conferimento di un nuovo incarico commissariale al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui al comma 14 dell'art. 1 della precitata L.R. 37/2007;

Vista la nota prot. 32/Segr del 14 gennaio 2010 con la quale l'Assessore regionale preposto all'Agricoltura propone di nominare l'avv. Tiziano FERRANTE, nato a Rapino (CH) il 18 giugno 1960 e residente a Chieti in Via D. Spezioli n° 16 (C.F. FRR TZN 60H18 H184 N), che possiede le competenze richieste, quale Commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui alle sopra richiamate disposizioni legislative;

Ritenuto necessario ribadire, ai sensi del comma 15 dell'art. 1 della citata L.R. 37/2007, che l'incarico commissariale comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

1. riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003;
2. individuazione delle procedure amministrative necessarie alla risoluzione delle problematiche riscontrate in seguito al com-

pletivo riesame di cui al precedente punto 1;

3. adozione degli atti, nessuno escluso, necessari al perseguimento della risoluzione delle problematiche stesse, compreso l'assolvimento delle attività procedurali propedeutiche connesse ai relativi avvii dei procedimenti amministrativi nonché alla conclusione dei medesimi;

Considerato che per il concreto espletamento dell'incarico conferito il Commissario ad acta è tenuto ad assumere tutti i necessari conseguenti adempimenti nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Constatato che, per le finalità previste dalla richiamata legge regionale, il Commissario è autorizzato a richiedere alle competenti strutture della Giunta Regionale informazioni e chiarimenti, nonché ad accedere a tutti gli atti e documenti conservati presso i competenti uffici regionali afferenti la materia dell'incarico;

Preso atto che, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della predetta L.R. 37/2007, la durata è fissata in giorni 120 (centoventi) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che il compenso per l'espletamento di detto incarico è fissato in €30.000,00 (euro trentamila), onnicomprensivo di rimborsi spese e di eventuali oneri per l'utilizzo di ausiliari come previsto dal comma 17 dell'art. 1 della più volte richiamata L.R. 37/2007;

Ritenuto opportuno autorizzare la Direzione Agricoltura a compiere gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento

Dato atto che il Direttore della Direzione Agricoltura ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendo la propria firma in calce allo stesso;

DECRETA

di dare atto della proposta formulata dall'Assessore all'Agricoltura con nota prot. 32/Segr del 14 gennaio 2010 e dell'unito curriculum vitae, che si allega sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di nominare, in accoglimento della suddetta proposta, l'avv. Tiziano FERRANTE, nato a Rapino (CH) il 18 giugno 1960 e residente a Chieti in Via D. Spezioli n° 16 (C.F. FRR TZN 60H18 H184 N), quale Commissario ad acta per lo svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1 commi 13/17 della L.R. 37/2007;

di disporre, che l'incarico conferito venga svolto nel rispetto dei seguenti termini e modalità:

1. riesame della situazione giuridica e dei rapporti correlati conseguenti all'adozione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 30 dicembre 2003;
2. individuazione delle procedure amministrative necessarie alla risoluzione delle problematiche riscontrate in seguito al complessivo riesame di cui al precedente punto 1;
3. adozione degli atti, nessuno escluso, necessari al perseguimento della risoluzione delle problematiche stesse, compreso l'assolvimento delle attività procedurali propedeutiche connesse ai relativi avvii dei procedimenti amministrativi nonché alla conclusione dei medesimi;

di disporre altresì, che per il concreto espletamento dell'incarico conferito il Commissario ad acta è tenuto ad assumere tutti i necessari conseguenti adempimenti nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed è autorizzato a richiedere alle competenti Strutture della Giunta Regionale informazioni e chiarimenti, nonché ad accedere a tutti i documenti conser-

vati presso i competenti uffici regionali afferenti la materia dell'incarico;

di fissare la durata del presente incarico in giorni 120 (centoventi) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della predetta L.R. 37/2007;

di dare atto che il compenso per l'espletamento del presente incarico è pari a €30.000,00 (trentamila) onnicomprensivo di rimborsi spese e di eventuali oneri per l'utilizzo di ausiliari come previsto dal comma 17 dell'art. 1 della più volte richiamata L.R. 37/2007;

di autorizzare la Direzione Agricoltura a compiere gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regionale Abruzzo*.

L'Aquila, 26.04.2010

IL PRESIDENTE
Dott. Gianni Chiodi

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA
REGIONE E DI COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITA' ABRUZZESI ALL'ESTERO*

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DA5/38:

**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R. 16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle Orga-
nizzazioni di Volontariato dell'Associazione
"Anawim" 67064 Pereto (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

- a) di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione "ANAWIM" con sede legale in Via Santuario Madonna dei Bisognosi di PERETO (AQ);
- b) la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* della presente determina.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VacanteIL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Antonio Sorgi

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI
IDROGRAFICI. DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
*SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE LOCALE*

DETERMINAZIONE 29.03.2010, n. DC8/74:

Concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia di cui all'Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Regionale n. 458 del 24 agosto 2009 - Approvazione Piano di riparto dei fondi e assegnazione risorse annualità 2007 e 2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 1259, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona, istituisce un fondo triennale, per l'attuazione di un "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per prima la infanzia";

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 1175 del 27/11/2008 con la quale viene approvato detto Piano straordinario nel quale vengono, fra l'altro, determinate in € 9.636.617,32 le risorse destinate alla realizzazione di nidi e micro nidi d'infanzia;

Vista la legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 concernente "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e le sue Direttive Generali di Attuazione, approvate con Delibera .G.R. n. 565/2001;

Visto l'Avviso Pubblico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 24/8/2009 pubblicata sul *BURA* ordinario n. 49 del 18/9/09, di definizione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro-nidi pubblici, nell'ambito del citato Piano Straordinario;

Preso atto che l'art. 9 di detto Avviso dispone che il Dirigente del Servizio formuli il piano di riparto dei fondi sulla base delle richieste pervenute e ritenute ammissibili secondo i criteri, le priorità e le limitazioni stabilite nel bando stesso;

Rilevato che - ai sensi di tale Avviso - sono pervenute 84 richieste, per un fabbisogno finanziario calcolato in € 22.248.808,48, di molto superiore alla disponibilità finanziaria di € 9.636.617,32;

Preso atto che, a seguito dell'istruttoria effettuata dal personale dell'Ufficio, sono stati predisposti i seguenti elaborati:

- il "Piano di riparto" dei fondi per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di Asili e Micro Nidi

pubblici di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R 458 del 24/11/2009" – predisposto secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata per gli interventi ritenuti ammissibili - Allegato "A";

- "Elenco degli Interventi Finanziati", estratto dalla medesima Graduatoria, - Allegato "B";
- "Elenco degli Interventi non ritenuti ammissibili" per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate – Allegato "C";

Considerato che:

- le richieste di completamento funzionale di interventi in corso di realizzazione, presen-

tate da Enti già beneficiari di contributi regionali assegnati con i piani di attuazione della L. 448/2001, art. 70 e/o con L.R. 76/2000, sono inserite in graduatoria senza l'attribuzione del punteggio previsto per la capienza della struttura, già valutato in sede di concessione dei precedenti finanziamenti;

- con proprie Determinazioni n. DC8/129 e n. DC8/130 del 11 settembre 2009, per decorrenza dei termini stabiliti per l'utilizzo dei contributi concessi, si è proceduto a dichiarare la decadenza e il conseguente definanziamento degli interventi sotto indicati:

Comune PESCARA	Costruzione Asilo nido Quartiere 1	150.000,00
Comune di CHIETI	Costruzione Asilo nido Madonna del freddo	200.000,00
Comune di CASACANDITELLA -CH	Ristrutturazione immobile Asilo nido	18.850,68
Comune di TORTORETO -TE	Acquisto arredi per asilo nido c.da Salino	29.550,60

- ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'Avviso Pubblico, il Comune di Isola del Gran Sasso (TE) ha comunicato di rinunciare ai precedenti contributi, rendendo disponibile il contributo di € 135.349,22 concesso ai sensi della Legge 448/2001;
- a seguito di minori spese rendicontate sugli interventi finanziati nei precedenti programmi, sono state rilevate economie per € 46.914,96;

Ritenuto che le economie di cui al precedente punto – pari a complessivi € 580.665,46 – possano essere destinate agli interventi validamente inseriti nella graduatoria approvata con il presente atto, in considerazione del fatto che trattasi di fondi statali vincolati, finalizzati alla creazione di nuovi nidi pubblici, trasferiti alla Regione Abruzzo ai sensi della legge 448/2001, art. 70, e che le stesse verranno formalmente

assegnate previa reiscrizione sul bilancio regionale;

Ritenuto altresì di provvedere, nei limiti stabiliti all'art. 8 dell'Avviso Pubblico, all'assegnazione - ai Comuni singoli o associati validamente inseriti nell'allegato "A" - delle risorse che risultano già disponibili sul bilancio regionale pari a € 6.070.241,08;

Vista la L.R. 25/3/2002, n. 3 concernente l'ordinamento contabile della Regione Abruzzo, con particolare riguardo all'art. 33 che disciplina le procedure di spesa;

Preso atto che l'importo di € 6.070.241,00 è costituito dalla somma delle risorse statali relative alla prima e alla seconda annualità, assegnate alla Regione Abruzzo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, con i seguenti provvedimenti: Decreto del 28/9/2007; Decreto del

21/12/2007; Decreto del 7/12/2007 e Decreto del 3/3/2008,;

Acclarato che tale somma:

- per € 2.390.956,70 è stata accertata sul capitolo 43060, UPB 04.03.012, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio regionale 2009, con propria determinazione n. DC8/114 del 25/8/2009 ed è stata reiscritta sul cap. 150201/C/2010 con Determinazione del Servizio Bilancio n. DB8/23. del 24 marzo 2010 quale economia vincolata;
- per € 3.679.284,38 è stata iscritta sul medesimo capitolo di spesa 150201 del Bilancio 2010 con DGR 70/2010 ed è stata accertata con propria determinazione n. DC8/68 del 23/3/2010;

Ritenuto di dover procedere all'impegno della predetta somma di € 6.070.241,08;

Vista la L.R. 14/9/1999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

Visto in particolare l'art. 5 comma 2, lettera a) della legge regionale 14.9.1999, n. 77 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DETERMINA

1. di approvare il "Piano di riparto dei fondi per la concessione di finanziamenti in c/capitale finalizzati alla realizzazione di Asili e Micro Nidi pubblici di cui all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R 458 del 24/11/2009" – predisposto secondo l'ordine della graduatoria di merito formulata per gli Interventi ritenuti ammissibili - Allegato "A";
2. di assegnare ai Comuni singoli o associati riportati nell'Allegato "B" - denominato "Interventi Finanziati annualità 2007/2008"

- il contributo a fianco di ciascuno indicato nella colonna "Contributo attribuito", fino a concorrenza della somma di € 6.070.241,08 ad oggi disponibile sul bilancio regionale;

3. di stabilire che le ulteriori risorse previste nell'art. 2 dell'Avviso verranno assegnate con successivi provvedimenti, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio, ai Comuni utilmente inseriti nel Piano di riparto dei fondi di cui all'Allegato "A", non finanziati con il presente Atto;
4. di non ritenere ammissibili a finanziamento le richieste riportate nell'Allegato "C" per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;
5. di impegnare la somma di € 6.070.241,08 sul cap. 150201/C, UPB 13.02.003 - SIOPE 2234, dello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, in favore dei Comuni singoli o associati riportati nell'Allegato "A";
6. di dare atto che la somma di cui si dispone l'impegno, è stata accertata sul capitolo 43060, UPB 04.03.012 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio regionale:
 - per € 2.390.956,70, con propria Determinazione n. DC8/114 del 25/8/2009 e reiscritta sul medesimo capitolo con Determinazione n. DB8/23 del 24 marzo 2010 del Servizio Bilancio ;
 - e per 3.679.284,38 con propria Determinazione n DC8/68 del 23/3/2010.
7. di comunicare agli Enti assegnatari dei contributi, che in esecuzione del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del citato Avviso ed al fine di dare attuazione alle finalità del Piano, dovranno essere rispettate le seguenti procedure e prescrizioni:
 - L'erogazione del finanziamento assegnato sarà disposta con Determinazione dirigenziale ed è subordinata alla presentazione, da parte del responsabile unico del procedi-

mento, dell'istanza di erogazione corredata dalla seguente documentazione:

- per l'acconto, pari al 70% del finanziamento: dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;
- per il saldo:
 - certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione;
 - relazione acclarante i rapporti fra Regione e Ente che riassume in maniera analitica tutte le spese comun-que sostenute;
 - copia dell'atto di registrazione del vincolo di destinazione dell'immobile ad uso asilo nido o micro nido per la durata di quindici anni;
 - atto di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante, che deve indicare esplicitamente anche il numero dei posti bambino effettivamente realizzati;
 - dichiarazione di attivazione del servizio e informazioni sul tipo di gestione.
- Il finanziamento concesso sarà rideterminato sulla base delle spese sostenute e rendicontate e del numero dei posti/bambino effettivamente realizzati.
- Fermo restando quanto previsto nell'14 dell'Avviso pubblico, con provvedimento dirigenziale è dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora:
 - i lavori non siano iniziati entro 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento sul B.U.R.A.;

- non siano trasmessi alla Regione - entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio dei lavori, - il/i provvedimento/i di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione sui rapporti fra Regione/ Ente e la dichiarazione di attivazione del servizio con relative informazioni sul tipo di gestione.
- Le spese generali sono riconosciute nel limite del 15% dell'importo lordo dei lavori.
- Gli amministratori, i funzionari ed i tesoriere dei soggetti beneficiari, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.
- Eventuali maggiori oneri necessari per la completa realizzazione funzionale dell'intervento finanziato, ivi compresi interessi per ritardato pagamento, sono a carico del bilancio comunale.
- Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso della durata di quindici anni. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Abruzzo, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari del finanziamento.

Gli "Allegati "A", "B" e "C", formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento del quale si dispone la pubblicazione sul B.U.R.A anche ai fini della decorrenza dei termini previsti nell'articolo 11 dell'Avviso Pubblico per l'utilizzo del contributo assegnato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Domenico Molinari

Seguono allegati

PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
- INTERVENTI AMMISSIBILI -

ALLEGATO "A" alla Determinazione DC8/74 del 29/03/2010

N. Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo	Ampliamento	Tipo di intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	punti x N. posti Bambino	Punti X Lista d'attesa	punti x N. Bambini da 3 mesi a 3 anni	Punti x livello di progettazione	Punti x Ristrutturazione	Punti x territorio senza servizi	Punti x Associazione	Punteggio Totale	Contributo x tipo di intervento	Contributo x Maggiore posti bambino	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribubile	Quota di progetto a carico Comune	Note
1 TE	COLLEDARA (Associazione 3 Comuni)	C	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	380.000,00	60	15,00	0	15,00	5	10	10	9	64,00	140.000,00	175.000,00	63.000,00	378.000,00	2.000,00	
2 CH	ALTINO (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	315.000,00	60	15,00	0	15,00	1	10	10	10	61,00	140.000,00	175.000,00	0,00	315.000,00	0,00	
3 TE	ISOLA DEL GRAN SASSO (Associazione 2 Comuni)	C	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	315.000,00	60	15,00	0	15,00	1	10	10	6	57,00	140.000,00	175.000,00	0,00	315.000,00	0,00	
4 AQ	SCOPPIO	C	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	481.037,68	60	15,00	0	15,00	5	10	10	0	55,00	140.000,00	175.000,00	63.000,00	378.000,00	103.037,68	
5 CH	MONTEODORISIO (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	475.000,00	60	15,00	0	15,00	5	0	10	10	55,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	0,00	Art. 9 comma 2
6 TE	NERETO	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	480.362,20	60	15,00	0	15,00	5	10	10	0	55,00	140.000,00	175.000,00	0,00	315.000,00	165.362,20	
7 PE	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (Associazione 3 Comuni)	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	225.000,00	42	10,50	0	13,25	1	10	10	9	53,75	140.000,00	85.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
8 TE	CORROPOLI	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	318.000,00	48	12,00	0	15,00	5	10	10	0	52,00	140.000,00	115.000,00	0,00	255.000,00	63.000,00	Art. 9 comma 2
9 CH	PAGLIETA	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	400.000,00	48	12,00	0	15,00	5	10	10	0	52,00	140.000,00	115.000,00	0,00	255.000,00	145.000,00	Art. 9 comma 2
10 CH	ROCCA SAN GIOVANNI (Associazione 2 Comuni)	-	MICROC	N		RISTRUTTURAZIONE	330.000,00	24	6,00	0	15,00	5	10	10	6	52,00	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00	
11 CH	S. VITO CHIETINO	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	300.000,00	60	15,00	0	15,00	1	10	10	0	51,00	140.000,00	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Art. 9 comma 2

PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASIILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
- INTERVENTI AMMISSIBILI -

ALLEGATO "A" alla Determinazione DC8/74 del 29/03/2010

N.	Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo	Ampliamento	Tipo di intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	punti x N. posti Bambino	Punti X Lista d'attesa	punti x N. Bambini da 3 mesi a 3 anni	Punti x livello di progettazione	Punti x Ristrutturazione	Punti x territorio senza servizi	Punti x Associazione	Punteggio Totale	Contributo x tipo di intervento	Contributo x Maggiore posti bambino	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuibile	Quota di progetto a carico Comune	Note
12	CH	MONTAZZOLI (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO N	N	COSTRUZIONE	363.000,00	44	11,00	0	15,00	5	0	10	10	51,00	230.000,00	133.000,00	0,00	363.000,00	0,00		
13	PE	INOCCIANO	-	ASILO N	N	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	393.000,00	44	11,00	0	12,25	5	10	10	10	48,25	260.000,00	133.000,00	0,00	393.000,00	0,00		
14	CH	SANTEUSANIO DEL SANGRO	-	ASILO N	N	RISTRUTTURAZIONE	220.000,00	41	10,25	0	12,50	5	10	10	10	47,75	140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00	0,00		Non considerabile Associazione (Art. 6 c.2 lett.d)
15	CH	CASTIGLIONE MESSER MARINO	-	ASILO N	N	RISTRUTTURAZIONE	250.000,00	45	11,25	0	10,75	5	10	10	10	47,00	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00		Non considerabile Associazione (Art. 6 c.2 lett.d)
16	CH	CASALBORDINO (Associazione 3 Comuni)	-	ASILO N	N	COSTRUZIONE	437.000,00	46	11,50	0	15,00	1	0	10	9	46,50	230.000,00	147.000,00	0,00	377.000,00	60.000,00		
17	PE	TORRE DE' PASSERI (Associazione 4 Comuni)	C	ASILO N	N	COSTRUZIONE	367.801,17	25	6,25	0	15,00	5	0	10	10	46,25	230.000,00	0,00	46.000,00	276.000,00	91.801,17		
18	CH	VILLAMAGNA (Associazione 2 Comuni)	-	ASILO N	N	COSTRUZIONE	265.000,00	30	7,50	0	15,00	5	0	10	6	43,50	230.000,00	35.000,00	0,00	265.000,00	0,00		
19	PE	PESCARA	-	ASILO A	A	RISTRUTTURAZIONE	150.000,00	30	7,50	5	15,00	5	10	10	0	42,50	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
20	PE	ROSCIANO	-	MICRO N	N	RISTRUTTURAZIONE	150.000,00	24	6,00	0	15,00	1	10	10	10	42,00	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00		
21	CH	SCERNI	-	MICRO N	N	RISTRUTTURAZIONE	250.000,00	23	5,75	0	15,00	1	10	10	10	41,75	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00		
22	TE	CONTROGUERRA	-	MICRO N	N	RISTRUTTURAZIONE	130.000,00	24	6,00	0	14,50	1	10	10	10	41,50	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00		
23	CH	PERANO	-	MICRO N	N	RISTRUTTURAZIONE	255.005,13	24	6,00	0	10,25	5	10	10	10	41,25	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	125.005,13		
24	PE	LETTOMANOPPELLO	-	ASILO N	N	COSTRUZIONE	475.000,00	60	15,00	0	15,00	1	0	10	10	41,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	0,00		Art. 9 comma 2




PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
- INTERVENTI AMMISSIBILI -

ALLEGATO "A" alla Determinazione DCB/ 74 del 29/03/2010

N. Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo	Ampliamento	Tipo di intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	N. posti Bambino	Punti X Lista d'attesa	punt x N. Bambini da 3 mesi a 3 anni	Punti x livello di progettazione	Punti x Ristrutturazione	Punti x territorio senza servizi	Punti x Associazione	Punteggio Totale	Contributo x tipo di intervento	Contributo x migliore posti bambino	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribubile	Quota di progetto a carico Comune	Note
25 TE	SILVI	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	475.000,00	60	15,00	0	15,00	1	0	10	0	41,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	0,00	Art. 9 comma 2
26 AQ	IMAGLIANO DE' MARSÌ	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	575.000,00	60	15,00	0	15,00	1	0	10	0	41,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	100.000,00	
27 CH	CRECCHIO	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	140.000,00	25	6,25	0	13,50	1	10	10	0	40,75	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
28 CH	CANOSA SANNITA'	-	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	138.423,60	27	6,75	0	8,00	5	10	10	0	39,75	138.423,60	0,00	0,00	138.423,60	0,00	Art. 9 comma 2
29 AQ	L'AQUILA	C	ASILO	N		COSTRUZIONE	544.600,00	35	8,75	5	15,00	1	10	0	0	39,75	260.000,00	70.000,00	66.000,00	396.000,00	148.600,00	
30 TE	PINETO	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	500.000,00	35	8,75	0	15,00	5	0	10	0	38,75	230.000,00	70.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	
31 TE	BELLANTE	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	595.375,56	60	15,00	3	15,00	5	0	0	0	36,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	120.375,56	
32 TE	TRONTO	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	430.000,00	45	11,25	0	15,00	1	0	10	0	37,25	230.000,00	140.000,00	0,00	370.000,00	60.000,00	
33 AQ	CARSOLI	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	445.000,00	28	7,00	0	15,00	5	0	10	0	37,00	230.000,00	21.000,00	0,00	251.000,00	194.000,00	Non considerabile Associazione (Art. 6 c.2 lett.d)
34 CH	ATESSA	-	ASILO	A		RISTRUTTURAZIONE	109.000,00	15	3,75	3	15,00	5	10	0	0	36,75	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	
35 CH	MOZZAGROGNA	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	230.000,00	25	6,25	0	15,00	5	0	10	0	36,25	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	Art. 9 comma 2
36 CH	TORINO DI SANGRO	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	475.000,00	25	6,25	0	15,00	5	0	10	0	36,25	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	245.000,00	
37 TE	NOTARESCO	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	400.000,00	40	10,00	0	15,00	1	0	10	0	36,00	230.000,00	105.000,00	0,00	335.000,00	65.000,00	Art. 9 comma 2
38 AQ	LUCO DE' MARSÌ	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	440.129,61	40	10,00	0	15,00	1	0	10	0	36,00	230.000,00	105.000,00	0,00	335.000,00	105.129,61	Art. 9 comma 2
39 PE	SPOLTORE	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	504.230,55	40	10,00	0	15,00	1	0	10	0	36,00	230.000,00	105.000,00	0,00	335.000,00	169.230,55	Art. 9 comma 2
40 CH	CHIETI	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	800.000,00	60	15,00	5	15,00	1	0	0	0	36,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	325.000,00	Art. 9 comma 2
41 AQ	PRATOLA PELIGNA (Associazione 4 Comuni)	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	499.923,47	36	9,00	1	15,00	1	0	0	10	36,00	230.000,00	77.000,00	0,00	307.000,00	192.923,47	
42 CH	FRANCAVILLA AL MARE	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	550.000,00	50	12,50	3	15,00	5	0	0	0	35,50	230.000,00	175.000,00	0,00	405.000,00	145.000,00	
43 CH	ORSOGNA	-	ASILO	N		COSTRUZIONE	475.000,00	60	15,00	0	15,00	5	0	0	0	35,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	0,00	Art. 9 comma 2

PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 468 DEL 24/11/2009
- INTERVENTI AMMISSIBILI -

ALLEGATO "A" alla Determinazione DCB/74 del 29/03/2010



N.	Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistenze Nuove	Ampliamento	Tipo di intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	punti x N. posti Bambino	Punti X Lista d'attesa	punti x N. Bambini da 3 mesi a 3 anni	Punti x livello di progettazione	Punti x Ristrutturazione	Punti x territorio senza servizi	Punti x Associazione	Punteggio Totale	Contributo x tipo di intervento	Contributo x Maggiore posti bambino	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribubile	Quota di progetto a carico Comune	Note
44	CH	LANCIANO	-	MICRC	N	RISTRUTTURAZIONE	135.000,00	16	4,00	5	15,00	1	10	0	0	35,00	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	Art. 9 comma 2 - Non considerabile Associazione (Art. 6 c.2 lett.d)	
45	TE	SANTOMERO	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	585.455,14	60	15,00	0	15,00	5	0	0	0	35,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	110.455,14	Attivo Micro nido x 12 posti	
46	CH	TORREVECCHIA TEATINA	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	265.000,00	30	7,50	0	15,00	1	0	0	10	0	33,50	230.000,00	35.000,00	0,00	265.000,00	0,00	
47	CH	CELENZA SUL TRIGNO	-	MICRC	N	RISTRUTTURAZIONE	90.000,00	16	4,00	0	4,00	5	10	0	10	0	33,00	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
48	CH	VILLA SANTA MARIA	-	MICRC	N	RISTRUTTURAZIONE	125.000,00	23	5,75	0	5,75	1	10	0	10	0	32,50	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
49	TE	MORRO D'ORO	-	MICRC	N	COSTRUZIONE	280.000,00	24	6,00	0	15,00	1	0	0	10	0	32,00	80.000,00	112.000,00	0,00	192.000,00	88.000,00	Art. 9 comma 2 - Non considerabile Associazione (Art. 6 c.2 lett.d) - Arredi max € 1.200*60
50	PE	MANOPPELLO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	180.000,00	60	0,00	0	15,00	5	0	0	10	0	30,00	118.533,00	0,00	0,00	118.533,00	61.467,00	
51	CH	TOLLO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	206.000,00	60	0,00	0	15,00	5	0	0	10	0	30,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	66.000,00	
52	TE	TORANO NUOVO	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	400.000,00	30	7,50	0	11,50	1	0	0	10	0	30,00	230.000,00	35.000,00	0,00	265.000,00	135.000,00	
53	TE	VALLE CASTELLANA	-	MICRC	N	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	200.000,00	20	5,00	0	3,50	1	10	10	10	0	29,50	110.000,00	84.000,00	0,00	194.000,00	6.000,00	
54	CH	FRAINE	-	MICRC	N	RISTRUTTURAZIONE	50.000,00	8	2,00	0	2,00	5	10	10	10	0	29,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	Art. 9 comma 2
55	TE	MONTECORIO AL VOMANO	C	ASILO	A	COSTRUZIONE	430.000,00	40	10,00	3	15,00	1	0	0	0	0	29,00	230.000,00	105.000,00	67.000,00	402.000,00	28.000,00	
56	CH	QUADRI	-	MICRC	N	RISTRUTTURAZIONE	62.740,00	10	2,50	0	4,75	1	10	10	10	0	28,25	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	2.740,00	Art. 9 comma 2
57	AQ	LECCE NEI MARSII	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	435.000,00	30	7,50	0	9,75	1	0	0	10	0	28,25	230.000,00	35.000,00	0,00	265.000,00	170.000,00	
58	TE	TOSSICIA	C	MICRC	N	RISTRUTTURAZIONE	60.000,00	10	2,50	0	3,25	1	10	10	10	0	26,75	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
59	TE	TERAMO	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	475.000,00	15	3,75	5	15,00	1	0	0	0	0	24,75	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	245.000,00	

PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
- INTERVENTI AMMISSIBILI -

ALLEGATO "A" alla Determinazione DCB/ 74 del 29/03/2010

N.	Prov.	Comune	"CRATERE"	Tipologia	Esistente Nuovo	Ampliamento	Tipo di intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	punti x N. posti Bambino	Punti X Lista d'attesa	punti x N. Bambini da 3 mesi a 3 anni	Punti x livello di progettazione	Punti x Ristrutturazione	Punti x territorio senza servizi	Punti x Associazione	Punteggio Totale	Contributo x tipo di intervento	Contributo x Maggiore posti bambino	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuibile	Quota di progetto a carico Comune	Note
60	CH	POGGIOFIORITO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	190.689,87	50	0,00	0	0	8,50	5	0	10	0	23,50	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	50.689,87	
61	CH	GIULIANO TEATINO	-	MICRC	N	COSTRUZIONE	180.000,00	8	2,00	0	0	10,00	1	0	10	0	23,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	
62	CH	RIPA TEATINA	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	350.000,00	26	6,50	0	0	15,00	1	0	0	0	22,50	230.000,00	7.000,00	0,00	237.000,00	113.000,00	Art. 9 comma 2 - Arredi max € 1.200*38
63	CH	ORTONA	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	80.000,00	38	0,00	1	15,00	5	0	0	0	0	21,00	53.679,62	0,00	0,00	53.679,62	26.320,38	Art. 9 comma 2 - Arredi max €1.200*50
64	CH	VASTO	-	ASILO	E	COMPLETAMENTO	140.000,00	50	0,00	5	15,00	1	0	0	0	0	21,00	113.490,31	0,00	0,00	113.490,31	26.509,69	Art. 9 comma 2 - Arredi max
65	CH	TORREBRUNA	-	MICRC	N	COSTRUZIONE	164.000,00	20	5,00	0	5,00	1	0	0	10	0	21,00	80.000,00	84.000,00	0,00	164.000,00	0,00	
66	TE	TORTORETO	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	140.000,00	6	1,50	3	15,00	1	0	0	0	0	20,50	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
67	PE	ABBATEGGIO	-	ASILO	N	COSTRUZIONE	230.000,00	25	6,25	0	3,00	1	0	0	10	0	20,25	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	
68	PE	ROCCAMORICE	-	MICRC	N	COSTRUZIONE	175.974,50	18	4,50	0	4,50	1	0	0	0	0	20,00	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00	25.974,50	Art. 9 comma 2
69	TE	MARTINSICURO	-	ASILO	A	COSTRUZIONE	301.000,00	16	4,00	0	15,00	1	0	0	0	0	20,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	71.000,00	
70	CH	ARI	-	MICRC	E	COMPLETAMENTO	120.000,00	16	0,00	0	7,00	1	0	0	10	0	18,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	
71	CH	GUARDIAGRELE	-	MICRC	E	COMPLETAMENTO	145.000,00	20	0,00	0	15,00	1	0	0	0	0	16,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	105.000,00	
		TOTALI					22.248.808,48	2553													17.511.126,53	4.737.681,95	



PIANO DI RIPARTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI
ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
- INTERVENTI FINANZIATI 2007/2008 -
ALLEGATO "B" alla Determinazione DC8/74 del 29/03/2010


N. Prov.	Comune	"Cratere"	Tipologia	Esistente Nuovo	Ampliamento	Tipo di intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	Punteggio Totale	Contributo x tipo di intervento	Contributo x Maggiore posti bambino	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuito Comune	Quota di progetto a carico Comune	Note
1 TE	COLLEDARA (Associazione 3 Comuni)	C	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	380.000,00	60	64,00	140.000,00	175.000,00	63.000,00	378.000,00	2.000,00	
2 CH	ALTINO (Associazione 4 Comuni)	0	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	315.000,00	60	61,00	140.000,00	175.000,00	0,00	315.000,00	0,00	
3 TE	ISOLA DEL GRAN SASSO (Associazione 2 Comuni)	C	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	315.000,00	60	57,00	140.000,00	175.000,00	0,00	315.000,00	0,00	
4 AQ	SCOPPITO	C	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	481.037,68	60	55,00	140.000,00	175.000,00	63.000,00	378.000,00	103.037,68	
5 CH	MONTEODORISIO (Associazione 4 Comuni)	0	ASILO	N	N	COSTRUZIONE	475.000,00	60	55,00	230.000,00	245.000,00	0,00	475.000,00	0,00	Art. 9 comma 2
6 TE	NERETO	0	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	480.362,20	60	55,00	140.000,00	175.000,00	0,00	315.000,00	165.362,20	
7 PE	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (Associazione 3 Comuni)	0	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	225.000,00	42	53,75	140.000,00	85.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
8 TE	CORROPOLI	0	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	318.000,00	48	52,00	140.000,00	115.000,00	0,00	255.000,00	63.000,00	Art. 9 comma 2
9 CH	PAGLIETA	0	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	400.000,00	48	52,00	140.000,00	115.000,00	0,00	255.000,00	145.000,00	Art. 9 comma 2
10 CH	ROCCA SAN GIOVANNI (Associazione 2 Comuni)	0	MICRO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	330.000,00	24	52,00	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	200.000,00	
11 CH	S. VITO CHIETINO	0	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	300.000,00	60	51,00	140.000,00	160.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Art. 9 comma 2
12 CH	MONTAZZOLI (Associazione 4 Comuni)	0	ASILO	N	N	COSTRUZIONE	363.000,00	44	51,00	230.000,00	133.000,00	0,00	363.000,00	0,00	
13 PE	NOCCIANO	0	ASILO	N	N	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	393.000,00	44	48,25	260.000,00	133.000,00	0,00	393.000,00	0,00	
14 CH	SANTEUSANIO DEL SANGRO	0	ASILO	N	N	RISTRUTTURAZIONE	220.000,00	41	47,75	140.000,00	80.000,00	0,00	220.000,00	0,00	Non considerabile Associazione (Art. 6 c.2 lett.d)

1/2


DF_LC_29/03/2010

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009 - INTERVENTI FINANZIATI 2007/2008 -

ALLEGATO "B" alla Determinazione DC8/74 del 29/03/2010



N. Prov.	Comune	"Cratere"	Tipologia	Esistente Nuovo	Ampliamento	Tipo di intervento	Importo di Progetto	N. posti Bambini	Punteggio Totale	Contributo x tipo di intervento	Contributo x Maggiore posti bambino	Contributo x "Cratere"	Contributo Attribuito	Quota di progetto a carico Comune	Note
15 CH	CASTIGLIONE MESSER MARINO	0	ASILO	N		RISTRUTTURAZIONE	250.000,00	45	47,00	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	Non considerabile Associazione (Art. 6 c.2 lett.d)
16 CH	CASALBORDINO (Associazione 3 Comuni)	0	ASILO	N		COSTRUZIONE	437.000,00	46	46,50	230.000,00	147.000,00	0,00	377.000,00	60.000,00	
17 PE	TORRE DE' PASSERI (Associazione 4 Comuni)	C	ASILO	N		COSTRUZIONE	367.801,17	25	46,25	230.000,00	0,00	46.000,00	276.000,00	91.801,17	
18 CH	VILLAMAGNA (Associazione 2 Comuni)	0	ASILO	N		COSTRUZIONE	265.000,00	30	43,50	230.000,00	35.000,00	0,00	265.000,00	0,00	
19 PE	PESCARA	0	ASILO	A		RISTRUTTURAZIONE	150.000,00	30	42,50	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
20 PE	ROSCIANO	0	MICRO	N		RISTRUTTURAZIONE	150.000,00	24	42,00	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	
21 CH	SCERNI	0	MICRO	N		RISTRUTTURAZIONE	250.000,00	23	41,75	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	
22 TE	CONTROGUERRA	0	MICRO	N		RISTRUTTURAZIONE	130.000,00	24	41,50	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
	TOTALI						6.995.201,05	959					6.010.000,00	985.201,05	



IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INTERVENTI OPERE PUBBLICHE
DI INTERESSO LOCALE
(Det. Damiano Colinari)

2/2

DF_LC 29/03/2010

PIANO DI RIPARTO REGIONALE DEI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI E MICRO NIDI PUBBLICI DI CUI
ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.R.G. 458 DEL 24/11/2009
- INTERVENTI NON AMMISSIBILI -

ALLEGATO "C" alla Determinazione DC8/74 del 29/03/2010

Numero	Prov.	Comune	"Cratere"	Tipo Nido	Esistente	Nuovo	Ampliamento	Tipo di Intervento	Importo di Progetto	N. Posti Bambini	Punteggio Totale	Note
1	AQ	MORINO	-	MICRO	E	E		COMPLETAMENTO	28.140,00	11	0	Non ammissibile - Manca delibera art.7 lett.c) bando
		COMUNITA' MONTANA MEDIO SANGRO (QUADRI)	-	ASILO	N	N		RISTRUTTURAZIONE	200.000,00	40	0	Non Ammissibile - Art. 3 comma 1 - domanda proposta dalla Comunità Montana
3	CH	COMUNITA' MONTANA VALSANGRO Zona S (Associazione)	-	MICRO	N	N		RISTRUTTURAZIONE	69.000,00	24	0	Non Ammissibile - Art. 7 lettera c); il Comune di Villa Santa Maria ha presentato domanda autonomamente
4	CH	CUPELLO	-	ASILO	E	E		ARREDI	54.000,00	45	0	Non Ammissibile - non crea nuovi posti bambino art. 7 Lett. d) - Già finanziato L. 488 completamento asilo x 45 posti
5	CH	FARA FILORUM PETRI	-	MICRO	N	N		RISTRUTTURAZIONE	130.000,00	24	0	Non Ammissibile - Art.6 lett. c) - Non rispetta gli standards dichiarazione del Sindaco contrasta con dich. RUP
6	CH	FARA SAN MARTINO	-	ASILO	A	A		SOPRAELEVAZIONE	136.000,00	25	0	Non ammissibile - non rispetta gli standards sopraelevazione non consentita
7	CH	GISSI	-	ASILO	E	E		COMPLETAMENTO	81.000,00	120	0	Non Ammissibile - Art. 7 lett.d) asilo già funzionante, non crea nuovi posti bambino
8	CH	SAN SALVO	-	ASILO	E	E		COMPLETAMENTO	80.000,00	48	0	Non Ammissibile - Art. 7 lett. d) asilo già funzionante, non crea nuovi posti bambino
9	PE	COLLECORVINO	-	ASILO	E	E		COMPLETAMENTO	140.000,00	25	0	Finanziato L. 488 asilo X 25 posti - ultimato nel 2008 - prevista apertura 2009/2010- Non ammissibile - deliberazione incompleta Art.7 lettera c)
10	PE	MONTEBELLO DI BERTONA	C	ASILO	E	E		COMPLETAMENTO	47.110,43	24	0	Non Ammissibile -Completamento esterno edificio già funzionante, non crea nuovi posti bambino art.7 lett.d) -
11	PE	MONTESILVANO	-	ASILO	E	E		COMPLETAMENTO	103.434,80	30	0	Non Ammissibile -Completamento edificio già funzionante, non crea nuovi posti bambino art.7 lett.d) -
12	PE	SCAFA	-	MICRO	N	N		RISTRUTTURAZIONE	-	9	0	Non ammissibile - l'immobile non è di proprietà comunale Art.6 lett.b)
13	TE	TORRICELLA SICURA	-	ASILO	E	E		RISTRUTTURAZIONE	197.925,00	40	0	Non ammissibile - Esiste già un asilo realizzato con fondi regionali per 37 bambini, parzialmente occupato da 8; l'intervento non rispetta le finalità di piano

DF_LC 29/03/2010

1/1

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INTERVENTI OPERATIVI LOCALI
DI INTERESSE LOCALI
(ca) Domenico Montanari

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI
IDROGRAFICI. DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
*SERVIZIO OPERE MARITTIME E QUALITA'
DELLE ACQUE MARINE*

DETERMINAZIONE 16.04.2010, n. DC14/18:

Individuazione e classificazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 delle acque di mare destinate alla balneazione – Decreto Interministeriale di attuazione del 30.03.2010 - Adempimenti regionali per la stagione balneare 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470 e successive modificazioni, recante attuazione della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt.76, 77 e 83;

Vista la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n.207;

Visto il Decreto Interministeriale sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per

l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116;

Considerato che:

- al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.Lgs. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n.116/2008, sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15.

Richiamata la propria precedente Determinazione DC14/2 del 25/01/2010 con la quale si è stabilito, ai sensi del D.P.R. n. 470/82, di approvare gli allegati "A" e "B", indicanti le zone IDONEE e NON IDONEE alla balneazione per la stagione balneare 2010, specificando per le zone NON IDONEE alla Balneazione:

- a) le "Zone Temporaneamente Inibite"
- b) le "Zone Permanentemente Inibite"
- c) le Zone Inibite per Altri Motivi (Z.P.A.)
- d) le Zone Inibite alla balneazione ai sensi dei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. n. 470/82, così come modificato dall'art. 18 della Legge 29 dicembre 2000 n. 422 .

Considerato che occorre dare esecuzione al D.Lgs. n.116/08, anche in applicazione del Decreto Interministeriale di attuazione del 30.03.2010, prima dell'inizio della stagione balneare 2010, al fine di consentire alle amministrazioni comunali interessate l'adozione dei provvedimenti di competenza;

Ritenuto opportuno procedere alla valutazione della qualità delle acque di balneazione, come indicato all'art.7 , comma 2, del Decreto Lgs. 116/08, sulla base della serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti, che in fase di prima applicazione sono quelli dei campionamenti delle quattro annualità 2006-2009, effettuati ai sensi del D.P.R. n.470/82;

Considerato che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° Aprile con termine al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all'allegato A)

del Decreto Interministeriale attuativo del D.Lgs. 116/08, sottoscritto in data 30.03.2010;

Preso atto della comunicazione del Ministero della salute nella quale, a seguito del parere favorevole dell'Istituto Superiore di Sanità circa l'equivalenza dei metodi Colilert®-18/Quanty Tray® ed Enterolert™ – E/Quanty Tray®, per la determinazione degli Enterococchi intestinali ed Escherichia coli (ISO 17994:2004), in accordo a quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della direttiva 2006/7/CE, si ritiene che i suddetti metodi possano essere utilizzati quali metodi alternativi a quelli previsti dall'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, fatte salve eventuali successive osservazioni da parte della Commissione europea, come disposto al punto 3. dell'art.2 del Decreto Interministeriale attuativo del D.Lgs. 116/08 sottoscritto in data 30.03.2010;

Dato atto che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A) del Decreto di attuazione del D.Lgs. 116/08, sono attivate le azioni di gestione previste all'art.2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto di attuazione anzidetto;

Considerato che in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 dell'anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di quanto previsto al citato comma 5 dell'art.2;

Considerato, inoltre, che, in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art.2 comma 6 dell'anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di quanto previsto al citato comma 6 dell'art.2;

Dato atto che le acque di balneazione classificate " scarse" devono essere, ai fini della

tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.8, punto 4 del D.Lgs. 116/08 e all'art. 2, punto 7 del Decreto Interministeriale di attuazione del D.Lgs. 116/08, sottoscritto il 30.03.2010;

Dato atto che *non sono adibite alla balneazione* le acque delle foci dei fiumi, dei torrenti e dei porti, come definite e rideterminate nell'All."C" del presente provvedimento e pertanto dichiarate "permanentemente vietate";

Stabilito che sono individuate come "acque di balneazione" e come "punti di monitoraggio" gli stessi già indicati nei precedenti programmi di monitoraggio, effettuati ai sensi della L.470/82, che rimangono invariati per la stagione balneare 2010;

Ritenuto opportuno demandare alle Agenzie ARTA –Dip. Prov.li – la elaborazione del calendario del programma di Controllo delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

Stabilito che il piano di sorveglianza delle alghe tossiche e dei cianobatteri è quello indicato all'art.3 del Decreto di attuazione del D.Lgs.116/08 e che in relazione al profilo delle acque (Allegato III D.Lgs.116/08), che verrà prodotto nell'anno in corso, si provvederà ad un programma di monitoraggio adeguato, al fine di consentire una individuazione tempestiva dei rischi, valutabili secondo quanto previsto al punto c) del comma 5 dell'art.7 del D.Lgs. 116/08;

Dato atto che, al fine della valutazione della qualità delle acque di balneazione, il metodo di valutazione è quello definito nell'allegato II del D.Lgs. 116/08, previsto all'art.2, punto 1. lettera i) del medesimo Decreto;

Richiamati gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, comma 2, del citato Decreto di attuazione;

Dato atto che con Determinazione DC14/2 del 25.01.2010 si è preso atto della rimozione del divieto di balneazione apposto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 470/82, sul Punto 017 - 200 mt a nord Staz. Tollo- sito nel Comune di Ortona-Provincia di Chieti, ma che, per mero errore materiale, tale zona non è stata indicata nella scheda relativa come nuovamente idonea alla balneazione e che pertanto è necessario procedere alla correzione dell'errore ;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi del Decreto di attuazione del D.Lgs. 116/08, alla rivalutazione delle acque di mare destinate alla balneazione e di conseguenza all'aggiornamento e all'approvazione degli allegati alla propria precedente Determinazione DC14/2 del 25/01/2010;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

DETERMINA

- 1) di approvare gli allegati "A" , "B" e "C", che costituiscono parte integrante del presente atto, indicanti le zone IDONEE e NON IDONEE alla balneazione per la stagione balneare 2010, così come modificati a seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale di attuazione del D.Lgs.n.116/2008, sottoscritto in data 30.03.2010, con la specifica per le acque di balneazione della relativa idoneità e della classificazione di qualità;
- 2) di stabilire che le acque di balneazione sono classificate secondo lo schema "Valutazione e classificazione delle acque di balneazione" riportato in calce;

- 3) di dare atto che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A) del Decreto di attuazione del D.Lgs. 116/08, sono attivate le azioni di gestione previste all'art.2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto anzidetto;
- 4) di dare atto che in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 dell'anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5 dell'art.2;
- 5) di dare atto che, in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art.2 comma 6 dell'anzidetto Decreto di attuazione, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 470/82 e s.m.i. , potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di quanto previsto al medesimo comma 6 dell'art.2;
- 6) di dare atto che le acque di balneazione classificate "scarse" devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.8, punto 4 del D.Lgs. 116/08 e all'art. 2, punto 7 del Decreto Interministeriale di attuazione del D.Lgs. 116/08, sottoscritto il 30.03.2010;
- 7) di prendere atto della correzione apportata alla scheda riferita al Comune di Ortona, per quanto riguarda il Punto 017 - 200 mt a nord Staz. Tollo, dichiarato IDONEO;
- 8) di far obbligo ai Sindaci dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, ed in particolare:
 - a) di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate "A" e "B";
 - b) di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - c) di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. 116/08;
 - d) di apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art.15 del D.Lgs. 116/08;
 - e) di segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.Lgs. 116/08;
- 9) di far obbligo ai Comuni, ai sensi di quanto previsto all'art.15 del D.Lgs. 116/08, di assicurare un'adeguata informazione al pubblico durante la stagione balneare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, nonché di attuare gli adempimenti previsti all'art.6, comma 4, del Decreto di attuazione;

- 10) di impegnare l'ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) al rispetto delle norme di controllo, durante la stagione balneare, secondo tempi e modalità previsti dal Decreto di attuazione del D.Lgs. 116/08 ;
- 11) di evidenziare, in relazione all'apposizione dei divieti di balneazione temporanei durante la stagione balneare 2009, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto di attuazione del D.Lgs.116/08;
- 12) di inviare il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni Comunali interessate, all'ARTA-Dip.Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;
- 13) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza, e il suo inserimento nel portale regionale www.regione.abruzzo.it

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. **Qualità scarsa:** Le acque di balneazione sono classificate di «qualità scarsa» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono peggiori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» in

dicati nell'allegato I, colonna D del D.Lgs.116/08.

2. **Qualità sufficiente:** Le acque di balneazione sono classificate di «qualità sufficiente» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità sufficiente» indicati nell'allegato I, colonna D del D.Lgs.116/08.
3. **Qualità buona:** Le acque di balneazione sono classificate di «qualità buona» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità buona» indicati nell'allegato I, colonna C del D.Lgs.116/08.
4. **Qualità eccellente:** Le acque di balneazione sono classificate di «qualità eccellente» se, nella serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione per l'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili delle enumerazioni microbiologiche sono uguali o migliori rispetto ai valori corrispondenti alla «qualità eccellente» indicati nell'allegato I, colonna B del D.Lgs.116/08.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Daniele Raggi

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED
ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DH7/290/Usi Civici:

L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre civiche. Comune di Cansano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 1766/27;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 16;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che con la nota prot. 528 datata 18.03.2010 il Comune di CANSANO (AQ) ha trasmesso la documentazione tendente ad ottenere l'autorizzazione a concedere terre civiche, così come individuate nell'elenco particellare approvato dal Comune medesimo con atto n. 15 datato 6.03.2010, a favore del Consorzio Forestale MAJELLA OVEST con sede legale in CANSANO(AQ) ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 25/88;

Dato atto che per il Comune di CANSANO è stata approvata la verifica demaniale;

Dato atto che i terreni di cui risulta autorizzabile la concessione a favore del Consorzio in parola sono esclusivamente quelli identificati con coltura attuale a bosco e contrassegnati con simbolo "A", nell'elenco particellare approvato dal Comune medesimo con atto n. 15 datato 6.3.2010;

Ritenuto, pertanto, di poter assegnare alla categoria "A" i terreni sopra richiamati, ai sensi dell'art. 11 della legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88, in quanto trattasi di terreni boschivi;

Dato atto che il Consorzio in parola è costituito da Comuni e della Soc. Coop. COLAFOR, soggetto che ha già operato nello specifico campo forestale anche mediante la realizzazione di interventi approvati dalla Regione Abruzzo;

Rilevato, sulla base della documentazione prodotta dal Comune di CANSANO, che il Consorzio attiverà gli interventi mediante l'impiego di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione e dando attuazione a specifico atto di programmazione approvato dall'Amministrazione Comunale medesima, sulla base del quale deve essere commisurato il periodo di validità dell'affidamento in gestione;

Vista la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

Dato atto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 sono state individuate le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste in materia di usi civici, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, ed integrata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 14/02/2009;

DETERMINA

- per quanto sopra esposto:

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni identificati con coltura attuale a bosco e contrassegnati con simbolo

“A”, nell’elenco particellare approvato dal Comune di CANSANO con atto n. 15 datato 6.3.2010;

- 2) di autorizzare il Comune di CANSANO a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale MAJELLA OVEST con sede legale in CANSANO (AQ) con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di CANSANO; e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si chiuda negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a carico dell’Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei terreni) che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il Consorzio deve prov-

vedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio deve provvedere ad acquisire propeudicamente alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell’Autorità Forestale Regionale; h) nell’atto di convenzione o concessione in utenza deve essere definito l’esatto periodo di validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di CANSANO, ed inoltre, l’atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

- 3) di autorizzare il Servizio *B.U.R.A.* alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di CANSANO, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gaetano Valente

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED
ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DH7/297/Usi
Civici:

**L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre
civiche. Comune di Rivisondoli (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 1766/27;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n.
332/28

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88 e successive modifi-
che e integrazioni ed in particolare l'art. 16;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifi-
che e integrazioni;

Dato atto che con la nota prot. n. 2145 data-
ta 1.4.2010 il Comune di RIVISONDOLI (AQ)
ha trasmesso per il tramite del Consorzio FO-
RESTALE ALTO SANGRO la documentazio-
ne tendente ad ottenere l'autorizzazione a con-
cedere terre civiche, così come individuate
nell'elenco particellare approvato dal Comune
medesimo con atto n. 29 datato 25.3.2010, a
favore del Consorzio Forestale ALTO SAN-
GRO con sede legale in ROCCA PIA (AQ) ai
sensi dell'art. 16 della L.R. n. 25/88;

Dato atto che per il Comune di RIVISON-
DOLI è stata approvata la verifica demaniale;

Dato atto che i terreni di cui risulta autoriz-
zabile la concessione a favore del Consorzio in
parola sono esclusivamente quelli identificati
con coltura attuale a bosco e contrassegnati con
simbolo "A", nell'elenco particellare approvato
dal Comune medesimo con atto n. 29 datato
25.3.2010;

Ritenuto, pertanto, di poter assegnare alla
categoria "A" i terreni sopra richiamati, ai sensi
dell'art. 11 della legge 1766/27 e 7 della L.R. n.
25/88, in quanto trattasi di terreni boschivi;

Dato atto che il Consorzio in parola è costi-
tuito da Comuni e della Soc. Coop. COLAFOR,
soggetto che ha già operato nello specifico
campo forestale anche mediante la realizzazio-
ne di interventi approvati dalla Regione Abruz-
zo;

Rilevato, sulla base della documentazione
prodotta dal Comune di RIVISONDOLI, che il
Consorzio attiverà gli interventi mediante
l'impiego di personale tecnico con idonea
professionalità e qualificazione e dando attua-
zione a specifico atto di programmazione ap-
provato dall'Amministrazione Comunale mede-
sima, sulla base del quale deve essere commisur-
ato il periodo di validità dell'affidamento in
gestione;

Vista la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.
5;

Dato atto che con la deliberazione della
Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 sono
state individuate le competenze amministrative
del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste in
materia di usi civici, modificato in Servizio
Foreste Demanio Civico ed Armentizio, ed
integrata con la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 47 del 14/02/2009;

DETERMINA

- per quanto sopra esposto:

- 1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi
degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della
L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto
degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del
Regolamento approvato con R.D. n. 332/28
e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusi-
vamente i terreni identificati con coltura at-
tuale a bosco e contrassegnati con simbolo
"A", nell'elenco particellare approvato dal

Comune di RIVISONDOLI con atto n. 29 datato 25.3.2010;

- 2) di autorizzare il Comune di RIVISONDOLI a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall'art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale ALTO SANGRO con sede legale in ROCCA PIA (AQ) con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di RIVISONDOLI; e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si chiuda negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a carico dell'Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei terreni) che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il Consorzio

deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell'Autorità Forestale Regionale; h) nell'atto di convenzione o concessione in utenza deve essere definito l'esatto periodo di validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di RIVISONDOLI, ed inoltre, l'atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

- 3) di autorizzare il Servizio *B.U.R.A.* alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di RIVISONDOLI, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gaetano Valente

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI CHIETI

DETERMINAZIONE 20.04.2010, n. DH9/46:

**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e
commercializzazione prodotti agricoli" -
D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo
ciclo di presentazione delle domande dal
28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n.
126 del 01/03/2010. Ditta:CIERI VINI s.r.l.
con sede in Comune di Ortona (CH). Con-
cessione contributo in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta CIERI VINI s.r.l. con sede in ORTONA (CH) il contributo in conto capitale di € 500.000,00 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 1.250.000,00 che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di CHIETI si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Verbale Istruttorio formato da n. 15 fasciate;
 - Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 8 fasciate;
 - Certificato della Camera di Commercio formato da n. 8 fasciate.
 - Nota della Prefettura di CHIETI formata da una fasciata.
 - Modello A – riepilogo spese formato da n. 2 fasciate;
 - Modello B – riepilogo spese formato da n. 2 fasciate;
 - Schema di dichiarazione liberatoria formato da una fasciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. AGR. Rino Di Felice

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI CHIETI

DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DH9/47:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta: Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo- Soc. Coop. - con sede in Comune di Ortona (CH). Concessione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo – Soc. Coop con sede in ORTONA (CH) il contributo in conto capitale di € 1.200.000,00 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 3.000.000,00 che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (ses-

santa) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Verbale Istruttorio formato da n. 14 facciate;
 - Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 8 facciate;
 - Certificato della Camera di Commercio formato da n. 7 facciate.
 - Nota della Prefettura di CHIETI formata da una facciata;
 - Modello A – riepilogo spese formato da n. 2 facciate;
 - Modello B – riepilogo spese formato da n. 2 facciate;
 - Schema di dichiarazione liberatoria formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. AGR. Rino Di Felice

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI CHIETI

DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DH9/48:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n.

126 del 01/03/2010. Ditta: Soc. Coop. Progresso Agricolo - con sede in Comune di Crecchio (CH). Concessione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta SOC. COOP. PROGRESSO AGRICOLO con sede in CRECCHIO (CH) il contributo in conto capitale di € 1.200.000,00 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 3.000.000,00 che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione *sul Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo;

- di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - Verbale Istruttorio formato da n. 15 facciate;
 - Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 8 facciate;
 - Certificato della Camera di Commercio formato da n. 8 facciate.
 - Nota della Prefettura di CHIETI formata da una facciata;
 - Modello A – riepilogo spese formato da n. 2 facciate;
 - Modello B – riepilogo spese formato da n. 2 facciate;
 - Schema di dichiarazione liberatoria formato da una facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. AGR. Rino Di Felice

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER
L'AGRICOLTURA – TERAMO

DETERMINAZIONE 13.04.2010, n. DH12/92:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta: AZIENDA VITIVINICOLA LEPORE di LEPORE GASPARRE e C. s.n.c. Colonnella (TE) Contrada Civita. Domanda n. 84750316550 - Concessione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta AZIENDA VITIVINICOLA LEPORE di Lepore Gaspare e C. s.n.c. con sede in COLONNELLA (TE) il contributo in conto capitale di € 119.421,70 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 298.554,23 che non coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 15 fasciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 07 fasciate;

- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 03 fasciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA – TERAMO

DETERMINAZIONE 16.04.2010, n. DH12/100:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: ORTOFRUTTICOLA PATATICOLA DOMANDA N° 84750301222 del 25/06/2009. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta GARDEN FRUIT S.R.L. con sede in Comune di MARTINSICURO (TE). Concessione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta **GARDEN FRUIT S.R.L.** con sede in **MARTINSICURO (TE) VIA DEI CASTANI**, il contributo in conto capitale di € **107.405,59** pari al 40% dell'investimento ammesso di € **268.513,98** che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;

- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Teramo si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. **15** facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. **8** facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. **7** facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER
L'AGRICOLTURA – TERAMO

DETERMINAZIONE 20.04.2010, n. DH12/101:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA DOMANDA N° 84750323226 del 30/06/2009. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS con sede in Comune di SILVI (TE). Concessione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta **BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE S.A.S.** con sede in **SILVI (TE) C.DA PIOMBA**, il contributo in conto capitale di €. **172.475,10** pari al 40% dell'investimento ammesso di € **431.187,76** che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Teramo si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche

Agricole per gli adempimenti di competenza.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. **15** fasciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. **8** fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. **3** fasciate.
- Nota alla Prefettura di Teramo formata da n. **1** fasciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA – TERAMO

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DH12/103:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: Vitivinicola. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta

CANTINE TORRI SRL con sede in Comune di TORANO NUOVO (TE). Domanda n. 84750312302 - Concessione contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta **Cantine Torri srl** con sede in **Torano Nuovo (TE) – Via Vibrata, 22** il contributo in conto capitale di €. **188.137,92** pari al 40% dell'investimento ammesso di € **470.344,82** che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Teramo si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. **15** facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. **7** facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. **03** facciate.
- Nota alla Prefettura di Teramo formata da n. **01** facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA - TERAMO

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DH12/104:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: Olivicola-olearia. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta: Oleificio ALESI con sede in Comune di CIVITELLA DEL TRONTO (TE). Domanda n. 84750304820 - Concessione contributo in conto capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta **Oleificio Alesi srl** con sede in **Civitella del Tronto (TE) - Via Case Sparse, SP 54, Collebiliano** il contributo in conto capitale di € **398.152,93** pari al 40% e 20% dell'investimento ammesso di € **1.055.272,33** che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Teramo si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. **15** facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. **7** facciate;

- Certificato della Camera di Commercio formato da n. **03** facciate.
- Nota alla Prefettura di Teramo formata da n. **01** facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO
DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E
FORMATIVE*

DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DL25/15:

Catalogo regionale dei corsi di cui all'art. 15, L.R., nr. 111/95. Aggiornamento. Corsi per "Addetto ai Servizi di Controllo delle Attività di Intrattenimento e di Spettacolo in Luoghi Aperti al Pubblico o in Pubblici Esercizi" in attuazione dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 Ottobre 2009. 1°elenco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. Di fare propri i risultati delle procedure di ammissibilità e valutazione formalizzati te nell'Allegato "1"(parte integrante e sostanziale del presente atto) e, cioè:

- il tabulato corsi ammessi a catalogo (Allegato "A");
- il tabulato corsi i cui progetti sono da integrare (Allegato "B");

2. Di approvare l'aggiornamento del catalogo regionale dei corsi riconosciuti (Allegato "A");
3. Di precisare che, qualora a seguito delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa, sia in ordine al rilascio dell'accreditamento che al mantenimento del medesimo, dovessero riscontrarsi le condizioni per le quali si renda necessario l'adozione di un provvedimento di diniego, revoca e/o sospensione dell'accreditamento in capo agli organismi di formazione che hanno in corso attività formative, occorra far riferimento alla disciplina di salvaguardia contenuta all'art. 65 dell'Allegato 1 alla D.G.R. nr.363/09;
4. Di procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento del "Catalogo regionale dei corsi riconosciuti" nel *B.U.R.A* e nel sito: www.regione.abruzzo.it;
5. Di procedere relativamente al presente atto:
 - alla trasmissione al Servizio Vigilanza e Controllo;
 - alla trasmissione al Servizio *B.U.R.A.* per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giancarlo Zappacosta

Segue allegato

Allegato n° 4

11/05/10

Aggiornamento Catalogo Regionale 2005-2006 "Sistema di riconoscimento dei Corsi" - Legge regionale n. 111 del 17 maggio 1995, articolo 15
 AMMESSI

Data Inoltro	Numero Protocollo	Data protocollo	Codice Corso	Ente proponente	Sede di svolgimento	Indirizzo	CAP	Provincia	Titolo Corso	Tipologia Corso	Livello	Durata in ore	N° allievi	Quota oraria	Costo per allievo
15/03/2010	RA46B71	15/03/2010	CR465.01	CODEM	ATESSA	C.SO VITTORIO EMANUELE II, 116	66041	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	3,69	350,00
12/03/2010	RA46B05	15/03/2010	CR497.01	FOCUS s.r.l.	PESCARA	VIA SANTINA CAMPANA N. 24	65125	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	20,00	1.800,00
16/03/2010	RA47931	16/03/2010	CR498.01	ASSOCIAZIONE ENFAP REGIONE ABRUZZO	SILMONA	VIALE MAZZINI, 34	67039	AO	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	4,44	400,00
16/03/2010	RA47963	16/03/2010	CR499.02	ASSOCIAZIONE ENFAP REGIONE ABRUZZO	TERAMO	VIALE BOVIO, 78	64100	TE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	4,44	400,00
16/03/2010	RA47930	16/03/2010	CR500.01	ASSOCIAZIONE ENFAP REGIONE ABRUZZO	LANCIANO	VIA VIRGILIO, 69	66034	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	4,44	400,00
16/03/2010	RA47935	16/03/2010	CR501.01	ASSOCIAZIONE ENFAP REGIONE ABRUZZO	PESCARA	VIALE RIVIERA, 379	65129	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	4,44	400,00
25/03/2010	RA55988	25/03/2010	CR502.01	CONSULFORM S.r.l.	MONTESELVANO	VIA CAVALLOTTI	65015		ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	5,56	500,00
22/03/2010	RA52651	22/03/20210	CR503.01	CENTRO STUDI FORMAZIONE SRL	VILLA FRASPA DI SPOLTORE	VIA FEDERICO FELLINI, 2 TORRE SMERALDO INT. 3/5 C/O ARCA	65010	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	5,67	600,00
16/03/2010	RA51797	22/03/2010	CR505.01	EXCELSIOR ACADEMY s.r.l.	PESCARA	C.SO UMBERTO I, 35	65100	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	20	5,33	480,00
16/03/2010	RA51801	22/03/2010	CR506.01	CE S.CO.T. Abruzzo	CHIETI	VIA MAIELLA, 33	66023	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	5,56	500,00
16/03/2010	RA51801	22/03/2010	CR506.02	CE S.CO.T. Abruzzo	PESCARA	VIA RAIALE, 110 bis	65100	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	5,56	500,00

Data Inizio	Numero protocollo	Data protocollo	Codice Corso	Ente proponente	Sede di svolgimento	Indirizzo	CAP	Provincia	Titolo Corso	Tipologia Corso	Livello	Durata in ore	N° allievi	Quota oraria	Costo per allievo corso per allievo
16/03/2010	RA41801	22/03/2010	CR506.03	CE S.CO.T. Abruzzo	TORTORETO	VIA MATTEA PRETI,17	64018	TE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	5,56	500,00
16/03/2010	RA41801	22/03/2010	CR506.04	CE S.CO.T. Abruzzo	SULMONA	VIA MONSIGNOR L. MARCANTE,3	67039	AQ	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	5,56	500,00
16/03/2010	RA41801	22/03/2010	CR506.05	CE S.CO.T. Abruzzo	LANCIANO	VIA ISORZO, 1	66024	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	5,56	500,00
16/03/2010	RA49020	22/03/2010	CR507.01	DIERREFORM s.r.l.	LANCIANO	VIA MARTIRI VI OTTOBRE,75	66034	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	6,00	720,00
16/03/2010	RA50957	18/03/2010	CR508.01	A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA CENTRO CUERRIERI	ROBETO DEGLI ABRUZZI	VIA NAZIONALE,330	64026	TE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	20	7,78	700,00
18/03/2010	RA50970	18/03/2010	CR509.01	BEST IDEAS s.r.l.	FRANCAVILLA	VIA NAZ. ADRIATICA NORD N. 98	66023	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	7,00	630,00
18/03/2010	RA50662	18/03/2010	CR510.01	CIFAP formazione e innovazione S.c.a.r.l.	PESCARA	VIA TAVO,71	65128	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	8,89	800,00
18/03/2010	RA50946	18/03/2010	CR511.01	SINERGIE EDUCATION s.r.l.	PESCARA	V.LE V. COLONNA	65127	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	15	7,33	660,00
16/03/2010	RA48031	16/03/2010	CR512.01	EFOR srl	ROBETO DEGLI ABRUZZI	VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD, N.518	64026	TE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	12,00	1.080,00
16/03/2010	RA48025	16/03/2010	CR513.01	ASSOCIAZIONE QNOSIFAP Regione Abruzzo	ORTONA	VIA DON BOSCO,2	66026	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	7,78	700,00
17/03/2010	RA48326	17/03/2010	CR514.01	QUANTA RISORSE UMANE S.P.A.	PESCARA	VIA PIOMBA, 23	65129	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	90	22	6,00	540,00

01/04/2010	RA-39781	01/04/2010	CRS15.01	ISER s.r.l.	FRANCAVILLA AL MARE	VIA NAZ. ADRIATICA SUD 93/D	66023	CH	ADDETTI AI SERVIZI DI CONTABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI INTERCOMUNICAZIONE E DI SPETTACOLO APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	C	I	110	22	5,45	600,00
Data inoltra	Numero protocollo	Data protocollo	Codice Corso	Ente proponente	Sede di svolgimento	Indirizzo	CAP	Provincia	Titolo Corso	Tipologia Corso	Livello	Durata in ore	N° allievi	Quota oraria	Costo intero corso per allievo

Allegato "B" 4

Aggiornamento Catalogo Regionale 2005-2006 "Sistema di riconoscimento dei Corsi" - Legge regionale n. 111 del 17 maggio 1995, articolo 15
PROGETTI DA INTEGRARE

Data Inoltro	Numero protocollo	Data protocollo	Codice Corso	Ente proponente	Sede di svolgimento	Indirizzo	CAP	Provincia	Titolo Corso	NOTE
01/04/2010	RA60502	01/04/2010	CR516.01	CONSORFORM SOCIETA' CONSORTILE s.r.l.	S. EGIDIO ALLA VIBRATA	VIA ARCHIMEDE n.1	84016	TE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	REQUISITI MINIMI D'INGRESSO NON CORRETTI
01/04/2010	RA60502	01/04/2010	CR516.02	CONSORFORM SOCIETA' CONSORTILE s.r.l.	TERAMO	V.LE MOLINARI n. 2/b	64100	TE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	REQUISITI MINIMI D'INGRESSO NON CORRETTI
01/04/2010	RA60502	01/04/2010	CR516.03	CONSORFORM SOCIETA' CONSORTILE s.r.l.	PESCARA	V.LE BODVIO n. 108/b	65128	PE	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	REQUISITI MINIMI D'INGRESSO NON CORRETTI
16/03/2010	RA605015	22/03/2010	CR504.01	CAT CONFCOMMERCIO CHIETI S.r.l.	CHIETI	VIA SANTARELLI	66100	CH	ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI	VERIFICARE PERMANENZA REQUISITI AUTORIZZAZIONE

M

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, SISTEMA INTEGRATO
REGIONALE DI FORMAZIONE ED
ISTRUZIONE

*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE.
DIRITTO ALLO STUDIO, ACCREDITAMENTO
ORGANISMI DI FORMAZIONE*

DETERMINAZIONE 28.04.2010, n. DL24/32:

Gara di appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Percorsi integrati di simulazione di impresa e divulgazione finale dei loro risultati" Progetto speciale Simulazione d'impresa - PO FSE Abruzzo 2007/2013 - Asse 4. Piano operativo 2007-2008 (rif. D.G.R. n. 988/2008 e D.G.R. n. 352/2009). Risultanze esiti della Commissione giudicatrice di cui alle DD. n. DL/5 del 12.1.2010 e n. DL/6 del 14.1.2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 179/DL10 del 16.9.2009, avente ad oggetto: Gara di appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Percorsi integrati di simulazione di impresa e divulgazione finale dei loro risultati" Progetto speciale Simulazione d'impresa - PO FSE Abruzzo 2007/2013 - Asse 4. Piano operativo 2007-2008 (rif. D.G.R. n. 988/2008 e D.G.R. n. 352/2009). Indizione procedure Gara - Approvazione Schemi di Capitolato d'oneri e disciplinare di gara e di Bando di gara e Impegno risorse per pubblicazione gara - Liquidazione e ordinazione della spesa;

Viste le Determinazioni Direttoriali n. DL/5 del 12.1.2010 e n. DL/6 del 14.1.2010 con le quali il Direttore Regionale ha costituito la Commissione giudicatrice;

Visto il Bando di gara (All. "B" alla suddetta DD. 179/09) pubblicato sul supplemento della GUUE n. 2009/S 180-258294 del 18-09-2009 e il Capitolato d'oneri e disciplinare di

gara (All. "A" alla suddetta DD. 179/09), pubblicato sul sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it

Precisato che, in esito alla gara in oggetto, sono pervenuti, nei termini indicati dal predetto Bando, n. 2 plichi da parte dei seguenti offerenti:

- Eurobic Abruzzo e Molise S.p.A. - Chieti Scalo
- CE.S.CO.T. - Pescara;

Dato atto che, con nota prot. n. 67175, del 13-04-2010 il Presidente della citata Commissione ha trasmesso al Servizio competente gli atti relativi alla gara in oggetto;

Preso atto che dai predetti verbali risulta l'esclusione di ambedue le offerte presentate;

Visto l'art. 79 c. 5 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., concernente le comunicazioni da rendere agli offerenti in ordine agli esiti di gara;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di prendere atto delle risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui alle Determinazioni Direttoriali n. DL/5 del 12.1.2010 e n. DL/6 del 14.1.2010 e riportate nei verbali 1-2-3-4-5-6-7, rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" (dei quali il n. 2 "B" e il n. 7 "G", si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
2. Di dichiarare, conseguentemente, **l'esclusione di tutte le offerte presentate dagli offerenti** indicati in premessa, per le motivazioni riportate nei predetti verbali.
3. Di comunicare ai medesimi offerenti quanto sopra, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D. Lgs.

12.4.2006, n. 163 e s.m.i., con raccomandata A/R.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA*, sul sito www.regione.abruzzo.it.
5. Di evidenziare che, avverso il presente provvedimento, entro i termini di legge, è ammesso il ricorso al T.A.R. Abruzzo e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
6. Di individuare nell'Ufficio "Interventi di qualificazione del sistema dell'istruzione e contrasto alla dispersione scolastica" la struttura competente per l'eventuale inoltro di istanze di accesso agli atti, ai sensi della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i..
7. Di trasmettere copia della presente Determinazione al proprio Direttore, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 della Legge Regionale nr. 7/2002, e alla Segreteria del Componente la Giunta..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Amoroso

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 22.04.2010, n. DG11/45:

Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo. Aggiornamento ed integrazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 495 del 10.12.1997 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile";

Visto l'art. 13 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 587 del 29.11.1999 che istituisce l'anagrafe degli equidi;

Visto il D.M. 7 gennaio 2000 "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)";

VISTO il Decreto Ministero della Sanità 19 giugno 2000 n. 303 "Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 dell'11.10.2000 "Sistema Regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE)";

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 1664 del 14.12.2000 "Linee di indirizzo della Regione Abruzzo per il risanamento e l'eradicazione della Brucellosi bovina, ovi-caprina, TBC e LEB. Triennio 2000-2002";

Vista la Decisione CEE n. 471 dell'8 giugno 2001;

Vista la Deliberazione di G.R.A. n.1146 del 30.11.2001 "Approvazione programma di prevenzione del Randagismo ai sensi dell'art.3 della Legge 14 agosto 1991, n.281. Triennio 2001 - 2003";

Visto l'art 14 del D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina";

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 31 del 22 maggio 2002 "Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). Interventi urgenti. Anno 2002";

Vista la Deliberazione di G.R.A. n. 198 del 05/04/2004 “Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Interventi urgenti”.

Vista la propria precedente Determinazione DG/11/109 del 24.12.2002, che istituisce l’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo;

Accertata la regolarità delle nuove istanze pervenute, in ordine alla richiesta di iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo;

Ritenuto necessario aggiornare ed integrare l’elenco dei Veterinari di cui alla richiamata Determinazione 109/2002;

Visto l’art.4 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n.13;

Visto l’art. 5 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa -

1. di aggiornare ed integrare l’Albo dei Medici Veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo, istituito con determinazione DG/11/109 del 24.12.2002;
2. di iscrivere pertanto, all’Albo predetto, i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono riportati in grassetto sul prospetto allegato, con numero di codice che va da **RA 289 VET** al numero di codice **RA 302 VET**;

3. di stabilire che ogni medico veterinario iscritto all’Albo, dovrà dotarsi di timbro riportante il proprio codice, che verrà apposto su ogni certificazione rilasciata;
4. di dare atto che il compenso da corrispondere al veterinario riconosciuto per le prestazioni di carattere privato - nel rispetto delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali - sarà a carico del soggetto richiedente; se la richiesta di prestazione proviene dalla ASL (autorizzazioni, convenzioni, contratti ecc.), si applicano le tariffe previste dalla specifica tipologia di ciascuna prestazione;
5. di stabilire che l’iscrizione all’Albo di cui al presente provvedimento, avrà durata triennale e gli iscritti che in tale arco di tempo non avranno frequentato con esito positivo un corso di formazione organizzato o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, saranno depennati dall’elenco;
6. di trasmettere la presente Determinazione al Ministero del Lavoro della Salute, per ogni eventuale seguito di competenza;
7. di dare atto che ogni Veterinario iscritto potrà prendere cognizione del codice assegnato, per i successivi adempimenti prescritti, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*;
8. l’elenco dei Medici Veterinari riconosciuti sarà consultabile presso il sito Internet della Regione Abruzzo;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul *B.U.R.A.* (*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n. 45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Giammaria	Livio	GIMMLV64E27A345P	L'Aquila	27/05/64	Via San Sisto, 27	L'Aquila	RA 001 VET	109 del 24.12.02
Della Torre	Marina	DLL MRN65H43H501T	Roma	03/06/65	C.da Colle Cera	Loreto Aprutino	RA 002 VET	109 del 24.12.02
Fusco	Daniela	FSCDNL62P47B993Q	Caserta	07/09/62	Via Gaillet, 6	Montesilvano	RA 003 VET	109 del 24.12.02
Pugliese	Grazia	PGLGRZ60P65A662L	Bari	25/09/60	Via Isonzo 31	Pescara	RA 004 VET	109 del 24.12.02
Recinella	Giuliana	RCNGLN69A2G482M	Pescara	12/01/69	Via Vittorio Veneto 73	Loreto Aprutino	RA 005 VET	109 del 24.12.02
Soccio	Aida	SCCDAI69E4G438B	Penne (PE)	01/05/69	Via degli Ebrei 7	Loreto Aprutino	RA 006 VET	109 del 24.12.02
Scattolini	Mauro	SCTMRA68H25F870D	Nereto	25/06/58	Viale Roma 190	Nereto	RA 007 VET	109 del 24.12.02
Izzicupo	Germano	ZZCGNM65R09G555U	Pianella (PE)	09/10/65	C.da Casali 59	Nocciano	RA 008 VET	109 del 24.12.02
Barbone	Fausto	BRBFST63M20C632N	Chieti	20/08/63	Strada S. Salvatore	Chieti	RA 009 VET	109 del 24.12.02
Mastropietro	Sabatino	MSTSTN63M08A603O	Balsorano (AQ)	08/08/53	Via Pigliacelli 16	Teramo	RA 010 VET	109 del 24.12.02
Ianni	Giammarco	NNIGMR 57A03348D	Sant'Omero (TE)	03/01/57	Via Torrette 158	Isola del Gran Sasso	RA 011 VET	109 del 24.12.02
Torontano	Paolo	TRLPLA58P17G482U	Pescara	17/09/58	Via Forti 11/7	Pescara	RA 012 VET	109 del 24.12.02
Sulpizio	Bianca Maria	SLPBCM61L58F196N	Miglianico (CH)	18/07/61	Via Cerreto 3/2	Miglianico	RA 013 VET	09 del 25.03.03
Abrugiati	Lucio	BRGLCU572G482H	Pescara	22/12/57	C.da Villa Seicarioli 109	Crecchio	RA 014 VET	09 del 25.03.03
Di Giovanni	Daniela	DGDVNL72C41G482J	Pescara	01/03/72	Via Trigno 10	FrancaVilla al Mare	RA 015 VET	09 del 25.03.03
De Cinque	Giuseppe	DCNGPP63H08Z345A	Jamana (Somalia)	08/06/63	Via Sportello 14	Tocco da Casauria	RA 016 VET	09 del 25.03.03
Di Carlo	Patrizio	DCRPRZ62E11G482Q	Pescara	11/05/62	Via P. Nanni, 25	Pescara	RA 017 VET	09 del 25.03.03
Freschi	Fabrizio	FRSFRZ74B08F870S	Nereto (TE)	06/02/74	Via Giovanni XXIII	Tortoreto Lido	RA 018 VET	09 del 25.03.03
Angelini	Simona	NGLSMN74H88E058O	Giulianova (TE)	18/06/74	C.da Caselle-San Felice	Torticella Sicura	RA 019 VET	09 del 25.03.03
Sacripante	Gemina	SCRGMN62R47A488L	Atri (TE)	07/10/62	C.da Santa Margherita 37 Atri	RA 020 VET	09 del 25.03.03	
Colavolpe	Giuseppe	CLVGGP58L07A251Y	Amalfi (SA)	07/07/58	C.da Santa Margherita 37 Atri	RA 021 VET	09 del 25.03.03	
Domenicone	Antonio	DMNNTN61P01A445U	Arsita (TE)	01/09/61	Via Pignataro 129	Cappelle sul Tavo	RA 022 VET	09 del 25.03.03
Di Pillo	Rosemarie	DPLRMR69C52C632M	Chieti	12/03/69	Via G. Galliei 65	Pescara	RA 023 VET	09 del 25.03.03
Colananni	Maria Pia	DPLRMR69C52C632M	Roma	18/04/67	Via Balsorano 46	Avezzano	RA 024 VET	09 del 25.03.03
Iannoni	Alessia	NNLSS76M47L103S	Teramo	07/08/76	Via Rischiera 18	Teramo	RA 025 VET	09 del 25.03.03
Giammarino	Angelo	GMMNGL77P26G438J	Penne (PE)	26/09/77	C.da Ponte S. Antonio 16	Penne	RA 026 VET	09 del 25.03.03
Rastelli	Marzia	RSTMZ7486F704U	Monza (MI)	23/02/74	Via dei Sabini 32	Pescara	RA 027 VET	09 del 25.03.03
Di Bartolomeo	Francesca	DBRFNC76D43G482I	Pescara	03/04/76	C.so Umberto I° n.1	Patena	RA 028 VET	09 del 25.03.03
Campania	John	CMPJNB59R02Z404Y	Cleveland (USA)	02/10/59	V.Cavour 93	Trasacco	RA 029 VET	09 del 25.03.03
Di Corinto	Germano	DCRGMN71L24E435M	Lanciano (CH)	27/07/71	Via di Villa Mosca 47/b	Teramo	RA 030 VET	09 del 25.03.03
Di Pietro	Attilio	DPTTL67E10I804T	Sulmona (AQ)	10/05/67	Via Pola 54	Sulmona	RA 031 VET	09 del 25.03.03
Iezzi	Silvio	ZZISLV62T24A488G	Atri (TE)	24/12/62	C.da Cavalieri 9	Teramo	RA 032 VET	18 del 09.05.03
Pediconi	Berardino	PDCBRD70H13C781O	Civitella d T. (TE)	13/06/70	V.Contado 6	Civitella del T.	RA 033 VET	18 del 09.05.03
Bernini	Sara	BRNSRA72E51E08V	Giulianova (TE)	11/05/72	Via Ippodromo 5	Giulianova	RA 034 VET	18 del 09.05.03

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n.45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Ceccomancini	Liana	BRNSRA72E51E068V	Chieti	28/01/71	Via Tornaturo 13	Cepagatti	RA 035 VET	18 del 09.05.03
Faricelli	Martino	FRCMRN56T28C354P	Catignano (PE)	28/12/56	Via Alcide De Gasperi 41	Catignano	RA 036 VET	18 del 09.05.03
Marcella	Antonio	MRCNTN64A17C779J	Civitella C. (PE)	17/01/64	C.da S. Maria Mirabello 8	Civitella Casanova	RA 037 VET	18 del 09.05.03
Ricci	Pasquale	MRCNTN64A17C779J	Pescara	23/01/65	C.da Casa del Barone	Caramanico Terme	RA 038 VET	18 del 09.05.03
Di Matteo	Raffaele	DMTRFL51R31G438G	Penne (PE)	31/10/51	C.da Portacaldaia 69	Penne	RA 039 VET	18 del 09.05.03
Greco	Angiola	GRCNGL75H64E5580	Letomanoppello (PE)	14/06/75	Via Vitt. Emanuele 3	Letomanoppello	RA 040 VET	18 del 09.05.03
D'Ottavio	Mara	DTTMR473M48E611L	Liscia (CH)	08/08/73	Via Ignazio Silone 5	Liscia	RA 041 VET	18 del 09.05.03
Di Pietro	Liliana	DPTLLN76E67E372M	Vasto (CH)	27/05/76	Via Pitagora 48	Vasto	RA 042 VET	18 del 09.05.03
De Angelis	Antonio	DPTLLN76E67E372M	Tocco Cas (PE)	21/02/54	Via Don Minzoni 12	Tocco Casauria	RA 043 VET	18 del 09.05.03
Fiore	Elisabetta	FRILBT58A48D512S	Firenze	08/01/58	V.le Crispi 190/a	Teramo	RA 044 VET	18 del 09.05.03
Pietrobattista	Luigi Maria	PTRLMR70A20A515I	Avezzano (AQ)	20/01/70	Via Petronilla Paolini	Magliano dei Marsi	RA 045 VET	18 del 09.05.03
Rossi	Quintino Walter	RSSQTN63S22G290J	Palmoli (CH)	22/11/63	Via Napoli 2	Carunchio	RA 046 VET	18 del 09.05.03
Di Piro	Vincenza	DPRVCN74H41A515I	Avezzano (AQ)	01/06/74	C.so Pilstia 38	Pescasseroli	RA 047 VET	18 del 09.05.03
Villani	Matteo	VLLMTT53S24D643I	Foggia	24/11/53	Via Rabottini 4	Torrevecchia	RA 048 VET	18 del 09.05.03
Buccella	Claudio	BCCCLD55L27E891J	Loreto Aprulino (PE)	27/07/65	Via Aldo Moro 53/3	Loreto Aprutino	RA 049 VET	18 del 09.05.03
Di Marzio	Valerio	DMRVL72E16A515K	Avezzano (AQ)	16/05/72	Via dei Tulipani 14	Avezzano	RA 050 VET	18 del 09.05.03
Di Gregorio	Federico	DGRFR76A28E514E	Legnano (MI)	28/01/76	Via Giovanni De Caesaris 6	Penne	RA 051 VET	18 del 09.05.03
Castagna	Monica	CSTMNC71L56Z401R	Toronto (Canada)	16/07/71	Via A. Di Iorio 27	Atri	RA 052 VET	18 del 09.05.03
Lelli	Armando	LLERN057M16A462K	Ascoli Piceno	16/08/67	Via M. Iachini 72	Nereto	RA 053 VET	18 del 09.05.03
Di Matteo	Antonio	DMTNTN64E18Z133A	Neuchatel (Svi)	18/05/64	Via G. Marconi 5	Bolognano	RA 054 VET	18 del 09.05.03
Della Noce	Giuseppe	DLGPP6T130L103U	Teramo	30/12/61	C.da Colli	Penna S. Andrea	RA 055 VET	18 del 09.05.03
Lalla	Anna	LLLNNA69H57H784A	S. Buono (CH)	17/06/69	Via S. Lucia 3	S. Buono	RA 056 VET	18 del 09.05.03
D'Annunzio	Monica	DNNMNC71C48G482S	Pescara	08/03/71	Via Caboto	Montesilvano	RA 057 VET	18 del 09.05.03
Lelli	Sonia	LLLSN072E48Z133B	Aarberg (Svi)	08/05/72	Via Sanzio 45	Pineto	RA 058 VET	18 del 09.05.03
Carbone	Marcellino	CRBMCL63S03L186R	Tocco Cas (PE)	03/11/63	Via 1° Maggio 107	Scafa	RA 059 VET	18 del 09.05.03
Di Palma	Beatrice	DPLBRC70T53A488M	Atri (TE)	13/12/70	Via Buonarroti 27	Pineto	RA 060 VET	18 del 09.05.03
Lemme	Paolo	LMMPLA59B11L253A	Torrebruna (CH)	11/08/59	Via Istonia 41	Torrebruna	RA 061 VET	18 del 09.05.03
Totaro	Valentina	TTRPLA73D16A485D	Atessa (CH)	16/04/73	C.so Vittorio Emanuele	Atessa	RA 062 VET	18 del 09.05.03
Sebastiani	Martino	SBSVNT78B50A515K	Avezzano (AQ)	10/02/75	Via dei Vestini 7	Avezzano	RA 063 VET	18 del 09.05.03
Marà	Desiree	MRAMRN73R14A488N	Atri (TE)	14/10/73	Via A. Baffie 30	Giulianova	RA 064 VET	18 del 09.05.03
Di Loreto	Domenico	DLRDSR76S82E435D	Lanciano (CH)	22/11/76	V.le San F.d'Assisi 15/a	Lanciano	RA 065 VET	18 del 09.05.03
Scarazza	Antonello	SCRDNC67P23F764O	Mosciano S.A. (TE)	23/09/67	Via S. Maria Assunta 4	Mosciano S. Angelo	RA 066 VET	18 del 09.05.03
Viola	Micaela	VLLNML67L12A345K	L'Aquila	12/07/67	loc.Giardino 10	Scoppito	RA 067 VET	18 del 09.05.03
Cipriani	Micaela	CPRMCL75L66H501T	Roma	26/07/75	Via Ori Farnesina 141	Roma	RA 068 VET	18 del 09.05.03

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n.45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Primavera	Miria	PRMNR67A61E243L	Guardiagrele (CH)	21/01/67	via Lungomare 127	Fossacesia	RA 069 VET	18 del 09.05.03
Borra	Carla	BRRCL60B48F924P	Notaresco (TE)	08/02/60	via Colleveritano 31	Notaresco	RA 070 VET	18 del 09.05.03
Menna	Corrado	MNCRD65T02A485D	Atessa (CH)	02/12/65	via Gramsci	Atessa	RA 071 VET	18 del 09.05.03
D'Anello	Luigi	DNLGJ65D28B04Y	Sulmona (AQ)	28/04/65	via Avezzano 1/6	Sulmona	RA 072 VET	18 del 09.05.03
Malatesta	Filiberto	MLTFR59C28L103B	Teramo	28/03/59	via Giovanni XXIII 71-73	Teramo	RA 073 VET	18 del 09.05.03
Sabini	Vera	SBNVR69C80J348K	Sant'Omero (TE)	20/03/69	via Metella Nuova 103	Sant'Omero	RA 074 VET	18 del 09.05.03
Amante	Nicola	MNTNCL56H22L103F	Teramo	22/06/56	via S. Arcangelo 50	Bellante	RA 075 VET	67 del 04.12.03
Luciani	Alessia	LCNLS572R69G482S	Pescara	19/10/72	C/da S. Giovanni 1/M	Francavilla al mare	RA 076 VET	67 del 04.12.03
Marini	Antonello	MRNNL59L22F441U	Montebello di B. (PE)	22/07/59	via G. D'Annunzio 12	Montebello di	RA 077 VET	67 del 04.12.03
Rossi	Ignio	PSCGN61E10G482L	Pescara	10/05/61	via Tibullo 6	Montesilvano	RA 078 VET	67 del 04.12.03
Rossi	Emanuela	RSSMNL73E51H501G	Roma	21/05/73	via Case Sparse 4	Campoli	RA 079 VET	67 del 04.12.03
Mattozzi	Claudio	MTTCLD64L30E783T	Macerata	30/07/64	via Corridoni 31	Civitanova Marche	RA 080 VET	67 del 04.12.03
Rosini	Emidio	RSNMDE59E09D043G	Corropoli (TE) (Teramo)	09/05/59	via Teramo 28	Mattinsicuro	RA 081 VET	67 del 04.12.03
Cipollone	Emily	CPLMLY68P66G482J	Pescara	26/09/68	via della Pace 1	Teramo	RA 082 VET	67 del 04.12.03
Fragassi	Giorgio	FRGGR66D03A488F	Atri (TE)	03/04/65	c.da Colle dei Galli 1	Castilenti	RA 083 VET	67 del 04.12.03
Ruffini	Fausto	RFFFT68A07F764K	Mosciano S. Angelo	07/01/68	vai Piao La Torre 4	Mosciano S. Angelo	RA 084 VET	67 del 04.12.03
Befacchia	Giovanni	BFCGNN54C26L103C	Teramo	26/03/54	via Melarangelo 48	Teramo	RA 085 VET	67 del 04.12.03
Misantone	Pasquale	MSNPQL63C14E058U	Giulianova (TE)	14/03/63	via A. Pepe 6	Teramo	RA 086 VET	67 del 04.12.03
Peitarca	Roberta	PTRRR73H67L103W	Teramo	27/06/73	c.da Salara 150	Basciano	RA 087 VET	67 del 04.12.03
Valente	Marco	VLMRCS2M29A885D	Bisenti (TE)	29/08/52	via Chioviario 1° 6	Bisenti	RA 088 VET	67 del 04.12.03
Pistilli	Maria Gabriella	PSTMGB74E43E058D	Giulianova (TE)	03/05/74	V.Villa Frio, 3	Basciano	RA 089 VET	67 del 04.12.03
Di Giulio	Pietro Enzo	DGLPRN69R16E068Y	Giulianova (TE)	16/10/59	via S. Rocco -	Roseto degli A.	RA 090 VET	67 del 04.12.03
Lofoco	Fabio	LFCFBA73H17A662W	Bari	17/06/73	Via del castello 3	Anversa degli A.	RA 091 VET	67 del 04.12.03
Casa	Angela	CSANGL73S52L219N	Torino	12/11/73	Via S. Lucia 117/F	Vasto	RA 092 VET	67 del 04.12.03
Attili	Flavia	TTLFLV75L42L219K	Torino	02/07/75	Via Cosenza 46	Avezzano	RA 093 VET	67 del 04.12.03
Brunelli	Cristina	BRNCS73S51G888D	Pordenone	11/11/73	Via Caravaggio 209	Pescara	RA 094 VET	67 del 04.12.03
Pomanti	Andrea	PMNND74E06L103F	Teramo	06/05/74	Villa Stanchieri - Milano	Teramo	RA 095 VET	67 del 04.12.03
Ciantaglione	Vittorio	CNEVTR61M18B04R	Sulmona	18/08/61	Via del Paradossio III, 30	L'Aquila	RA 096 VET	67 del 04.12.03
Giancrisofano	Patrizia Carmela	GNCFR26L55E435T	Lanciano	15/07/62	Torre Sansone 131	Lanciano	RA 097 VET	67 del 04.12.03
Del Vecchio	Tito	GNCFR26L55E435T	S. Vincenzo V.R.	11/10/59	Via Roma 31	S. Vincenzo Valle R.	RA 098 VET	67 del 04.12.03
Crescia	Cecilia	CRSCCL73H50G482T	Pescara	10/06/73	Via Cilli 13/15	Città S. Angelo	RA 099 VET	73 del 22.03.05
Ferzoco	Vincenzo	FRZVCN61A06C999V	Corfinio	06/01/61	Via Aldo Moro 6	Sulmona	RA 100 VET	73 del 22.03.05
Di Franco	Andrea	DFRND73S01C096M	Castel di Sangro	01/11/73	Fraz. Montalto 63	Rionero Sannitico	RA 101 VET	73 del 22.03.05
Liotti	Pasquale	LITPQL61A08F839X	Napoli	08/01/61	Via De Amicis 29	Pescara	RA 102 VET	73 del 22.03.05

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n.45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provedim
Morelli	Maria	MRLMR46S43L049G	Taranto	03/03/69	Via Carducci 29	Casalbordino	RA 103 VET	73 del 22.03.05
Toscani	Tonino	TSCNTN57A17E058B	Giulianova	17/01/57	Via del Campetto 24	Giulianova	RA 104 VET	73 del 22.03.05
Carosi	Alessia	CRSLSS77E80G482N	Pescara	20/05/77	Via Aterno 52	Pescara	RA 105 VET	73 del 22.03.05
Zippilli	Claudio	ZPPOLD64D14I348U	S. Omero	14/04/64	Via Pierantozzi 2	S. Omero	RA 106 VET	73 del 22.03.05
Di Giampalma	Maria	DGMMA60854B515E	Campitelli	14/02/60	Via degli Arcioni 4	Teramo	RA 107 VET	73 del 22.03.05
Paganico	Daniela	PGNDNL73M47L103K	Teramo	07/08/73	Via Flaiani 10	Teramo	RA 108 VET	73 del 22.03.05
De Acetis	Luigi	DCTLGU77H09B722A	Popoli	09/06/77	Via Fonte S. Croce 2	Caramanico T.	RA 109 VET	73 del 22.03.05
De Benedictis	Paola	DBNPLA77H58D643L	Foggia	18/06/77	C.da Centorame 7	Atri	RA 110 VET	73 del 22.03.05
Luciani	Leonardo	LCNLRD76B20H501Q	Roma	20/02/76	C.da Rapello 4	Subiaco	RA 111 VET	73 del 22.03.05
Bisegna	Giuseppe	BSGGPP74DIA5A15V	Avezzano	15/04/74	Via F. Stati 13	Capistrello	RA 112 VET	73 del 22.03.05
Ettore	Chiara	TTRCHR78R66E058E	Giulianova	26/10/78	Via Nievo 70	Giulianova	RA 113 VET	73 del 22.03.05
Di Vona	Luigi	DVNLGU56A30E435R	Lanciano	30/01/56	Via Garibaldi 69	Lanciano	RA 114 VET	73 del 22.03.05
Castorani	William	CSTWLM75A18A488Y	Atri	18/01/75	c.da della Corte - Montepagano	Roseto degli A.	RA 115 VET	73 del 22.03.05
Mastrocola	Raffaele	MSTRFL54P15E243P	Guardiagrele	15/09/54	Via S. Domenico	Guardiagrele	RA 117 VET	73 del 22.03.05
Della Sciucca	Emidio	DLMDTE72D21A488F	Atri	21/04/72	Via A. Grue 5	Atri	RA 118 VET	73 del 22.03.05
Ciarcelluti	Antonino	CRCNNN79H26G4380	Penne	26/06/79	Via S. Rocco 39	Collecorvino	RA 119 VET	162 del 27.10.05
Giardinelli	Gabriella	GRDGL58M70Z614F	Venezuela	30/08/58	Via Ottaviano 2	S. Giovanni Teatino	RA 120 VET	162 del 27.10.05
Giancristofaro	Roberta	GNCRR763R45E423T	Lanciano	05/10/63	Via Fagiani 33	Lanciano	RA 121 VET	162 del 27.10.05
Villani	Anna Linda	VLLNLN68M551158Q	San Severo	15/08/68	Via Giove 52	San Severo	RA 122 VET	162 del 27.10.05
Graziani	Cristiana	GRZCST74H67A345R	L'Aquila	27/06/74	Via delle Svolte-pal.C4	L'Aquila	RA 123 VET	162 del 27.10.05
Farda	Domenico	FRDDNC78R29A345M	L'Aquila	29/10/78	Via Collemusino 104	L'Aquila	RA 124 VET	179 del 24.11.05
Rucci	Francesco	FRDDNC78R29A345M	Chieti	05/11/59	Via Piana Matteo 86	Alessa	RA 125 VET	179 del 24.11.05
Borsini	Maria Laura	BRSMRL76P59A488U	Atri (TE)	19/09/76	Via Roma, 136	Silvi Marina	RA 126 VET	155 del 29.12.06
Carta	Francesco	CRTFNC72E14L103P	Teramo	14/05/72	Via Vedetta al Castello	Cermignano	RA 127 VET	155 del 29.12.06
Ciancetta	Cinzia	CNCCNZ76C55G482Q	Pescara	15/03/78	via Tirino 278	Pescara	RA 128 VET	155 del 29.12.06
Della Penna	Antonio	DLNTN71924E243F	Guardiagrele (Chieti)	29/11/71	via Faralunga 1/A	Orsogna	RA 129 VET	155 del 29.12.06
Di Leonardo	Meri	DLNMRE76M65H768R	S. Benedetto del T.	25/08/76	viale della Resistenza	Teramo	RA 130 VET	155 del 29.12.06
Di Marco	Natale	DMRNTL58B24L103L	Teramo	24/02/58	via Papa Giovanni XXIII 9	Atri	RA 131 VET	155 del 29.12.06
Di Prinzio	Iolanda	DPRLND7289G141X	Ortona	29/04/72	via San Bartolomeo 35	Guardiagrele	RA 132 VET	155 del 29.12.06
Esposito	Gianluca	SPSGLC72D13A515I	Avezzano (AQ)	13/04/72	viale lego di Scanno 46	Avezzano	RA 133 VET	155 del 29.12.06
Gaita	Lucio	GTALCU60L24I804H	Sulmona	24/07/60	via Circonv. Occidentale	Sulmona	RA 134 VET	155 del 29.12.06
Musa	Massimiliano	SPSGLC72D13A515I	Penne (PE)	05/08/76	via Dottorelli 8	Penne	RA 135 VET	155 del 29.12.06
Piattoni	Eleonora	PTTLNR80E50H768N	S. Benedetto del Tronto	10/05/80	via E. Berlinguer 21/A	Martinsicuro Rosa	RA 136 VET	155 del 29.12.06
Piro	Pasqualino	PRIPQL72D01D086U	Cosenza	01/04/72	via Castello n. 3	Anversa degli	RA 137 VET	155 del 29.12.06

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n.45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Rapacchia	Luigi	RPCI.GU70E12L103U	Teramo	12/05/70	via Caporetto 2	Notaresco	RA 138 VET	155 del 29.12.06
Sorgi	Corrado	SRGCRD69D13A515T	Avezzano	13/04/69	via Tommaso Brogi, 56	Avezzano	RA 139 VET	155 del 29.12.06
Striglioni	Pietro	STRPTR72L25G482V	Pescara	25/07/72	via Argentina 9	Teramo	RA 140 VET	155 del 29.12.06
Lombardo	Francesca	LMBFNC72I66G482V	Pescara	26/12/72	via De Cesaris 8	Pescara	RA 141 VET	58 del 12.03.07
Montalto	Deborah	MNTDRH73L62F205R	Milano	22/7/73	via E. De Simone 3	Pescara	RA 142 VET	58 del 12.03.07
Di Carmine	Paola	DCRPLA60C595482G	Pescara	19/3/60	via De Amicis 138	Pescara	RA 143 VET	58 del 12.03.07
De Camillis	Michele	DCMMLH58T05G920P	Porto S. Giorgio	5/12/58	via degli Uliveti 13	Silvi Marina	RA 144 VET	58 del 12.03.07
Stati	Dario	STTDRAG1B02B656J	Capistrello	2/2/61	Via Martiri 101	Capistrello	RA 145 VET	58 del 12.03.07
De Sanctis	Alessandra	DSNLSN70D62H501G	Roma	22/4/70	via Vagna 29	Bussi sul Tirino	RA 146 VET	58 del 12.03.07
Cofini	Giovanni	STRPTR72L25G482V	Avezzano	23/7/62	Piazza della Chiesa	Massa D'Albe	RA 147 VET	58 del 12.03.07
Scorrano	Alida	SCRDA76C47G482N	Pescara	7/3/76	strada vicinale Villa	Pescara	RA 148 VET	58 del 12.03.07
Mariani	Giammarco	MRNGMA67R15H77Z	San Benedetto dei Marsi	15/10/67	via Marruvio 10	San Benedetto dei Marsi	RA 149 VET	58 del 12.03.07
Di Francesco	Raffaella	DFRRFL61R47F942L	Notaresco	7/10/61	via Giolitti 6	Montesilvano	RA 150 VET	58 del 12.03.07
Orsini	Alberto	RSNLRT72I15G482D	Pescara	15/12/72	via Carducci 32	Pescara	RA 152 VET	58 del 12.03.07
Pantalone	Barbara	PNTBBR78L43G482M	Pescara	8/7/78	via Leoncavallo snc	Montesilvano	RA 153 VET	58 del 12.03.07
Bucci	Vittorio	BCCVTR67S05A345A	L'Aquila	5/11/67	via Castiglione - San	Tornimparte	RA 154 VET	58 del 12.03.07
Branella	Giuseppina	BRNGPP68B45E058B	Giulianova	5/2/69	via Gramsci 131/A	Giulianova	RA 155 VET	58 del 12.03.07
Bucci	Valter	BCCVTR68A14D898L	Gamberale	14/1/58	via Vittorio Veneto 1	Gamberale	RA 156 VET	58 del 12.03.07
Di Falco	Nicola Elia	DFLNLG2M26H442R	Roccascalegna	26/8/62	via Santa Croce 39	Roccascalegna	RA 157 VET	58 del 12.03.07
Delle Donne	Cristina	DLCCST67L49E716N	Lucera	9/7/67	via della Chiesa 4	Villa Vomano	RA 158 VET	58 del 12.03.07
Tentarelli	Simona	TNTSMN72R63E058D	Giulianova	23/10/72	via dello Splendore 88	Giulianova	RA 159 VET	58 del 12.03.07
Saraceni	Annalisa	SRCNLS76M68G482H	Pescara	8/8/76	via D'Avalos 13	Pescara	RA 160 VET	58 del 12.03.07
Perozzi	Carlo	PRZCRL59E13E435C	Pescara	19/2/76	via Garibaldi 83	Roseto	RA 161 VET	58 del 12.03.07
Ciocciu	Edward Gabriel	CCIDRD68R09Z129K	Romania	9/10/68	piazza del Santuario 45	Viterbo	RA 162 VET	58 del 12.03.07
D'intino	Alessio	DNTLSS76L15C632L	Chieti	15/7/76	via Aventino 84	Chieti	RA 163 VET	58 del 12.03.07
La Rovere	Stefano	LRVCRU79H85C632J	Chieti	15/6/79	via Fontevicchia 9	Chieti	RA 164 VET	58 del 12.03.07
Maggi	Stefano	MGGSFN60M17A515F	Avezzano	17/8/60	via Lago di Albano 8	Avezzano	RA 165 VET	58 del 12.03.07
Lissa Lattanzio	Valeriano	LSSVRN75I51482A	Scafa	15/12/75	via Turchi 60	Chieti	RA 166 VET	58 del 12.03.07
Ventura	Gioacchino	VNTGCH68L24G484V	Pescasseroli	24/7/68	via S. Maria 46	Celano	RA 167 VET	58 del 12.03.07
Di Luzio	Bruno	DLZBRN69H14A515L	Avezzano	14/6/69	via Avezzano 61	Megliano dei Marsi	RA 168 VET	58 del 12.03.07
Straticò	Paola	STRPLA60M62D122M	Crotone	22/8/80	via Bastione San	Crotone	RA 169 VET	58 del 12.03.07
Febi	Stefano	FBESFN77D09E058S	Giulianova	9/4/77	via Mazzini 46	Alba Adriatica	RA 170 VET	58 del 12.03.07
Di Maroberardino	Crescenzo	DMRCSG60D05G438L	Penne	15/4/60	via Clemente de Caesaris	Penne	RA 171 VET	58 del 12.03.07
D'Angelo	Antonio	DNGNTN75A26G482N	Pescara	26/1/75	via Colli Innamorati 424	Pescara	RA 172 VET	58 del 12.03.07

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n.45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Massimini	Genesio	MSSGNS73L23E435Y	Lanciano	23/7/73	c.so Umberto I	Casoli (CH)	RA 173 VET	58 del 12.03.07
Martellone	Vincenzo	MRTVCN64S25G145B	Ortucchio	25/11/64	piazza Torlonia 56	Avezzano	RA 174 VET	58 del 12.03.07
Cipriani	Antonino	CPRNIN70T29A515Z	Avezzano	29/12/70	piazza Corradino 12	Casoli	RA 175 VET	58 del 12.03.07
Aseleti	Giuseppe	STLGP64D24A515V	Avezzano	24/4/64	via S. Francesco 291	Avezzano	RA 176 VET	58 del 12.03.07
Di Carlo	Ennio	DCRNNE63S15A515V	Avezzano	15/11/63	via Monte Veilino 24	Avezzano	RA 177 VET	58 del 12.03.07
Arteconi	Carlo	RTCCRL68B09G157T	Osimo	9/2/66	via Amendola, 4	Giulianova	RA 178 VET	58 del 12.03.07
D'Antonio	Claudio	DNTCLD58P24L307J	Tortoreto	27/9/68	via Gorizia 46	Alba Adriatica	RA 179 VET	58 del 12.03.07
Forese	Monica	FRSMNC74T69F205F	Milano	29/12/74	via Torrette 18	Città S. Angelo	RA 180 VET	58 del 12.03.07
D'Amico	Giovanni Nicola	DMCGN62L12L698K	Vastogirardi	12/7/62	via G. Verdi 71	Vastogirardi	RA 181 VET	58 del 12.03.07
Capparella	Enrico	CPFNR061P22A345S	L'Aquila	22/9/61	g. campomuzzi 1	L'Aquila	RA 182 VET	58 del 12.03.07
Di Bernardo	Maria Daniela	DBRNDN62E48C532S	Chieti	8/5/62	via G. D'Annunzio 81/83	Francavilla al Mare	RA 183 VET	58 del 12.03.07
Della Torre	Marco	DLLMRC64C10G482U	Pescara	10/3/64	Machiavelli 15	Spoltore	RA 184 VET	58 del 12.03.07
Del Ciotto	Sabrina	DLCSRN73B45C632U	Chieti	5/2/73	via Foro 14	Francavilla al Mare	RA 185 VET	58 del 12.03.07
De Sanctis	Virginio	DSNVGN51E18L103Z	Teramo	18/5/51	via Cavour 1	Teramo	RA 186 VET	58 del 12.03.07
Parabella	Marianna	PRBMNV78D65L103E	Teramo	25/4/78	f.ne Sardinara 74	Teramo	RA 187 VET	58 del 12.03.07
Sciarrretta	Priscilla	SCRPSG78S66Z133O	Svizzera	26/11/78	via Polo 10	Montesilvano	RA 188 VET	58 del 12.03.07
Di Martino	Maria Grazia	DMRMGR70P54G48Z	Pescara	14/9/70	via Tiburtina Valeria 159	Pescara	RA 189 VET	58 del 12.03.07
Puccinelli	Roberta	PCCRRT72E57G482C	Pescara	17/5/72	via Ronchi 73	Pescara	RA 190 VET	58 del 12.03.07
Musci de	Fabrizio	MSCFRZ71B14E371A	Vasto	14/2/71	via Alfieri 2	Vasto	RA 191 VET	58 del 12.03.07
Deidda	Valentina	DDDVNT78D66H501U	Roma	26/4/78	via G.M. Terreni	Roma	RA 192 VET	58 del 12.03.07
Valerio	Flavio	VLRFVL66H22E435D	Lanciano	22/6/66	via Tiburtina Valeria 159	Pescara	RA 193 VET	58 del 12.03.07
Di Matteo	Gianluca	DMTGLL69T07G237B	Paglieta	7/12/69	c.da Sinaglia 15	Paglieta	RA 194 VET	58 del 12.03.07
Di Ubaldi	Christine	DBLCRS65E41Z404M	U.S.A.	1/5/65	c.so S. Leonardo 60	Ortona	RA 195 VET	58 del 12.03.07
D'Intino	Guido	DNTGDU63S24G141O	Ortona	24/11/63	via Bardella	Ortona	RA 196 VET	58 del 12.03.07
Panunzi	Michela	PNNMHL77S56G482E	Pescara	16/11/77	via Puglia 13	Montesilvano	RA 197 VET	58 del 12.03.07
Mordenti	Settimio	MRDSTM66E19Z614G	Venezuela	19/5/66	via Danubio 28	Roseto degli	RA 198 VET	58 del 12.03.07
Pagliarini	Alessia	PGLLS71L65G482T	Pescara	25/7/71	via Kennedy 10	S.Giovanni Teatino	RA 199 VET	58 del 12.03.07
Dalle Feste	Attilio	DLLTL62R14F952H	Novara	14/10/62	via A. Caselli 76	Penne	RA 200 VET	58 del 12.03.07
Di Girolamo	Rina	DGRRN72T60H769B	S. Benedetto del T.	20/12/72	via Arno 61	Alba Adriatica	RA 201 VET	58 del 12.03.07
Curci	Daniela	CRCDNL73444G224N	Padova	4/1/73	391, Str. Da Denominare	Pescara	RA 202 VET	58 del 12.03.07
Gizzi	Ettore	GZZTTR67P30G482M	Pescara	30/9/57	via Chiarini 124	Pescara	RA 203 VET	58 del 12.03.07
Carnelli	Angelo	CMLNGL80A22C632I	Chieti	22/1/60	v. da Denominare13 -snc	Bolognano	RA 204 VET	58 del 12.03.07
Di Marzio	Alessandra	DMRLSN64C41L103F	Teramo	1/3/64	VillaTurri 3 - S. Alto	Teramo	RA 205 VET	58 del 12.03.07
Paoli	Luca	PLALCU63A23A952G	Bolzano	23/1/63	via Pagliette 31	Cepagatti	RA 206 VET	58 del 12.03.07

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n.45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Rivo	Giuseppe	RVGPP59R14A515J	Avezzano	14/10/59	via XX settembre 252	Avezzano	RA 207 VET	58 del 12.03.07
Valleriani	Valeriano	VLLVRN70C14L103N	Teramo	14/3/70	via dell'Orsa Maggiore 1	Montorio al Vomano	RA 208 VET	58 del 12.03.07
Arquilla	Achille	RQLCLL60R07Z614O	Venezuela	1/10/60	via F. Freda 7	Sulmona	RA 209 VET	58 del 12.03.07
D'Alanno	Marco	DLNMR65P06G482W	Pescara	6/5/65	via Mazini 86	Pescara	RA 210A VET	58 del 12.03.07
Fuorto	Filippo	FRITPP64M19I804G	Sulmona	19/8/64	via G. Galliei 2	Sulmona	RA 210B VET	58 del 12.03.07
Brignone	Alessandra	PLMMCL78T09G482S	Torino	2/9/73	via Istonia 77	Vasto	RA 211A VET	58 del 12.03.07
Palombo	Marcello	BRGLSN73P42L219I	Pescara	9/12/78	corso Manthoné 53	Pescara	RA 211B VET	58 del 12.03.07
Falcone	Antonello	FLCNLL65C17E435P	Lanciano	17/3/65	via Peigna 85	Gessopalena	RA 212 VET	58 del 12.03.07
Di Costanzo	Romina	DCSRMN68T65G438H	Penne	25/12/69	str. prov.le Colle S. Maria	Teramo	RA 213 VET	58 del 12.03.07
Di Nillo	Flora	DNLFLE60T68C632Z	Chieti	28/12/60	v. Madonna degli Angeli	Chieti	RA 214 VET	58 del 12.03.07
Reinach	Emanuela	RNCMLG70C87D969O	Genova	27/03/70	via Nazionale 200	Castellalto	RA 215 VET	58 del 12.03.07
Di Rocco	Camillo	DRCCLL77B03G482B	Pescara	03/02/1977	via Luciani 20	Montesilvano	RA 216 VET	79 del 16.04.07
Cinquina	Giancarlo	CNQGCR64E31F839B	Napoli	31/05/1964	via Spataro 27/A	Vasto	RA 217 VET	79 del 16.04.07
Angelicucci	Simone	NGLSMN77D04C632O	Chieti	04/04/1977	via Cappuccini, s.n.c.	Caramanico Terme	RA 218 VET	79 del 16.04.07
D'Aurelio	Roberta	DRLRRT79P66C632R	Chieti	26/09/1979	via Modesto della Porta	Chieti	RA 219 VET	79 del 16.04.07
Moretti	Monica	MRTMNC69B63L103I	Teramo	23/02/1969	via Camerale 6	Tossicia	RA 220 VET	79 del 16.04.07
Rulli	Ivaldo	RLVLD57E28C114J	Castelfrentano	28/05/1957	viale Cappuccini 433/7	Lanciano	RA 221 VET	79 del 16.04.07
Tucci	Giustino	TCCGTN68R07A080I	Agnone	07/10/1968	via Carducci 4	Vasto	RA 222 VET	79 del 16.04.07
Ceci	Chiara	CCECHR76L48A952D	Bolzano	08/07/1976	piazza Indipendenza 6	Crognaleto	RA 223 VET	79 del 16.04.07
Di Nicola	Umberto	DNCMRT76H14L103C	Teramo	14/06/1976	via Scarpone 34	Toricella Sicura	RA 224 VET	79 del 16.04.07
Ricci	Loredana	RCCLDN72S54L103F	Teramo	14/11/1972	villa Maggiore 32/b	Montorio al Vomano	RA 225 VET	79 del 16.04.07
Manni	Federico	MNNFRC76B18L182D	Tivoli	18/02/1976	via Monte Grappa 3 -	L'Aquila	RA 226 VET	79 del 16.04.07
Di Domizio	Antonio	DDMNTN72M13A120L	Alanno	13/06/1972	via A. Moro 76	Alanno	RA 227 VET	79 del 16.04.07
Mariucci	Alessia	MRNLSS75H49B04O	Sulmona	09/06/1975	via dei Garibaldini 35	Monterotondo (RM)	RA 228 VET	142 del 20.09.07
Sonzogni	Silvana	SNZSVA63T42L750I	Vercelli	02/12/1963	via Giardino 44	Pescara	RA 229 VET	142 del 20.09.07
Marcone	Debora	MRCDBR68B43L103I	Teramo	03/02/1968	via Roma 177	Torino di Sangro	RA 230 VET	142 del 20.09.07
Campana	Cesare	CMPCSR69D21C096H	Castel di Sangro	01/04/1969	via S. Antonio 21	Barrea	RA 231 VET	142 del 20.09.07
Falasca	Domènico	FLSDNC57C09B810Z	Carovilli	09/03/1957	via Vaglie 21	Carovilli	RA 232 VET	142 del 20.09.07
Giacco	Oriando Ermínio	GCCRDY75L20A345L	L'Aquila	20/07/1975	via Cadore 30-Pozza di Preturo	L'Aquila	RA 233 VET	142 del 20.09.07
Gianvincenzo	Duilio	GINVDLU59P02A345P	L'Aquila	02/09/59	Via S. Maria 7	Scoppito	RA 116 VET	73 del 22.03.05
Adriani	Franca	DRNFNC72H55A345T	L'Aquila	15/06/1972	via Cardinale Mazzarino 22	L'Aquila	RA 234 VET	142 del 20.09.07
Macolino	Annalaura	MCNLNR66D42F839N	Napoli	02/04/1966	c.da Fonte Galliano-Montone	Mosciano Sant'Angelo	RA 235 VET	142 del 20.09.07
Calogaro	Giuseppe	CLGGPP77C13A345M	L'Aquila	13/03/1977	Piazzetta dei Fiori 1	Montereale	RA 236 VET	142 del 20.09.07
Sebastiani	Paola	SSSPLA70B44A345U	L'Aquila	04/02/1970	via Fontegrossa – S. Giacomo	L'Aquila	RA 237 VET	142 del 20.09.07

Pagina 7 di 9

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n. 45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Rosati	Francesca	RSTFNC77P65A488T	Atri	23/09/1977	c.so Vittorio Emanuele II 394	Pescara	RA 238 VET	142 del 20.09.07
Rotellini	Annamaria	RTLNM69R47A345A	L'Aquila	07/10/1969	Via Onna 36 Paganica	L'Aquila	RA 239 VET	142 del 20.09.07
D'Amore	Pierfrancesco	DMRPF68C14H501A	Roma	14/03/1968	Via Melarangelo 51	Teramo	RA 240 VET	142 del 20.09.07
Gualtiani	Pierluigi	GRDPLG71M27A488Z	Atri	27/08/1971	c.da crocetta - S. Maria	Montefino	RA 241 VET	5 del 14.10.08
Lattanzi	Genesia	LTTGNS75S82A289C	Anagni	22/11/1975	fraz. Colle Fiorito	Torricella Sicura	RA 242 VET	5 del 14.10.08
Cimei	Giampiero	CMGPR62A18C841V	Collieto Sabino	18/01/1962	via Roma 30	Collieto Sabino	RA 243 VET	5 del 14.10.08
Seca	Francesca	SCEFNC79E53L103L	Teramo	13/05/1979	fraz. Cavuccio	Teramo	RA 244 VET	5 del 14.10.08
Verni	Fabiana	VRNFBN80D89E058R	Giulianova	29/04/1980	via S.Acangelo 18	Mosciano	RA 245 VET	5 del 14.01.08
Montesanti	Aristide	MNTRD64E07A345S	L'Aquila	07/05/1964	via del Pianello 52 -	L'Aquila	RA 246 VET	5 del 14.01.08
Leone	Rocco	LNERC76L13A682H	Bari	13/07/1976	via Papa Urbano VI 18	Bari	RA 247 VET	5 del 14.01.08
Cocco	Ugo	CCGU059L26F839J	Napoli	26/07/1959	via Ple dei Colli 6	San Pio delle	RA 248 VET	5 del 14.01.08
Di Pardo	Maryline	DPRIYL78B64Z1100	Francia	24/02/1978	via Fonticella 6	Rivisondoli	RA 249 VET	5 del 14.01.08
Tosi	Umberto	TSOMRT70C06H501J	Roma	06/03/1970	via Emilio Calvi 24	Roma	RA 250 VET	5 del 14.01.08
Bianchi	Raffaele	BNCRFL61T24C279F	Castelvecchio Subequo	24/12/1961	villaggio Eurofin 1A	Gagliano Aterno	RA 251 VET	5 del 14.01.08
Dimitri	Carmelo Flavio	DMTCML76T18E882B	Manduria	18/12/1976	via G. Guerzoni 9	Manduria	RA 252 VET	5 del 14.01.08
Sciannimanco	Massimo	SCNMSM61M17A662S	Bari	17/08/1961	via Bardet 62	Pescara	RA 253 VET	5 del 14.01.08
De Angelis	Elisabetta	DNGLB2D46L103Y	Teramo	05/04/1982	fraz. San Giorgio	Crognaleto	RA 254 VET	5 del 14.01.08
Santilli	Pasquale	SNTPQLB1M21E335I	Isernia	21/08/1981	Via Falconi 20	Capracotta	RA 255 VET	25 del 13.02.08
Jamali	Feridoun	JMLFDN60D21Z24X	Iran	21/04/1960	Via del Tricalle 74	Chieti	RA 256 VET	25 del 13.02.08
Paolucci	Fiorenzo	PLCFNZ78A26E435L	Lanciano	26/01/1978	Via San Francesco d'Assisi	Lanciano	RA 257 VET	25 del 13.02.08
Di Fabio	Barbara	DFBFNC55M28E724Y	Lucoli	28/08/1955	via Della Chiesa 11	Lucoli	RA 258 VET	25 del 13.02.08
Libérale	Barbara	LBRBBR72S4Z2103Z	Belgio	02/11/1972	via Fonte 7	Turrivalignani	RA 259 VET	57 del 04.04.08
Marangoni	Mara	MRNRA57P45A795	Bergantino	05/09/1957	c.da Tre Ciminiere 22	Atri	RA 260 VET	57 del 04.04.08
Celani	Gianluca	CLNGLC75E21H769C	San Benedetto del	21/05/1975	viale Marche 14	San'Egizio alla	RA 261 VET	57 del 04.04.08
Carluccio	Augusto	CRLGST60R03G136N	Ortelle	03/10/1960	str. N. 1	Ortelle	RA 262 VET	57 del 04.04.08
Sconza	Mariangela	SCGMMG74A47G438G	Penne	07/01/1974	via del Genio, 9	Penne	RA 263 VET	57 del 04.04.08
Frangione	Sergio	FRNSRG78P12E372J	Vasto	15/12/1976	via Padova 28	Ferrara	RA 264 VET	57 del 04.04.08
Libérale	Patrizia	LBRPRZ72S4Z2103D	Belgio	12/09/1978	via Conti Ricci 41/A	Vasto	RA 265 VET	57 del 04.04.08
D'Alfonso	Luca	DLFLCU75R22L103S	Teramo	02/11/1972	via Madonna dell'Eicina 1	Abbatteggio	RA 266 VET	57 del 04.04.08
Pediconi	Domenico	PDCDNC61P30C781I	Civitella del Tronto	22/10/1975	Via Degli Orti 5	Montorio al Vomano	RA 267 VET	162 del 15.10.08
Giovannini	Giorgia	GVNGRG77C49L378S	Trento	30/09/1961	Via per Teramo 14	Civitella del Tronto	RA 268 VET	162 del 15.10.08
Proffico	Chiara	PRFCHR78S4Z488V	Atri	09/03/1977	Via Faralunga 1/A	Orsogna	RA 269 VET	162 del 15.10.08
F'inocchio	Alessio	FNCLSS80M12G482N	Pescara	02/11/1978	Via Colle Innamorati 38/6	Pescara	RA 270 VET	162 del 15.10.08
				02/08/1980	c.da Camposacro 30	Loreto Aprutino	RA 271 VET	162 del 15.10.08

REGIONE ABRUZZO – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Elenco dei Veterinari Riconosciuti – allegato alla DG/11 n.45 del 22.04.2010

Cognome	Nome	Codice Fiscale	luogo di nascita	data di nascita	Indirizzo	Residenza	N° Vet Ric	n° provvedim
Di Nicola	Donatella	DNGDTL78D4E058X	Giulianova	04/04/1978	Via Nazionale 5/F	Roseto degli Abruzzi	RA 272 VET	162 del 15.10.08
Aquilino	Serena	QLASRN78D43A345U	L'Aquila	03/04/1978	Strada vic.le dell'Ateneo 22	L'Aquila	RA 273 VET	162 del 15.10.08
Barchiesi	Antonio	BRCNTN70A05G438A	Penne	05/01/1970	Via dei Lanaioli 24	Penne	RA 274 VET	162 del 15.10.08
Prato	Valentina	PRTVNT68C64A345F	L'Aquila	24/03/1968	Via G. Feneziani 14	L'Aquila	RA 275 VET	162 del 15.10.08
Aratari	Francesco	RTRFNC77D10H501L	Roma	10/04/1977	Via Campomazzo 19	Giola dei Marsi	RA 276 VET	162 del 15.10.08
Cotturone	Giuseppe	CTTGGP84D03A515W	Avezzano	03/04/1984	Via Crocifisso 47	Celano	RA 277 VET	59 del 25.03.09
Del Corvo	Santina	DLGSTN76S68A515Z	Avezzano	28/11/1976	Via M. Mastroianni 13	Avezzano	RA 278 VET	59 del 25.03.09
Falasca	Giulio	FLSGLI81E17G438I	Penne	17/05/1981	Via Roma 105	Colledimezzo	RA 279 VET	59 del 25.03.09
Maitino	Antonio	MTNNG70H24E335M	Isernia	24/06/1970	Via De Berardinis 12	Teramo	RA 280 VET	59 del 25.03.09
Rapacchia	Luigi	RPCLGU70E12L103V	Teramo	12/05/1970	Cia Caporetto 2	Notaresco	RA 281 VET	59 del 25.03.09
Valeri	Valeria	VLRLFR77S43L103G	Teramo	03/11/1977	Via Bafile	Teramo	RA 282 VET	59 del 25.03.09
Zaccagno	Elisa	ZCCLSE78R46A345D	L'Aquila	06/10/1978	Via Colle Brincioni	Arschia AQ	RA 283 VET	74 del 27.04.09
Pasquali	Manuela	PSQMNL66T55H501N	Roma	15/12/1966	Via Castiglione 99	Tornimparte AQ	RA 284 VET	74 del 27.04.09
Filomarino	Gigliola	FLMGLL60R44H501P	Roma	04/10/1960	Via S.Maria a Colle	Scoppito AQ	RA 285 VET	74 del 27.04.09
Di Silverio	Francesca	DSLFCN73B63G482N	Pescara	23/02/1973	v.le Colle delle more 48	Città Sant'Angelo	RA 286 VET	135 del 14.07.09
Orsini	Benedetta	RSNBDT80E53A488T	Atri	13/05/1980	Via Tintoretto 61	Silvi Marina	RA 287 VET	135 del 14.07.09
Pape	Anja Monika	PPANMM61LS4Z112Y	Aachen (Germania)	14/07/1961	Via case sparse-Pagann	Campelli	RA 288 VET	135 del 14.07.09
D'Alessandri	Andrea	DLNDR7021F205J	Milano	21/02/1974	Via Dante 34	Pescara	RA 289 VET	
Torbidone	Alessandra	TRBLSN7767L103Q	Teramo	27/12/1977	Via Piermarini 35	Teramo	RA 290 VET	
Angelucci	Clelia	NGCLL73P43L103V	Teramo	03/09/1973	Via Giovanni XXIII	Teramo	RA 291 VET	
Pagnanelli	Antonio	PGNNTN61P14E340K	Isola Del Liri	14/09/1961	Via Carmello 15	Arpino FR	RA 292 VET	
Civitella	Carla	CVTCRL72S56L103R	Teramo	16/09/1972	Via Roma 33	Bellante TE	RA 293 VET	
Perilli	Maria Cristina	PRLMCR77M54A662K	Bari	14/08/1978	Via Cellamare 70	Capurso BA	RA 294 VET	
Frescura	Paolo	FRSPLA72B08B354R	Cagliari	08/02/1972	Via Morosini 2	Montesilvano PE	RA 295 VET	
Della Torre	Marina	DLLMRN65H43H501T	Roma	03/06/1965	C.da Da Colle Cera 4	Loreto Aprutino	RA 296 VET	
Pagano	Flavia	PGNFLV85C61E435T	Lanciano	02/03/1985	Via Patrono 40	Chieti	RA 297 VET	
Innocenti	Marco	NNCMRC79S05H282C	Rieti	05/11/1979	Loc San Vittorino, 5	Cittaducale RI	RA 298 VET	
Di Giulio	Emanuela	DGLMNL77H69A488I	Atri	29/06/1977	Via Gasperi 16	Notaresco TE	RA 299 VET	
Di Mienna	Mario	DMNMRA42E24G516V	Petritoli AP	24/05/1942	Via D'Urbano 49	Fara Filiorum PetriCH	RA 300 VET	
Sebastiani	Valentina	SBSVNT75B50A515K	Avezzano AQ	10/02/1975	Via Dei Vestini 7	Avezzano AQ	RA 301 VET	
Lelli	Daniele	LLLDNL74M06I754Q	Siracusa	06/08/1974	Via dei Vestini, 4	Ralano AQ	RA 302 VET	

IL DIRIGENTE/DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Piero Berizzi

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 21.04.2010, n. DR4/64:

Decreto Legislativo 03.04.2006, N° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., art. 208 - comma 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Ditta PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. - sede legale C. da Blanzano n. 15 - PENNE (PE). Richiesta autorizzazione regionale alla

realizzazione e all'esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Penne (PE) – località Ponte S. Antonio. Provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **di non accogliere**, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e s.m.i.(Norme in materia ambientale) art. 208 - comma 8 - - l'istanza della ditta PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. del 05/01/09, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti prot. n° 1821/DN3 del 27/01/09, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio (D15, R13) e pretrattamento (D13) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e di recupero (R4, R5) di rifiuti non pericolosi, da realizzarsi nel Comune di Penne (PE) in località Ponte Sant'Antonio n. 3;
- 2) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Penne (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara, alla Direzione Politiche della Salute, al Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, alla ASL di Pescara, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, al Servizio Genio Civile di Pescara e altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) n° 152, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 3) **di notificare**, ai sensi di legge, il presente provvedimento alla ditta PRIAMUS ECOLOGICA S.n.c. – sede legale in Contrada Blanzano n. 15 – 65017 PENNE (PE);
- 4) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DI3/27:

Deposito di oli minerali sito nel Comune dell'Aquila. Ditta: CELI CALCESTRUZZI S.p.A. – MASSA D'ALBE (AQ). Autorizzazione provvisoria all'esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1) La ditta CELI CALCESTRUZZI S.p.A. con sede in MASSA D'ALBE (AQ), via S.P. Palentina Km. 2+700

- è autorizzata ad installare ed esercire un deposito di oli minerali a servizio di un impianto di confezionamento di conglomerato bituminoso, sito nel Comune dell'Aquila, Nucleo Industriale agglomerato di Bazzano, consistente in:

n. 2 serbatoi metallici fuori terra ad asse verticale da 50,00 mc cadauno contenente bitume;

n. 1 serbatoio metallico fuori terra ad asse verticale da 50,00 mc contenente olio combustibile.

- Non appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a "REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali" con causale "oneri commissioni collaudo Legge 239/2004" –cap. 35103/E".

- Completate le opere di cui al progetto approvato, e adottate le misure prescritte, è te-

nuta a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi. In attesa del prescritto collaudo, la ditta è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali e, non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall'apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

2) Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.

3) In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.

4) Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.

5) La ditta CELI CALCESTRUZZI S.p.A è sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.

6) Dispone la pubblicazione per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e

la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27.04.2010, n. DI3/28:

Deposito di oli minerali sito in CHIETI SCALO (CH). Ditta: IACOVONE ALFREDO & FIGLI S.r.l. – Pescara. Autorizzazione all'esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente trascritte:

- 1) La ditta IACOVONE ALFREDO & FIGLI S.r.l. con sede legale in Pescara, via dei Gracchi n. 6 è autorizzata all'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali sito in Chieti Scalo (CH), via E. Piaggio n. 157, costituito da:
 - **n. 2 serbatoi metallici interrati da 50,750 mc. effettivi cadauno contenenti gasolio uso combustione;**
 - **n. 1 serbatoio metallico interrato da 40,669 mc effettivi contenente gasolio uso combustione;**
 - **n. 1 serbatoio metallico interrato da 30,418 mc effettivi contenente gasolio uso combustione-**
- 2) La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni

citare, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.

- 3) Di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, la notifica alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e la trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e All' Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Pescara, per quanto di competenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

COMUNE DI COLONNELLA (TE)
Avviso di approvazione Variante Generale al P.R.E. in Variante al P.R.P. .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 43 della L.R. 03.03.1999 n. 11;

RENDE NOTO

che la variante generale al Piano Regolatore Esecutivo è stata definitivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 14.04.2010.

Dalla Residenza Municipale, li 3/5/10

RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Pierpaolo Petrone

LUIGI E GAETANO IMPERATO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
VIA G. BOVIO 473 - 65124 PESCARA

Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio di elettrodotto interrato in media tensione ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale 20 settembre 1988, nr. 83

La Società Semplice Agricola Luigi e Gaetano Imperato, con sede in Via G. Bovio 473 – 65124 Pescara (PE), rende pubblica la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio di un elettrodotto interrato in media tensione (20 kV) per la connessione alla rete di trasmissione nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale di 990 kWp da ubicarsi in contrada Vertonica, nel Comune di Città Sant'Angelo (PE).


La richiesta viene inoltrata, ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale 20 settembre 1988, nr. 83, contestualmente alla presente pubblicazione, al Servizio Genio Civile della Amministrazione Provinciale di Pescara con sede in Via Catullo - 65100 Pescara, e pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo per giorni quindici.

La richiesta è corredata di relazione tecnica illustrante le caratteristiche tecniche e meccaniche dell'impianto e corografia con indicazione delle opere da realizzare e relativi disegni illustrativi.

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta ultima pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni al Servizio del Genio Civile competente.

Luigi e Gaetano Imperato
Società Semplice Agricola

Via G. Bovio, 473 - 65124 Pescara
Cod. Fisc. e Part. IVA 00079250684



OLEODINAMICA SANGRO S.R.L.
C.DA SALETTI, ZONA IND.LE ATESSA
66041 (CH)

Avviso relativo all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una tratta di linea elettrica in MT per concessione impianto Fotovoltaico con potenza pari a 134, 75 kW.

AVVISO AL PUBBLICO

L.R. 83/88 e s.m.i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI – SETTORE M – E – Viabilità – Edilizia Scolastica Provinciale – Espropri e Sicurezza sui luoghi di lavoro – Funzioni Delegate – SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI – Via della Liberazione n° 106 – 66100 CHIETI, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di una tratta di linea elettrica in MT 20kV in cavo interrato, per allaccio impianto di produzione da fonte solare sito in C.da Saletti, Zona Ind.le, Atesa (CH).

PROPONENTE

OLEODINAMICA SANGRO S.r.l. C.da Saletti, zona ind.le Atesa 66041 (CH).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività rientra nella procedura di Autorizzazione ai sensi della L.R. 83/88 e 132/99.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

C.da Saletti, zona ind.le Atesa 66041 (CH).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Realizzazione di una tratta di linea elettrica in MT 20kV in cavo interrato.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI – SETTORE M – E – Viabilità – Edilizia Scolastica Provinciale – Espropri e Sicurezza sui luoghi di lavoro – Funzioni Delegate – SERVIZIO ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI – Via della Liberazione n° 106 – 66100 CHIETI.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 30 giorni entro i quali chiunque vi abbia interesse può presentare, in forma scritta, istanze, osservazioni. Il nulla osta si intende favorevolmente rilasciato ex-formazione del silenzio-assenso.

28 Aprile 2010

OLEODINAMICA SANGRO S.R.L.

SOLAR FARM S.R.L.
VIA CONFORTI, 5 – 43123 PARMA

Progetto di costruzione ed esercizio di elettrodotto MT 20kV in percorso interrato, localizzato in Strada Provinciale 59, loc. Chiareto, 64100 Teramo (TE).

AVVISO AL PUBBLICO

La Società Solar Farm Srl, P.IVA 02429950344, con sede legale a Parma in Via Conforti n°5

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20.9.1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n.132, che è stato trasmesso alla Provincia di Teramo – V Settore, ed alla Regione Abruzzo - Ufficio Ambiente, un progetto di costruzione ed esercizio di elettrodotto MT 20kV in percorso interrato.

L'intervento è localizzato in Strada Provinciale 59, loc. Chiareto, 64100 Teramo (TE) – Rif. Catastali: Foglio 24 mappali 6,8,10,14,35,36,32,37,68,75,115,140,141,144,199 e prevede la realizzazione di un elettrodotto, della lunghezza di circa 480 metri con cavo interrato, per il collegamento alla rete elettrica MT di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1 MW, di futura realizzazione.

La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche è a disposizione presso l'Ufficio del Genio Civile della Provincia di Teramo, nelle ore di ufficio, di chiunque intenda prenderne visione. Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Ai sensi degli artt. N. 5, n. 6, n. 7 e n. 11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo – V Settore – Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo, in Via Cerulli Irelli 15/17 64100 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Solar Farm Srl
Via Conforti, 5 – 43123 Parma
P.Iva 02429950344
Tel 0521 – 921514



Solar Farm s.r.l.
Via Conforti,5 - 43123 Parma (Italy)
Tel. +39 0521 921514
P.I. 02429950344
www.solarfarm.it

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 36 4219

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it